COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XLIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 493

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 493

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38, e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 (*Urgenza*) (2661) . . 494

PRESIDENTE . . 494, 504, 506, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543

VAJA 494, 519

MAGNO . . 494, 513, 514, 516, 521, 522, 524, 529, 531, 536, 537, 538, 539, 543

ARMANI . . 496, 501, 532, 533, 534, 535, 540

PREARO 499, 518, 535

MONASTERIO 500, 501, 502

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 501, 505, 506, 513, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544

FRANZO 501, 502, 506, 513, 528

GOMBI . . 502, 506, 511, 512, 521, 523, 526, 533, 534, 535, 537, 538, 541, 543

IMPERIALE 503, 525, 535, 541, 542

MENGOZZI 503, 506

DELLA BRIOTTA 504

OGNIBENE 504, 509, 510, 535

PAG.

RADI, *Relatore* . . . 504, 513. 516, 518, 519, 520, 521, 526, 527, 530, 531, 533, 538, 539, 540, 541, 544

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste* . . . 509, 510, 512, 513, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524

MARRAS 514, 530, 532, 544

HELFER . . . 514, 526, 527, 529, 531, 532, 533, 536, 539, 540, 543

BECCASTRINI 515, 517, 543

ANTONINI 518

BO 520, 521

VESPIGNANI 522, 525, 528

TRUZZI 524

SCARASCIA MUGNOZZA 527

STELLA 528, 541

CERUTI CARLO 534, 536, 537

Votazione segreta:

PRESIDENTE 544

La seduta comincia alle 9,15.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Leonardis.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Helfer sostituisce, per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno, il deputato Bonomi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38, e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 (Urgenza) (2661).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 » (2661).

Ricordo che nella seduta del 20 ottobre abbiamo iniziata la discussione generale e che essa è proseguita nella seduta del 27.

VAJA. Non posso che dichiararmi favorevole al disegno di legge, il quale, pur non risolvendo tutti i problemi che sono sorti nel campo della nostra agricoltura a seguito delle calamità naturali, sarà, se approvato, di valido aiuto per porre rimedio ai danni sofferti dalle colture e per sanare la grave situazione nella quale attualmente si trovano i nostri produttori.

Da parte mia quindi, proprio perché appartengo ad una delle regioni maggiormente colpite, non posso che salutare con piacere il provvedimento oggi in discussione, auspicando altresì la sua rapida approvazione ed una sua applicazione che sia conforme allo spirito della legge stessa.

A questo proposito voglio sottolineare come con un emendamento presentato da me e dall'onorevole Helfer tendiamo a far ottenere le provvidenze ai danneggiati indipendentemente dalla delimitazione delle zone danneggiate fatta dagli uffici finanziari (in questa caso dall'Ufficio tecnico erariale). Riteniamo che in tal modo si realizzi uno snellimento nell'applicazione di questo disegno di legge, in quanto lo si libera da ostacoli a nostro avviso ingiusti e troppo rigidi. Infatti da contatti avuti dagli organi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dagli Ispettorati dell'agricoltura con gli Uffici finanziari, sappiamo che gli organi di finanza hanno affermato, senza mezzi termini, che in materia di danni alluvionali noi dell'agricoltura tendiamo ad aiutare troppo gli agricoltori. Anche per questo pensiamo che l'emendamento in questione trovi favorevole accoglienza da parte dei colleghi di questa Commissione.

Un altro nostro emendamento tende ad estendere l'applicazione di questo provvedimento anche alle regioni a statuto speciale, impegnando il ministro a fissare una aliquota a parte degli stanziamenti globali; vorremmo che tale emendamento venisse accettato proprio perché entra nell'ordine e nello spirito della legge.

Vorrei poi che la Commissione portasse la propria attenzione sull'origine di questi danni, dei quali non sempre si possono considerare esclusive responsabili la natura o le calamità naturali.

Infatti molte volte l'origine di questi danni deve essere ricercata anche nel regolamento inadeguato o trascurato dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché nella quasi inesistente coordinazione per quanto riguarda lo svuotamento dei bacini e degli impianti idrici.

A questo proposito è sufficiente considerare che l'Adige dal 1880 non è stato più scavato e nulla si è fatto per rimuovere il materiale che è andato sempre più accumulandosi sul suo letto.

Se non si provvede a rimuovere questi materiali è inutile ogni altra opera di superfice, come l'innalzamento degli argini.

D'altro canto le somme non indifferenti che dovrebbero a questo scopo venire impiegate, sarebbero ampiamente compensate dal fatto che attraverso quella coordinazione si eliminassero in buona parte le cause di danni molto maggiori.

Per questi motivi, anche se questo settore non è di stretta competenza del Ministero dell'agricoltura, prego il Governo di voler intervenire autorevolmente, anche in altra sede, per promuovere un'azione tendente a portare avanti il regolamento dei corsi d'acqua e la coordinazione per lo svuotamento dei bacini idrici.

Riferendomi alle ultime calamità verificatesi nel settore dei bacini idrici di società elettriche, faccio presente alla Commissione che molte volte si è lasciato che il livello delle acque arrivasse al culmine, rendendo così vana ogni azione destinata a prevenire la catastrofe.

MAGNO. Colgo l'occasione di questa discussione per risollevare ancora una volta la questione della necessità di istituire, attraverso apposita legge, un Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche.

È questa una richiesta da noi più volte avanzata. A questo proposito ricordo che in sede referente questa Commissione ha iniziato la discussione di due proposte di legge,

una d'iniziativa socialdemocratica ed un'altra che porta la firma del nostro collega Sereni, nominando all'uopo un Comitato ristretto, il quale non ha neppure iniziato il suo lavoro.

Noi insistiamo affinché si proceda con tutta la possibile sollecitudine, al fine di evitare che i contadini danneggiati siano costretti ad attendere che le Camere, di volta in volta, approvino provvedimenti speciali per fornire loro qualche aiuto; insistiamo per fornire alla gente dei campi la certezza del diritto e per evitare a noi di essere chiamati tre o quattro volte l'anno a discutere provvedimenti del genere.

Per quanto concerne il disegno di legge governativo, dobbiamo subito dire che lo stesso sembra a noi inadeguato; ed ove non venisse dalla Commissione seriamente emendato, radicalmente modificato, noi non potremmo esprimere nei suoi confronti che la più ferma opposizione. Si tratta di un provvedimento che non solo non tiene conto della entità veramente eccezionale dei danni provocati dalle ultime calamità ma neppure di quanto in precedenti leggi, a favore dei danneggiati, era stato acquisito.

Intanto, dobbiamo affermare che gli stanziamenti proposti ci sembrano assolutamente insufficienti; quindi, dobbiamo rilevare come gli stessi criteri che furono a base della legge n. 739 non vengano, nel provvedimento di cui trattasi, tutti ripresi. Ancora, è stata approvata, nel 1964, la legge n. 38, la quale introduceva qualche seria innovazione alla legge n. 739. Ebbene, neppure di questa legge nel disegno di legge governativo si è tenuto conto.

Ora, a nostro avviso, è da modificare l'articolo 1 della legge n. 739, laddove si parla di facoltà del Ministro; laddove si afferma, cioè, che l'onorevole Ministro può, ma non è tenuto a dare contributi a fondo perduto ai danneggiati da calamità eccezionali. Tutto è indeterminato e vago, in detto articolo, con il quale ci si rimette completamente – e noi sappiamo quali conseguenze ciò abbia portato in passato – al Ministro.

Vi è ancora, nella legge cui si fa riferimento, un comma, il quale rende possibile l'estensione della concessione dei contributi a fondo perduto a coloro che hanno subito danni anche se non alle strutture fondiarie. Tutti sanno quale interpretazione abbia avuto questa norma... Tanto che, allorché fummo chiamati a discutere la legge n. 38, si sentì, da parte di diversi settori politici, la necessità di emendarla, perché non si prestasse ad interpretazioni dannose per i contadini.

A questo punto, secondo me, è necessario modificare l'articolo 1 della legge n. 739, in modo che colui che abbia subito un danno di una certa entità, abbia senz'altro diritto al contributo a fondo perduto. Si potrebbe, a nostro avviso, fissare una misura, nel senso di stabilire che detto contributo deve essere dato ogni qualvolta l'entità del danno non sia inferiore al 30 per cento del valore totale della produzione annua; come dovrebbe, altresì, essere precisato che il contributo a fondo perduto va in ogni caso elargito – allorché ricorrano le condizioni di cui sopra – anche quando i danni non siano stati prodotti alle strutture fondiarie.

È questa una prima serie di modifiche, che noi proponiamo affinché si dia vita ad una legge corrispondente ai bisogni reali e che tenga conto delle esperienze fin qui maturate.

Anche la parte della legge n. 739 relativa alla concessione dei prestiti quinquennali deve essere modificata. In materia, non possiamo continuare a riservare il diritto a chiedere detto mutuo a quei produttori agricoli che abbiano subito un danno non inferiore al 40 per cento. Dovremmo abbassare questa misura almeno al 30 per cento.

Esiste, poi, un'altra questione che nel disegno di legge non è stata presa in considerazione e che, invece, a nostro avviso, merita attento esame. Noi sappiamo bene come i danni si producono per la gran parte alle produzioni vegetali. Ebbene, nel caso della zootecnia, come possiamo fare riferimento alla perdita totale di una parte della produzione annua? Se il danno si è limitato alla distruzione – anche totale – delle produzioni vegetali, l'allevatore può sempre ricorrere al mercato per acquistare le erbe ed i mangimi necessari. Ma in questo caso, allora, non possiamo fare riferimento alla decurtazione totale che si registra nella produzione annua, bensì a quella relativa alle parti dell'attività veramente interessate dal danno stesso.

Noi risolleviamo, altresì, in questa sede, la questione del fondo interbancario. Abbiamo già detto, e non siamo stati i soli (ricordo, in proposito, l'intervento dell'onorevole Scarascia Mugnozza in una precedente seduta), come i prestiti, per il modo con il quale è strutturata la legge n. 739, vanno per la gran parte a danneggiati che possano offrire garanzie agli istituti bancari. Si capisce così come molti contadini spesso si vedano negati i prestiti, non potendo fornire garanzie. Mi pare che occorra affrontare questo problema. Allorché ne parlammo, in passato, incontrammo – mi

pare – una certa comprensione nella maggior parte dei componenti la Commissione. Malgrado ciò, non si riuscì a modificare la legge.

Noi proponiamo, a questo punto, come proponemmo allora, un emendamento, che chiama in causa il fondo interbancario previsto dalla legge relativa al Piano verde, onde consentire alle banche di concedere crediti, con un rischio notevolmente minore, anche a quei contadini che non potessero offrire delle garanzie reali.

Altra questione che, a mio avviso, deve essere tenuta presente è quella che riguarda la cumulabilità del contributo e del prestito. La legge n. 739, così come è strutturata, esclude dal diritto al prestito chi ottenga il contributo a fondo perduto; e, viceversa, esclude dal diritto al fondo perduto colui che chieda ed ottenga il prestito quinquennale. A me sembra che la legge vada modificata, nel senso di dare la possibilità al coltivatore diretto, al mezzadro, al colono, ecc., di ottenere prestito e contributo. Si capisce che, nel caso in cui l'interessato abbia ottenuto il contributo, il prestito dovrà essere non superiore alla differenza fra l'entità del danno e l'ammontare del contributo stesso.

Altra questione che mi sembra debba essere presa in considerazione dalla Commissione è quella che concerne il contributo previdenziale e assistenziale. Onorevole Presidente, il Parlamento italiano ha, con tre leggi successive approvate in un tempo relativamente breve, regalato 480 miliardi di lire circa agli industriali, perché, poveretti !, data la congiuntura, non potevano pagare alla previdenza sociale i contributi per i propri dipendenti...

Allorché fu discusso e votato in Aula, a Montecitorio, il decreto anticongiunturale, noi presentammo un emendamento tendente ad ottenere, nel momento in cui si concedevano sgravi di contributi agli industriali italiani, che si venisse incontro anche ai coltivatori diretti, riducendo del 50 per cento i contributi previdenziali ed assistenziali dagli stessi dovuti.

Quell'emendamento fu respinto. In questa sede risolleviamo la questione, affermando che si deve andare incontro alle esigenze dei coltivatori diretti che abbiano subito danni in conseguenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche. Chiediamo che si preveda, almeno per un anno, non solo l'esenzione dalle imposte, dalle sovrimposte e dalle supercontribuzioni, ma anche dal pagamento dei contributi previdenziali per la pensione e l'assistenza sanitaria.

Pensiamo che un emendamento in tal senso non possa essere respinto dalla Commissione, sia per le condizioni in cui si trovano tanti poveri coltivatori gravemente danneggiati, sia per il precedente creato dal Parlamento, che ha approvato, una dopo l'altra, tre leggi tendenti a diminuire i contributi previdenziali a carico degli industriali, per una spesa complessiva dello Stato di quasi 500 miliardi di lire.

Vorrei inoltre ricordare che nella legge n. 739 vi era una norma che consentiva agli E.C.A. di intervenire, mediante un finanziamento del Ministero dell'interno, in favore di contadini coltivatori diretti che si trovassero in particolari difficoltà economiche. Tale disposizione è stata ripresa nella legge n. 38 del 1964, ma viene ignorata dal disegno di legge in esame. Riteniamo che in esso si debba inserire un articolo che dia facoltà al Ministero dell'interno di finanziare gli E.C.A. affinché possano aiutare i contadini particolarmente colpiti da calamità.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti, che illustreremo meglio in sede di esame degli articoli. Tuttavia non possiamo non far presente che soltanto se il disegno di legge sarà modificato, in modo che possa offrire maggiore possibilità di aiuti ai contadini, il gruppo comunista sarà favorevole alla sua approvazione; altrimenti esprimerà la sua opposizione e forse si vedrà costretto a condurre la battaglia in sede di Assemblea plenaria.

ARMANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo le mosse dall'ultima dichiarazione fatta dall'onorevole Magno per sottolinearne il valore decisamente negativo. Di fronte all'urgenza di intervenire in favore di coloro che sono stati tanto duramente colpiti dalle tremende calamità verificatesi nei primi giorni di settembre, il trovare in speciosi motivi la giustificazione per bloccare l'*iter* del disegno di legge non depone certo a favore di una reale dimostrazione di buona volontà nei confronti delle categorie danneggiate. Anche noi abbiamo motivo di dire che lo stanziamento è insufficiente; basterebbe pensare alla mia provincia, la provincia di Udine, per ritenere che un intervento del genere non sarà certo sufficiente per soddisfare le urgenti necessità. Ma tra la paventata rimessione del disegno di legge all'Assemblea e la possibilità di intervenire subito, sia pure con mezzi inadeguati, ritengo che non si possa che scegliere la seconda strada, se veramente vogliamo il bene delle nostre popolazioni contadine.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulle gravi conseguenze dell'eccezionale ondata di maltempo verificatasi in settembre, che ha colpito zone ubertose, come la parte meridionale della provincia di Udine; alcune zone ne sono state addirittura sconvolte. Credo che la provincia di Udine, insieme con un'altra, detenga il triste primato della maggiore entità dei danni provocati alle strutture agricole; basti pensare che il comune di Latisana, sul quale è piombata l'onda del Tagliamento, provocando un'inondazione quale da un secolo non si verificava, ha subito danni alle strutture agricole per oltre tre miliardi di lire. È evidente che ciò determina la sconnessione totale di ogni attività agricola che si era andata creando in zone fino a quel momento molto ben sviluppate.

E purtroppo in quella circostanza, proprio della nostra famiglia dei coltivatori diretti, abbiamo avuto una gravissima perdita. Durante la piena un coltivatore diretto, Guglielmo Bianchini, che abitava nella zona di Paludo di Latisana, mentre lavorava nei campi unitamente alla moglie, con un trattore, è stato improvvisamente travolto dalla furia delle acque, ed a stento è riuscito a porre in salvo la moglie ed un'altra persona che era con loro. Rimase solo sul trattore fino a che una ondata più violenta se lo portò via. Forse riuscì ad aggrapparsi ad un albero poco discosto: certo è che per quattro ore consecutive lo udirono gridare aiuto, senza poter andare in suo soccorso; finché anche la sua voce si spense, né si è ancora riusciti a recuperare il suo corpo.

Ed io penso che questo lavoratore, che è veramente caduto sul lavoro debba essere motivo per noi per ricordare le tante altre vittime che non soltanto nel fisico, ma anche nel morale vengono provate da avversità di questa natura; ed è anche per queste ragioni che non possiamo impedire una rapida approvazione della legge.

Mentre invio alla memoria di questo nostro coltivatore diretto – e a suo figlio, valente dirigente della Sezione di Latisana dei coltivatori diretti – il mio commosso pensiero, ritengo che su questo esempio, su questa realtà noi dobbiamo impostare anche per il futuro quello che già in questa legge si sta prevedendo.

Ed infatti quando, all'articolo 2 si stabilisce che le disponibilità derivanti dall'autorizzazione di spesa per concorso negli interessi possono essere destinate anche a far fronte ad eventi che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della legge, mi sembra che questa disposizione costituisca il primo inizio della costituzione di quel fondo di solidarietà che abbiamo da più parti richiesto – e che la nostra parte ha da parecchio tempo periodicamente sollecitato – per cui possano essere consentiti al Ministero dell'Agricoltura interventi pronti e tempestivi.

Desidero soltanto soffermarmi sulla esigenza che questo Fondo di solidarietà – una legge che deve determinare una salvaguardia nella impostazione del lavoro di assistenza per quanti operano in agricoltura – possa essere veramente studiato in termini di sicurezza. Direi – a mio modesto avviso – che la soluzione migliore di questo problema non sta tanto nel garantire da parte dello Stato il risarcimento per la perdita dei prodotti travolti dalla furia delle acque o distrutti dalla grandine, quanto in una azione di prevenzione di queste avversità attraverso una forma di incentivazione, di aiuto, di compartecipazione da parte dello Stato nella preventiva assicurazione dei prodotti, in modo che si possa avere una garanzia – attraverso i normali canali – di un giusto compenso alle fatiche dell'agricoltore: compenso che lo Stato, a mio avviso, non può dare in forma totale.

Occorre l'intervento delle società di assicurazione; ed in questo senso, su sollecitazione della nostra organizzazione dei Coltivatori diretti, è stata approvata ieri in sede regionale una legge che contempla l'intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia – percentualmente e proporzionatamente in base all'entità dei terreni posseduti da piccoli, medi e grossi proprietari – nel pagamento della rata di assicurazione per il primo, il secondo e in certi casi anche per il terzo anno, in modo che si possano veramente diminuire le spese del coltivatore.

Guardiamo quindi al domani con questo spirito, di fronte al danno che si ripete periodicamente nelle nostre campagne, ma sorretti dalla volontà incrollabile dei coltivatori di riprendere in ogni caso la loro opera purché non manchi loro l'aiuto dello Stato che in questo caso è determinante. Infatti questa legge prevede degli interventi che debbono essere sottolineati con un senso di soddisfazione. Mi riferisco in particolare al prestito di esercizio a tassi agevolati per un periodo di cinque anni e senza eccessive bardature burocratiche da parte degli enti che devono erogare materialmente dette somme. Noi dobbiamo persuadere soprattutto i piccoli operatori economici dell'agricoltura ad aderire alle moderne forme di finanziamento; dobbiamo persuadere coloro che sono ancora legati al

passato e che, piuttosto di firmare una cambiale o accendere un'ipoteca rinunciano al mutuo, ad affrontare queste forme di finanziamento; mentre per parte sua lo Stato deve provvedere a prestiti di esercizio quinquennali evitando nei limiti del possibile che con richieste di avallo, garanzie e fidejussioni si blocchi l'efficacia della disposizione.

Un secondo intervento, molto opportuno, di questa legge è quello che riguarda la reintegrazione ai comuni ed ai Consorzi di bonifica, di quanto essi hanno perduto esentando i colpiti dalle alluvioni o dalla grandine, dopo il 1° settembre. Mi permetto sottolineare in modo particolare che i Consorzi di bonifica hanno, con molta sensibilità, immediatamente diramato le opportune disposizioni per evitare la riscossione delle rate scadenti in periodo successivo all'evento; ed in un secondo momento hanno anche chiesto che uno sgravio possa essere effettuato a favore di queste categorie.

Desidero inoltre formulare un'osservazione all'articolo 3; e cioè che quando parliamo di 200 milioni destinati all'ammortamento dei mutui accesi dai consorzi di bonifica fino all'ammontare delle rate per le quali è stato concesso lo sgravio, mi sembra si tratti di somme assolutamente impari a fronteggiare le spese, passate e presenti, riguardanti i consorzi di bonifica.

Per questo motivo, nel caso si intendesse intaccare la struttura attuale del disegno di legge, proporrei l'aumento dello stanziamento per l'ammortamento di mutui concessi da parte dei consorzi.

La terza osservazione è quella riguardante i contributi in conto capitale fino all'80 per cento, in particolare per quanto riguarda il ripristino delle strutture.

Per la verità è molto facile *a posteriori* essere qui a perorare questa impostazione. Voglio però ancora una volta ripetere che più che essere chiamati ad intervenire successivamente all'evento calamitoso per sanare le piaghe che si sono prodotte nel corpo vivo della nostra agricoltura, è necessario ed opportuno un intervento preventivo attraverso forme di difesa contro la grandine (atteso che qui si parla dei danni provocati dal luglio in poi) e attraverso forme assicurative aiutate e sostenute dallo Stato.

Certo è tuttavia che questi contributi in conto capitale fino all'80 per cento della somma, che è stata riconosciuta necessaria per il ripristino della coltivabilità dei terreni, per la ricostruzione e riparazione delle strutture fondiarie, per la ricostruzione delle scorte distrutte o inoperanti e per ridare capitali di conduzione alle nostre aziende, sono notevolmente desiderati.

Dalla mia provincia avevo sentito dei comitati di agitazione e comitati di alluvionati chiedere una legge speciale per Latisana, che è una delle zone più colpite dalle alluvioni del primo settembre. Ora non è che si sia sordi a questa esigenza, anzi la mia parte desiderebbe arrivare a questo, ma mi sembra che obiettivamente ed onestamente dobbiamo riconoscere che l'entità dei danni e la vastità dei terreni colpiti dalle alluvioni verificatesi dal luglio in poi è tale da rendere anacronistica e veramente fuori posto una legge speciale per Latisana.

Inoltre voglio chiedere al Governo, ed in particolare al Sottosegretario Antoniozzi, che nella ripartizione dei fondi si abbia presente la realtà in cui si trova la nostra zona, realtà che suggerisce al Governo di tenerla in doverosa considerazione.

A questo proposito credo di dovermi associare ad una richiesta fatta dall'onorevole Helfer, che vorrei ripetere (anche perché abbiamo una recente esperienza per quanto riguarda gli stanziamenti in favore dei consorzi di bonifica). Deve cioè essere chiaro (lo dico al Governo affinché ci dia una precisa assicurazione al riguardo): l'efficacia di questo provvedimento deve andare anche a beneficio delle regioni a statuto speciale.

Vorrei che a questo proposito non ci fosse ombra di dubbio. Non sembri superflua questa affermazione, dal momento che ho una esperienza recentissima, in base alla quale ho potuto constatare come, nonostante talune valide assicurazioni di organi autorevolissimi del ministero, nella ripartizione dei fondi del « superdecreto » per quanto riguarda i consorzi di bonifica del Friuli-Venezia Giulia, siano sorte diverse difficoltà nella stessa assegnazione.

Per quanto riguarda infine le cooperative, faccio presente che una soluzione al riguardo potrebbe essere raggiunta se all'articolo 2, nell'ultimo rigo del primo comma, accanto alle parole « a favore delle aziende agricole » si aggiungessero le parole « e delle cooperative ».

Senza entrare dettagliatamente nel merito, ricordo che ci sono delle cooperative costituite da coltivatori diretti che non possono funzionare, perché onerate da numerosi ed insopportabili gravami riguardanti opere, come ad esempio quelle dirette a costruire cantine sociali. Queste cooperative, mancando il pro-

dotto, non sono in grado di accollare su una parte soltanto di quanto hanno potuto raccogliere le spese di gestione.

Per quanto riguarda infine lo stanziamento che è stato disposto, anche se di per se è notevole, tuttavia appare del tutto insufficiente se raffrontato all'entità dei danni ed alla vastità delle zone. Ciò non toglie però che esso rappresenti uno sforzo che il ministero ha fatto e va facendo e di cui dobbiamo dare atto con viva soddisfazione.

Per la verità dobbiamo riconoscere che in questi ultimi tempi, in Commissione ed in Aula, abbiamo avuto la dimostrazione che il Governo finalmente ha compresa come sia indispensabile orientare la gran parte dei propri interventi verso il settore più bisognoso di un rinnovamento, che è quello agricolo. Tutte le leggi fin qui approvate ne sono una chiara testimonianza.

Non posso quindi che fare un formale elogio al Governo ed al suo rappresentante che è qui presente, chiedendo che si continui in questo atteggiamento di particolare attenzione ai problemi dell'agricoltura, non solo ovviamente da parte del ministero interessato, ma da parte del Governo tutto.

Concludo, invitando la Commissione a dare la sua collaborazione affinché il provvedimento venga celermente approvato, evitando ogni forma di ostruzionismo che non farebbe altro che arrecare grave danno alla categoria che vogliamo aiutare.

PREARO. Ritengo doveroso ringraziare il Governo, il Ministro per l'agricoltura ed il Ministro per le finanze per la tempestività con cui hanno predisposto i provvedimenti in soccorso dei nostri agricoltori e dei nostri coltivatori colpiti dalle avversità.

Purtroppo è già la seconda volta nel 1965 che il Governo deve intervenire con leggi dirette a finanziare la legge 21 luglio 196, n. 739.

Riferendomi poi alla legge approvata nel luglio scorso, devo ringraziare gli ispettorati agrari e gli uffici tecnici erariali che, su disposizioni precise dei due dicasteri (agricoltura e finanze), hanno fatto con rapidità gli accertamenti dei danni subiti dalle aziende (danni talvolta superiori al 50 per cento). Tale rapidità è dimostrata dalla celere pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle indicazioni relative alle zone colpite, circoscritte e delimitate.

Gli uffici tecnici erariali hanno, con la loro attività, provveduto a far sì che, fin dal mese di agosto, non si pagasse l'imposta e la sovraimposta fondiaria. Le rate di agosto e di ottobre, difatti, non sono state pagate in quelle zone in cui il danno ha superato il 50 per cento dell'intera produzione. Nella località, in cui il danno stesso non ha colpito l'intera superficie del comune, si stanno facendo gli accertamenti, relativamente alle partite catastali eventualmente interessate per il rimborso delle imposte fondiarie.

Anche gli istituti di credito fondiario fanno del loro meglio. Certo che vi è tutta una lunga prassi da seguire, prima di provvedere alla distribuzione dei prestiti stabiliti dalla legge di cui trattasi.

A questo punto, vorrei richiamare l'attenzione del Presidente su quella che ritengo sia una lacuna della legge del 26 luglio 1965, n. 969. Infatti, mentre è esplicita nello stabilire aiuti ad aziende singole, non parla assolutamente delle cooperative. Tutti sanno che nelle zone colpite dalle calamità, esistono numerose cooperative: cantine sociali, centrali ortofrutticole, oleifici, ecc., costruiti in questi ultimi anni, i quali purtroppo si vedranno consegnare quest'anno i prodotti in quantità ridottissima. Nella mia provincia, tanto per portare un esempio, le cantine sociali riceveranno una percentuale di prodotti nell'ordine del 10 o del 15 o del 20 per cento delle loro capacità. Dette cooperative hanno dei gravi impegni con le Banche per interessi passivi, mutui ecc., nonché, evidentemente, le spese di gestione, che continuano ad essere quelle che sono, anche quando la cantina ha poco lavoro. Non è pensabile, infatti, il licenziamento del direttore della cooperativa, o del personale specializzato, o degli operai stessi.

Detti oneri sono noti ai soci i quali si preoccupano della situazione; anzi, quelli che hanno salvato la produzione sono titubanti e incerti se conferire il prodotto perché temono di dover sostenere da soli il peso degli oneri sopra indicati, poiché per statuto le stesse spese vanno caricate sul prodotto consegnato. Poiché siamo in sede di approvazione di un nuovo disegno di legge, uguale a quello del 26 luglio scorso, n. 969, mi permetto di proporre l'aggiunta dopo l'articolo 1, dell'emendamento che assieme ad altri colleghi ho presentato.

Un altro provvedimento che mi permetto di segnalare a favore delle cantine sociali, è l'erogazione del concorso sugli interessi previsti dall'articolo 21 del Piano verde, relativamente alla produzione degli anni 1963 e 1964.

Ringrazio nuovamente il Ministro per l'agricoltura ed il Governo, per quanto hanno fatto e stanno facendo a favore dei produttori gra-

vemente danneggiati dalle avversità atmosferiche, e mi auguro che questo disegno di legge entri in applicazione al più presto possibile.

MONASTERIO. Già altri colleghi della mia parte hanno mosso delle serie critiche al disegno di legge che viene proposto alla nostra approvazione. Io vorrei soprattutto intrattenermi su quella che ritengo essere la lacuna più grave del provvedimento, lacuna che si connette alla questione dei mutui quinquennali.

Nessuna modifica, infatti, alle leggi vigenti viene proposta nel disegno di legge di cui trattasi, al fine di garantire finalmente la corresponsione di tali mutui a coloro i quali ne hanno più bisogno; a coltivatori diretti, coloni, mezzadri, compartecipanti.

I colleghi ricorderanno come detto argomento sia stato ampiamente affrontato nel marzo, in sede di discussione della legge n. 2018, allorché io ebbi a riferire alcuni gravi episodi relativi al modo con cui i mutui stessi sono corrisposti e sul fatto che, in pratica, questi ultimi non vengono quasi mai concessi ai coltivatori diretti ed ai mezzadri. Ricordo che in quella discussione generale mi precedette, anche con elementi concreti di esperienza, nelle considerazioni che poi svolsi, il collega onorevole Scarascia.

Come stanno le cose? Vorrei richiamare, brevemente, alcuni dati che io ebbi modo di illustrare nella seduta del 10 marzo scorso. Da esperienze fatte in varie province, e particolarmente in quella nella quale svolgo in preminenza la mia attività, la provincia di Brindisi, risulta che la gran parte dei mutui non viene corrisposta ai coltivatori diretti ed ai mezzadri.

Coltivatori diretti e mezzadri sono venuti da me lamentando che, pur avendo l'ispettorato dell'agricoltura dato il benestare per la concessione dei mutui, una volta fatto capo alle banche, avevano trovato – nella generalità dei casi – una risoluta ostilità. Perché? Le banche richiedono garanzie, a copertura del credito, le cui forme, generalmente, sono quelle che ora ricorderò. Il primo tipo di garanzia comporta la stipulazione di un contratto per la costituzione del privilegio convenzionale sui prodotti, stipulazione che è strettamente collegata alla richiesta di un'assicurazione contro gli incendi, i furti e la grandine, accensione di ipoteca sul fondo, offerta di congrue fidejussioni.

In occasione della seduta già ricordata, io ebbi modo di citare un caso assai preciso, relativo ad un contadino, certo Cosimo Chiriatti, coltivatore diretto, proprietario all'incirca di due ettari, che aveva chiesto un mutuo di 120 mila lire. La banca gli disse esplicitamente che condizione per ricevere tale mutuo era quella di provvedere ad un'assicurazione per cinque anni, nel modo già indicato. Sulla base dei calcoli fatti si arrivò alla seguente conclusione: l'assicurazione stessa avrebbe comportato una spesa annua di 38.500 lire (192.500 per cinque anni). Cioè, per ottenere un mutuo di 120 mila lire quel contadino doveva affrontare una spesa di assicurazione di circa 200 mila lire!

Mi recai personalmente al Banco di Napoli, ma non ottenni niente; è condizione imprescindibile per la stipulazione del contratto di privilegio convenzionale, secondo direttive precise della sede centrale del Banco di Napoli, la contrazione dell'assicurazione. A queste condizioni ogni possibilità di credito ai coltivatori diretti (per non parlare dei mezzadri, che non possono offrire la garanzia di una proprietà) è sbarrata.

Il secondo tipo di garanzia richiesto dalle Banche consiste nell'iscrizione di un'ipoteca sul fondo. Come si comprende, nessun coltivatore diretto sarà disposto, per ottenere un credito di 120 mila lire, a far gravare il proprio fondo da ipoteca. Oppure le Banche richiedono fidejussioni, difficilmente ottenibili e comunque onerose; le fidejussioni inoltre sono per coloni e mezzadri motivo di assoggettamento al proprietario terriero fidejussore.

Nel corso di quella discussione trovammo un'ampia comprensione dei motivi di preoccupazione che avevamo esposto. Tali preoccupazioni hanno avuto successivamente una documentazione veramente clamorosa. Reputai doveroso chiedere, con una interrogazione al Ministro per l'agricoltura, come erano stati distribuiti i mutui quinquennali per i danni subiti nel periodo tra il 1° marzo 1962 e il 15 marzo 1964, nella provincia di Brindisi, per classi d'importo degli stessi; si distinguevano mutui fino a 200 mila lire; mutui da 200 mila lire e mezzo milione; mutui al di sopra di mezzo milione. Il Ministro per l'agricoltura mi ha dato questa risposta sconcertante: i mutui sono stati distribuiti nel modo seguente: mutui fino a 200 mila lire (che sono i mutui che può chiedere un coltivatore diretto con un appezzamento di terreno non molto esteso), 10, per un totale di 1 milione e 620 mila lire; mutui da 200 mila lire a mezzo milione, 20, per un totale di 6 milioni e 40 mila lire; mutui per importi supe-

riori al mezzo milione di lire, 51, per un totale di 127 milioni e 830 mila lire.

Non credo vi possa essere un documento più eloquente di questo per dimostrare che i mutui quinquennali servono solo alla grande proprietà terriera, sporadicamente alla media proprietà e solo in lievissima misura alla piccola proprietà.

Un provvedimento come quello in esame, che si basa essenzialmente sui mutui, che proietta nell'avvenire come provvidenza a carattere permanente solo i mutui, insieme con lo sgravio dalle imposte, non è fatto per coloro che più hanno bisogno dell'aiuto dello Stato, ma per ben altri.

ARMANI. Contesto l'affermazione del collega, secondo la quale un'azienda che chiede un mutuo di un milione è necessariamente una grande azienda.

MONASTERIO. L'onorevole Armani dimentica che i dati da me esposti si riferiscono alla provincia di Brindisi, le cui terre sono coltivate a vigneto; i coltivatori diretti hanno sempre appezzamenti di terreno di uno o due ettari. Non si tratta quindi di grandi aziende.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. I dati esposti non dimostrano quanto l'onorevole Monasterio afferma. Abbiamo i dati di applicazione della legge relativi all'anno scorso; essi danno in media questi dati statistici: l'80 per cento di mutui è stato destinato a piccole aziende, il 15 per cento alle medie aziende, l'1 o il 2 per cento alle grandi aziende. Non si tratta quindi dell'entità dei mutui, ma della quantità di piccole aziende che chiedono mutui al di sopra di una determinata cifra.

MONASTERIO. I dati trovano conferma nell'esperienza pratica che ho potuto fare: quasi tutti i coltivatori diretti hanno chiesto mutui di importo minimo, perché si preoccupano di non poter affrontare il pagamento rateale. Comunque sia, la questione delle garanzie resta. Vorrei precisare che nella provincia di Brindisi tali garanzie vengono richieste ai coltivatori diretti, ma non ai grandi proprietari terrieri.

Non è fuori luogo ricordare che in occasione della discussione che si svolse nel marzo di quest'anno, affrontammo il problema delle garanzie e presentammo un emendamento al fine di assicurare quelle garanzie che le banche richiedono e che coltivatori diretti e mezzadri non possono offrire. Il Ministro Ferrari Aggradi pose in evidenza le difficoltà esistenti per l'accoglimento del nostro emendamento, che tendeva ad estendere il fondo interbancario previsto dal Piano verde anche a questo tipo di mutuo; affermò che avrebbe preso contatti con il Ministro per il tesoro al fine di superare queste difficoltà. Il Ministro si dichiarò anche disposto a discutere la questione con l'apposita Commissione di studio, nominata in seno alla nostra Commissione (Commissione che fu nominata ma mai convocata).

I colleghi presenti a quel dibattito ricorderanno l'intervento dell'onorevole Scarascia, che mise in evidenza il vivo malessere diffuso tra i contadini.

Credo che il Ministro per il tesoro non si sia preoccupato molto di risolvere questo problema, poiché un'interrogazione da me presentata ad aprile non ha avuto ancora risposta.

In queste condizioni, onorevoli colleghi, lasciare la legge così com'è significa perpetuare questo sistema per il quale ai coltivatori diretti vengono soltanto conferiti margini discutibili delle somme che noi stanziamo per la corresponsione di mutui quinquennali. Ecco perché abbiamo presentato un emendamento, e torneremo a discutere delle questioni in sede di illustrazione dell'emendamento stesso, ma in termini soltanto tecnici, restando ben chiari fin da ora gli elementi politici che ci inducono alla presentazione dell'emendamento. Noi allora proponemmo l'estensione – come già accennato – della garanzia del fondo interbancario a questo tipo di mutui. Ci fu risposto, fra l'altro, dal Ministro per l'agricoltura che il Fondo interbancario riguarda la gestione per operazioni di miglioramento fondiario. Non so fino a che punto vi siano differenze sostanziali tra i mutui in applicazione di questa legge e quelli per miglioramenti fondiari. Qui si tratta di mutui che devono migliorare le condizioni di terreni i quali sono stati gravemente danneggiati da calamità atmosferiche. In ogni caso si tratta sempre di un'operazione di miglioramento fondiario, sia pure partendo da una situazione che è divenuta abnorme in circostanze eccezionali.

Noi riteniamo che l'emendamento da noi preannunziato possa essere esaminato ed approvato dalla Commissione, come elemento che noi reputiamo essenziale per poter correggere uno dei difetti più gravi di questa legge e fare in modo che i mutui vengano realmente corrisposti a coloro che ne hanno più bisogno.

FRANZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Abbiamo presentato anche noi degli emendamenti al primo articolo e ad alcuni di quelli successivi, ed è ovvio che ci ripro-

mettiamo eventualmente di illustrarli in sede di esame e discussione dei singoli articoli.

Non ho nulla da aggiungere all'illustrazione, fatta dall'onorevole Prearo, dell'emendamento riguardante il problema delle cooperative. Per quanto riguarda invece il problema generale di cui al disegno di legge in esame, mi riservo di presentare al momento opportuno un ordine del giorno per esprimere le nostre intenzioni.

Mi si consenta subito, tuttavia, una brevissima considerazione di carattere generale, anche a nome dei deputati piemontesi presenti in questa Commissione: stupisce il fatto che nella relazione ministeriale quando si parla di regioni colpite, si accenni solamente al Veneto, al Friuli e alla Venezia Giulia, e non si parli invece delle zone del Piemonte colpite da violente grandinate e da altre calamità naturali.

Non vorrei che l'esclusione del Piemonte dalla relazione che accompagna il disegno di legge preludesse alla sua esclusione dai beneficî della legge stessa, e tengo fin d'ora a dichiarare che noi ci opporremmo ad una tale impostazione.

Per quanto riguarda il periodo, si potrebbe fare in proposito una lunga dissertazione; ma è evidente che noi vorremmo che non ci fosse alcuna discontinuità nell'applicazione delle provvidenze, tra quelle in atto e quelle previste dalla nuova legge. Di qui il nostro emendamento tendente a sostituire, all'articolo 1, alla dizione: « ...eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° settembre 1965... », la dizione: « ...eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965... ». Così avremmo la sicurezza che nessun periodo rimane scoperto. Può sembrare un emendamento formale, ma il suo contenuto in effetti è sostanziale.

Per quanto riguarda il problema delle garanzie, esiste un Comitato di cui io faccio parte e alle riunioni del quale vorrei fosse presente il Governo in persona del Ministro o di un Sottosegretario. Infatti, da più parti, compresa la nostra, viene continuamente sollevata la questione delle garanzie per il credito di miglioramento fondiario. Il discorso potrebbe essere allargato a questa legge. Ritengo pertanto opportuno che questo comitato venga convocato e ad esso partecipi un rappresentante del Governo, in modo che in quella sede possano venir affrontati tutti i problemi relativi a questo importante argomento.

MONASTERIO. Cosa propone l'onorevole Franzo ai fini di questa legge?

FRANZO. Ai fini di questa legge, tuttavia, non allargherei il discorso, pur di arrivare subito alla sua approvazione.

Per quanto riguarda invece il grosso problema del fondo di solidarietà contro le calamità, anche noi abbiamo presentato – nella passata legislatura e non l'abbiamo ripresentato ancora in questa (non perché il problema sia stato accantonato, ma perché riteniamo che il Governo debba assumere delle iniziative proprie) – un progetto. Vi sarebbe inoltre un'altra possibilità, nell'attesa di un progetto governativo sul fondo di solidarietà; e sarebbe quella di esaminare il problema dello stanziamento di una determinata cifra, ragguagliata a tutti gli stanziamenti che i vari Governi democratici hanno fatto nell'ultimo decennio in ordine a contributi e provvidenze per i danni arrecati da calamità naturali. Il problema di uno stanziamento permanente esiste – anche se il Governo in genere agisce con tempestività al verificarsi di questi casi – perché proprio questa tempestività potrebbe venire un giorno a mancare per causa di forza maggiore (crisi governativa, od altro). Le provvidenze nel mondo agricolo rivestono sempre un carattere di urgenza, dato l'incombere dei fattori stagionali, e noi dobbiamo non soltanto pensare a dare i contributi ai coltivatori, ma anche a fare in modo che essi siano prontamente realizzabili con strumenti adatti anche sul piano dell'applicazione concreta.

Condenserò tutte queste mie osservazioni in un ordine del giorno che presenterò per chiedere o che sia reso permanente ed automatico il meccanismo oppure che sia costituito un fondo di solidarietà.

Per quanto riguarda il fondo, sono del parere che sia giunto il momento di realizzarlo; anche se devo aggiungere che il nostro Paese sarebbe il primo ad attuare una simile provvidenza, in quanto da studi comparati da noi svolti è risultato che un tale strumento manca sia nei Paesi di oltre cortina che in quelli capitalistici. Con tale fondo peraltro si verrebbe a dare una certa tranquillità ai nostri produttori.

Concludo pregando la Commissione di voler accogliere il mio ordine del giorno, di cui ho preannunziato l'impostazione.

GOMBI. Vorrei che l'ordine del giorno preannunziato dall'onorevole Franzo, venisse concordato, in quanto in linea di massima è stato condizionato dalla nostra richiesta e viene incontro alla sollecitazione che abbiamo fatto, la quale appunto poneva come una delle condizioni, per lo svolgersi rapido e costruttivo

del nostro dibattito, l'accettazione di questo punto fondamentale.

Sono convinto infatti che è molto facile superare quello che ci divide. È necessario togliere l'« alternativa » che si intravvede nelle parole del collega Franzo, ed è necessario che l'ordine del giorno sia accompagnato dall'impegno preciso della Commissione affinché la discussione sul fondo di solidarietà avvenga ad una distanza ravvicinata e fissata nei giorni.

IMPERIALE. Riallanciandomi a quanto detto nel suo intervento dall'onorevole Franzo, penso anch'io che sia giunto il momento di realizzare questo fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche, anche se nulla di simile attualmente si riscontra nel resto del mondo. È opportuno ed indispensabile che una tale misura venga presa dal nostro Paese, anche in relazione a quella politica di piano che stiamo impostando, se effettivamente desideriamo porre il problema in un quadro più ampio e generale. Se è vero che tutti gli altri settori, ed in particolare quello industriale, sono garantiti, protetti ed agevolati, è vero anche che tali garanzie dovranno essere estese al settore dell'agricoltura.

L'agricoltura è soggetta a tutte le speculazioni; e, specialmente per le categorie minori, non vi sono possibilità di conseguire determinate garanzie.

La questione del credito in agricoltura è stata molte volte dibattuta, ma sempre si è finito per rimandarla. Oggi è maturato il tempo per affrontare questo problema, considerando che la possibilità del credito è quasi un'utopia specie in riferimento alle cooperative di piccoli coltivatori.

L'agricoltura, che in definitiva è la spina dorsale dell'economia nazionale, deve essere aiutata al pari degli altri settori. Oggi è invece succube delle attività industriali. L'agricoltore è costretto ad acquistare le macchine, i concimi, gli anticrittogamici, gli anti-parassitari senza poter entrare nel giuoco per la determinazione dei prezzi, dovendo pagare quello che le industrie fissano come prezzo dei loro prodotti.

Speriamo che quanto prima si giunga ad una concreta difesa dell'agricoltura, specialmente delle categorie più modeste.

Il settore dei campi, onorevoli colleghi, paga sempre le tasse, mentre le altre categorie non sempre fanno il loro dovere nei confronti della società. I terreni, le colture, le case si vedono; le altre cose, invece, difficilmente si scorgono ed altrettanto difficilmente possono essere tassate adeguatamente.

In campo agricolo noi non siamo riusciti ancora ad affrontare questi annosi problemi, a venire incontro a quelli che sono i bisogni più pressanti degli agricoltori del nostro Paese. È indispensabile che si agisca con coraggio. Continuando lungo la strada che stiamo percorrendo, non arriveremo mai ad eliminare il divario esistente fra regione e regione, fra classe sociale e classe sociale, fra i diversi settori della vita economica italiana.

Se non garantiremo il coltivatore, specialmente il piccolo coltivatore, se non risolveremo problemi che ormai da lungo tempo stanno sul tappeto, il divario esistente finirà con l'essere accresciuto, anziché diminuito.

Noi sappiamo che ogni anno, in Italia, si verificano calamità naturali; sappiamo che, ogni anno viene distrutto il 35, il 40 e anche il 50 per cento del prodotto. Orbene queste ricchezze distrutte debbono essere garantite dalla solidarietà nazionale, per garantire contemporaneamente il lavoro dei nostri contadini.

Il collega Stella in una delle ultime riunioni di Commissione, ricordò gli ingentissimi danni che si verificano a causa della siccità. Non comprendo perché la siccità debba essere considerata diversamente dalle altre calamità naturali. Essa, ogni anno, specialmente nell'Italia meridionale, procura ingenti danni e distrugge il lavoro di tanti contadini.

Vi è inoltre la questione del credito che, come dianzi detto, deve essere risolta in modo decisivo; diversamente, non daremo agli agricoltori il coraggio di continuare la battaglia.

Il fondo di solidarietà, non deve essere considerato un'opera di carità a favore dei coltivatori; ma, mediante sforzi particolari, e sacrifici anche di altri settori che sono stati per il passato particolarmente favoriti, una realizzazione indispensabile, capace di affrontare le gravi esigenze del settore dei campi. Attraverso tale fondo daremo una garanzia al lavoro ai coltivatori, forniremo un sostegno alla loro azione e li garantiremo dei danni considerevoli che ogni anno calamità naturali ed avversità atmosferiche loro arrecano.

Pertanto è assolutamente necessario che si affronti il problema nella sua interezza, lasciando un po' il posto delle parole ai propositi. Si perverrà in tal modo a dare nuovo coraggio agli operatori dei campi che hanno sempre sostenuto col loro lavoro e i loro sacrifici l'economia del Paese.

MENGOZZI. Molto brevemente, per non far mancare, innanzi tutto, un atto di solidarietà di un parlamentare di una regione non colpita dalle ultime calamità alle altre re-

gioni, agli altri parlamentari interessati a questo nuovo intervento legislativo; e poi, per spezzare anch'io una lancia in favore di quello che ormai non è che un motivo ricorrente nelle ultime discussioni parlamentari, ossia il fondo di solidarietà. A me pare, cioè, che il brevissimo spazio di tempo intercorso tra la legge del luglio 1965 e quella che oggi viene proposta dal Governo, se da un lato testimonia la tempestività con la quale quest'ultimo affronta il problema stesso, dall'altro rende assolutamente indilazionabile la necessità di inquadrare in modo organico la intera situazione, affinché si possa giungere, come preannunziato dallo stesso Ministro, alla creazione di un congegno automatico, effettivamente funzionante, che possa liberare anche il Parlamento da questo ricorrente impegno.

D'altra parte, io penso che sarebbe estremamente importante e significativo che si affrontasse il problema stesso al di fuori di un'urgenza immediata, senza cioè l'eventuale spinta di un evento nei confronti del quale noi, come questa volta, come ogni volta, si sia chiamati a provvedere con fretta.

Io vorrei perciò invitare anche i colleghi dell'opposizione a lasciar cadere certe loro giuste pretese di modificare e migliorare questo disegno di legge. A me pare infatti che, se avessimo l'impegno del Governo ad affrontare entro brevissimo tempo, e comunque al di fuori del verificarsi di un nuovo evento che purtroppo dobbiamo tutti mettere fra le cose possibili, il problema della creazione di un fondo di solidarietà o, comunque, di un congegno automatico che tenga conto di questo puntuale impegno del Governo (che ha ormai le dimensioni di un impegno finanziario, con una media, grosso modo, che potrebbe essere vicina al fabbisogno annuale da riportarsi in bilancio), noi potremmo far cadere questi eventuali miglioramenti, lasciando il testo così com'è, e rinviando una più ampia ed approfondita discussione su tutti gli aspetti che si vogliono innovare al momento in cui discuteremo del disegno di legge che ci auguriamo possa essere presentato entro il più breve tempo possibile.

DELLA BRIOTTA. Desidero esprimere a nome del mio gruppo parere favorevole alla approvazione del disegno di legge. Concordo con l'opinione enunciata da colleghi di diverse parti politiche circa la necessità di creare un congegno automatico di intervento per le calamità, al fine di togliere a questi interventi quelle caratteristiche caritative, da ente comunale di assistenza, che non permettono assolutamente di risolvere i problemi dell'agricoltura.

OGNIBENE. Mi sembra che dalla discussione sorta intorno a questo disegno di legge emerga chiaramente la consapevolezza, in tutte le parti politiche, della necessità di fare qualche cosa che vada oltre quanto è stato fatto con il rifinanziamento della legge n. 739. La mia parte politica, intervenendo nella discussione generale, non ha affermato di voler rinunciare a migliorare la situazione in questa occasione, come è doveroso fare. Affermiamo che occorre un congegno automatico come strumento permanente, ma questo non dev'essere ottenuto rendendo permanentemente operanti le disposizioni attuali, in quanto esse sono state oggetto di varie critiche, ma con una nuova legge.

Per questo motivo riteniamo opportuno chiudere questa discussione con l'impegno preciso di fissare i tempi di sviluppo degli elementi contenuti nelle proposte di legge pendenti dinanzi a questa Commissione, che si riferiscono alla costituzione di un fondo nazionale di solidarietà. Occorre esaminare il criterio di formazione di questo meccanismo di gestione e di utilizzazione dei mezzi finanziari stanziabili.

La mia parte è comunque disponibile per favorire una sollecita approvazione della legge, rivedendo quindi la posizione già in precedenza espressa, perché sul fondo di solidarietà si fissino impegni chiari e definitivi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

RADI, *Relatore*. Ho ascoltato con molto interesse i numerosi interventi e non posso non raccogliere quella che mi è parsa una richiesta precisa di tutte le parti politiche, la definizione cioè urgente del problema di un intervento automatico, da attuare tempestivamente ogni volta che si registrino distruzioni o perdite, causate da avversità atmosferiche o da calamità naturali.

Vorrei ricordare che all'inizio della relazione io stesso avevo sottolineato, in termini estremamente chiari, questa esigenza. Vorrei aggiungere che nel momento in cui il Governo pensa di dare inizio ad una politica di ampio respiro, basata su previsioni a media scadenza, sarebbe veramente grave errore non tenere conto di questi fenomeni che possono duramente colpire la struttura produttiva del Paese. D'altra parte, l'esperienza di questi ultimi anni dimostra chiaramente che il Governo si è trovato ripetutamente costretto ad intervenire con provvedimenti varati sotto la

pressione di un'urgenza che non ammetteva dilazioni.

Dal 1960 ad oggi il Parlamento ha approvato ben sei provvedimenti del genere: la legge 21 luglio 1960, n. 739; la legge 20 ottobre 1960, n. 1274; la legge 25 gennaio 1962, n. 11; la legge 14 febbraio 1964, n. 38; la legge 6 aprile 1965, n. 351; la legge 26 luglio 1965, n. 969.

In cinque anni questo è il settimo provvedimento che la Commissione agricoltura discute.

Per la soluzione organica e definitiva del problema ritengo non sussistano ragioni di principio da superare; lo dimostra il fatto che ogni parte politica ha già presentato in merito una precisa proposta di legge. Lo dimostra anche il fatto che per il settore dell'industria (se è vero che il provvedimento di un intervento automatico non riguarda solo il settore agricolo, ma anche altri, come quello dell'industria o quello dei lavori pubblici) la legge 13 febbraio 1952, n. 50, risolve in modo organico il problema di un intervento automatico per la ricostituzione delle strutture produttive e la ripresa del ciclo produttivo per quanto concerne le attività industriali e artigianali.

Se vogliamo essere chiari, dobbiamo dire anche che non sussistono serie ragioni finanziarie, visto che ogni anno il Governo, sia pure all'ultimo momento, è intervenuto con i mezzi necessari per sanare le gravi situazioni determinate da avversità atmosferiche.

Dobbiamo evitare inaccettabili sperequazioni e diversità di trattamento in periodi diversi ma vicini e dobbiamo rispettare il Parlamento, che non può essere chiamato sempre a decidere sotto la pressione e l'incalzare degli eventi. Il problema può essere studiato ed affrontato entro breve tempo, e il Relatore si permette di proporre che il Comitato ristretto già costituito – opportunamente modificato ed integrato – entro il mese di febbraio possa riferire alla Commissione agricoltura, presentando le sue conclusioni. Non mi nascondo le difficoltà, perché dalla lettura attenta dei testi già presentati risulta evidente una diversa impostazione, come è evidente il contrasto tra il contenuto dell'uno e dell'altro provvedimento; però è bene che questa battaglia si faccia una volta per sempre, e il problema venga in modo organico definitivamente risolto.

Mi ero permesso di richiedere al Sottosegretario – come materiale da consegnare al Comitato ristretto per i suoi lavori – una documentazione precisa sull'applicazione della legge n. 739, per la quale possiamo contare ormai su di una esperienza quinquennale. Avrei desiderato conoscere – signor Sottosegretario – in termini più dettagliati di quanto lei stamattina per ragioni di tempo abbia potuto fare – le somme erogate, i tempi relativi agli interventi, le categorie che hanno beneficiato degli interventi stessi previsti dalla legge n. 739. Ciò allo scopo di non fare una critica generica, bensì di studiare sulla base di elementi concreti e di una documentazione precisa le procedure e gli strumenti – per ciò che riguarda la soluzione organica e definitiva del problema – che assicurino la tempestività e l'efficacia degli interventi nel caso di avversità atmosferiche o di calamità naturali.

Dovrei ora entrare nel merito di alcuni problemi, ma preferisco farlo in sede di discussione dei singoli articoli.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A me pare che la replica del Relatore, onorevole Radi, rappresentando un po' la sintesi di alcune istanze fondamentali discusse durante lo svolgimento dei lavori relativi al presente disegno di legge, richieda alcune precisazioni ed alcune informazioni di dettaglio, perché in sostanza – salvo particolari proposte che si riferiscono a diversi articoli del provvedimento che potremo esaminare e discutere in sede di esame degli articoli stessi – mi sembra che una discussione piuttosto ampia si sia fatta in questi giorni sulla validità del documento che è stato ripresentato all'attenzione del Parlamento, e quindi sulla applicazione della legge n. 739 e leggi conseguenti collegate.

Ed allora vorrei formulare alcune osservazioni sul concetto informatore che ha presieduto alla presentazione di questo provvedimento, senza esimermi dal dire – con riferimento all'ultima parte dell'intervento dell'onorevole Radi – che nel momento in cui la Commissione, attraverso il suo Comitato ristretto, avendo concluso i propri lavori (si è parlato di alcuni mesi), presenterà delle proposte concrete, saremo qui ad esaminarle con la maggiore possibile attenzione ed esprimeremo il pensiero del Governo sulle conclusioni stesse che oggi non possiamo effettivamente conoscere. Ciò per confermare tutta la nostra buona volontà, espressa peraltro anche in Aula durante la discussione delle 57 interpellanze ed interrogazioni, quando abbiamo assicurato la nostra collaborazione in sede di esame di proposte concrete. La nostra posizione non è negativa, ma possibilista, e va riferita al concreto contenuto delle proposte stesse, tenendo anche presente la possibilità – da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste – di esprimere un pensiero con-

creto in connessione evidentemente a più ampie esigenze riferite ad altri settori; perché non si tratta solamente di problemi finanziari, ma di impostazioni più ampie che riguardano appunto anche altri settori.

MENGOZZI. Vorrei chiedere al Sottosegretario se il Governo parteciperebbe ai lavori del Comitato ristretto.

FRANZO. In pratica i comitati sono due. In passato il Presidente Sedati ha costituito una Commissione per il problema del credito. Poi in un secondo tempo, quando si discusse il problema del fondo di solidarietà, si costituì un'altra Commissione, che non ha nulla a che fare con la prima.

PRESIDENTE. Evidentemente il Sottosegretario si riferisce a quella relativa al fondo di solidarietà.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La maggior parte delle richieste si riferisce al fondo di solidarietà. Quando il Comitato avrà rese note le proprie conclusioni, noi le esamineremo ed esprimeremo il nostro parere.

GOMBI. Faccio presente che l'onorevole Mengozzi ha chiesto se il rappresentante del Governo prenderà parte ai lavori del Comitato. È indispensabile che si risponda positivamente a queste richieste.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Noi preferiamo esaminare i risultati del lavoro del Comitato. Comunque ci riserviamo di decidere la prossima settimana.

L'onorevole Radi, nel suo intervento, pronunziato nella prima seduta, ha espresso una opinione positiva nei confronti di questo provvedimento, pur facendo diverse considerazioni di varia natura, che esamineremo più attentamente allorché si passerà all'esame dei singoli articoli.

L'onorevole Radi ha altresì ribadito come sia indilazionabile un provvedimento organico e definitivo, che preveda meccanismi tecnici e finanziari di pronto intervento, onde evitare che il Parlamento sia costretto a legiferare ogni qual volta si presentino eventi calamitosi.

Circa poi l'istituzione di un fondo di solidarietà nazionale richiesta dall'onorevole Gombi, per il fatto che la legge n. 739 non offrirebbe provvidenze sufficienti e tempestive a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità ed avversità atmosferiche, è da tener presente che tale legge contempla per i danni in questione tre tipi di intervento:

a) il primo riguarda la concessione di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie e la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate e distrutte, nonché per la ricostituzione di capitali di conduzione che non trovino reintegro e compenso per effetto della perdita del prodotto e del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti;

b) il secondo riguarda la concessione di credito agevolato a quelle aziende che abbiano subito la perdita nella produzione;

c) il terzo si riferisce alla concessione dello sgravio dalle imposte, dalle sovrimposte e dalle addizionali, qualora si sia verificata la perdita di almeno la metà del prodotto. In sostanza il concetto informatore della legge n. 739 è di agevolare la ripresa della efficienza aziendale sia attraverso sussidi a fondo perduto (ove il danno interessi le strutture e i mezzi tecnici) sia mediante credito agevolato a medio termine e sgravio fiscale (ove il danno interessi la produzione, cioè i frutti pendenti).

Questo indirizzo normativo, che si inquadra in un contesto più ampio che è quello degli ultimi anni, trova spiegazione nel principio secondo cui l'intervento pubblico, che nel caso specifico va riguardato come un atto di solidarietà nei confronti dell'iniziativa privata, deve essere graduato e qualificato in relazione alla natura e alla intensità del danno. Per tale motivo, mentre è prevista la partecipazione finanziaria dello Stato nelle spese che l'imprenditore deve sostenere per riparare i danni sofferti dai capitali fondiari e di dotazione, anche per la ricostituzione dei capitali di conduzione, è invece prevista una diversa forma d'intervento (credito e sgravio fiscale), atta a consentire all'imprenditore di affrontare con minore sacrificio la conduzione aziendale, quando l'evento abbia colpito i prodotti e le colture in atto.

A nostro avviso, malgrado le critiche rivolte, la legge n. 739 si è dimostrata uno strumento valido, anche se perfettibile, per interventi da attuare in via sistematica nei casi eccezionali di avversità e calamità naturali in agricoltura.

Le critiche rivolte a questa legge nascono in gran parte dalla convinzione che lo Stato possa farsi carico dei normali rischi agricoli, che possono e devono invece essere coperti dalle normali forme assicurative. L'intervento dello Stato deve limitarsi ai casi eccezionali di avversità che sono i soli a giustificarlo, ed a questo scopo risponde con sufficienza la legge n. 739.

Non possiamo quindi, per ora, che raccomandare l'approvazione di questo provvedimento che è impostato sulla base di quella legge.

Per quanto riguarda poi le critiche mosse alla tempestività degli interventi, non ci sembrano interamente fondate le osservazioni fatte da alcuni colleghi.

A questo proposito citiamo la procedura di formazione e di applicazione della legge 26 luglio 1965, n. 739, che ha avuto un *iter* rapidissimo per i danni verificatesi nello stesso mese di luglio 1965 e che ha trovato pratica attuazione con i decreti di delimitazione delle zone ammesse ai benefici, emessi il primo ottobre 1965 ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 739.

Il ritardo lamentato nella corresponsione dei contributi, che generalmente si verifica quando è imponente il numero delle domande presentate, è conseguenza inevitabile degli accertamenti tecnici necessari ed imprescindibili, per ogni singola azienda, dei danni da essa subiti, nonché, quasi sempre, della concorrente negligenza degli interessati i quali, richiesti di esibire determinati documenti giustificativi della loro richiesta, o non li esibiscono, o li esibiscono con ritardo, o li esibiscono ma non nelle forme volute, con conseguente perdita di tempo.

Quindi qualsiasi altra norma legislativa si volesse emanare al posto di questa, rimane sempre questo fatto umano che si ripeterebbe.

Nella difficoltà quindi di superare certi ostacoli, vi è l'esigenza di migliorare la preparazione di coloro che si presentano per chiedere l'applicazione di queste norme.

È stato chiesto in questa sede di indenizzare i frutti pendenti. Non possiamo accettare questa proposta, perché non si può trasferire a carico dell'erario il normale rischio dell'impresa agraria, principio non accettabile sia sotto il profilo etico, sia perché comporterebbe un aggravio del bilancio di dimensioni non prevedibili, ma certamente molto ampie e difficilmente sostenibili.

Per questi motivi, a nostro avviso, è sufficiente ed equo che lo Stato intervenga con spirito di solidarietà per il reintegro del capitale di conduzione, mentre non sarebbe giustificabile l'indennizzo del prodotto, perché in tal modo all'azienda si verrebbe ad assicurare anche l'utile di un reddito fisso senza il rischio, che peraltro trova il giusto compenso nelle annate più favorevoli.

Vorrei ora, proprio per corrispondere al cortese invito fatto dal Relatore, dare alcune notizie sulla legge n. 739.

Dal 1952 al 1959 varie leggi si sono susseguite per stabilire l'intervento dello Stato e per autorizzare le relative spese ogni qual volta eventi calamitosi hanno colpito diverse zone.

Con la legge 21 luglio 1960, n. 739, si è voluto evitare l'emanazione di apposite leggi per ogni singolo evento, creando una legge quadro che contemplasse i casi di intervento e le relative provvidenze a favore delle aziende danneggiate, e tale da poter entrare in funzione non appena sia emanato il provvedimento legislativo di finanziamento. In sostanza si tratta di un provvedimento fisso che si aziona non appena si verificano certi eventi.

C'è da ribadire che, salvo ritocchi marginali, le varie leggi, cui ha fatto opportunamente cenno il relatore, successive alla 739, altro non sono che rifinanziamenti di quella, con qualche adeguamento a circostanze e situazioni particolari. Gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge n. 739 sono costituiti da contributi in conto capitale, nella misura massima dell'80 per cento del danno subito per le piccole aziende, del 65 per cento per le medie aziende e del 50 per cento per le grandi, e tendono a rimettere in pristino i capitali fondiari e le scorte, nonché i capitali di conduzione, ove i danni a questi occorsi siano di rilevante entità.

Altri benefici per i danneggiati sono previsti dall'articolo 5, modificato dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 (concessione di contributi agevolati) e dagli articoli 9 e seguenti (sgravio da imposte fiscali) della legge n. 739.

La prima applicazione della stessa è avvenuta per i danni che le avversità e le calamità hanno causato nel periodo dal 1° giugno 1958 al 13 agosto 1960.

Do ora alcuni dati (che sono poi, quelli richiesti dal relatore) circa gli interventi dell'articolo 1 nelle varie applicazioni della legge di cui trattasi.

Prima applicazione. Effettuata di concerto tra il Ministero dell'agricoltura e quello del tesoro la prescritta delimitazione delle zone da ammettere ai benefici, di questi ultimi hanno potuto usufruire 25 province, appartenenti alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Molise, Campania, Lucania, Puglie, Calabria. Con decreto ministeriale sono stati ripartiti fra le stesse province i 5 miliardi stanziati nell'articolo 24 della leg-

ge stessa. La gestione di tale somma ha avuto corso regolare e della stessa hanno usufruito:

le piccole aziende per l'84 per cento;
le medie aziende per il 14 per cento;
le grandi aziende per il 2 per cento.

Seconda applicazione. La legge in parola è stata poi nuovamente finanziata con legge 25 gennaio 1962, per interventi in conto capitale a favore delle aziende agricole danneggiate nel periodo dal 14 agosto del 1960 al 25 gennaio 1962, con l'assegnazione di tre miliardi di lire. La spesa è stata ripartita fra 25 province facenti parte del Piemonte, Liguria, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Lucania, Puglie, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Anche la spesa di detti tre miliardi ha avuto una gestione sugli indirizzi fondamentali poco fa enunciati, e della stessa hanno beneficiato:

le piccole aziende per il 72 per cento;
le medie aziende per il 21 per cento;
le grandi aziende per il 7 per cento.

Terza applicazione. La legge 21 luglio 1960 ha trovato attuazione per i danni verificatisi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964, mediante legge 14 febbraio 1964, con la quale si è autorizzata la spesa di altri tre miliardi di lire. Le province che ne hanno usufruito sono state 44, nel Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Campagnia, Puglie, Calabria e Sicilia. Il riparto percentuale è stato il seguente:

piccole aziende l'85 per cento;
medie aziende il 12 per cento;
grandi aziende il 3 per cento.

Quarta applicazione. Nel corrente anno, la legge n. 739 ha avuto due finanziamenti, uno con legge 6 aprile 1965, l'altro con legge 26 luglio 1965. La quarta applicazione concerne le aziende danneggiate dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965, e dispone la spesa di 6 miliardi e 300 milioni di lire. Detto importo è stato ripartito fra 32 province del Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Lucania, Calabria, Sardegna. Il riparto percentuale è stato il seguente:

piccole aziende il 78 per cento;
medie aziende il 18 per cento;
grandi aziende il 4 per cento.

Quinta applicazione. Concerne l'ultima legge in vigore, la 26 luglio 1965, n. 969 per i danni dal 15 marzo 1965 al 31 agosto 1965. Hanno fruito dei fondi 19 province del Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Umbria. Il riparto percentuale è stato il seguente:

piccole aziende 70 per cento;
medie aziende 23 per cento;
grandi aziende 7 per cento.

Interventi per l'articolo 5. Per i benefici previsti dall'articolo 5 della legge base 21 luglio 1960, n. 739 – modificato, come si è detto, con l'articolo 2 della legge 13 febbraio 1964, n. 38 – sono stati disposti i seguenti interventi.

Quanto alla legge 21 luglio 1960, n. 739 vennero disposte anticipazioni agli Istituti ed Enti esercenti il Credito agrario per un totale di un miliardo così ripartito per circoscrizioni regionali:

Piemonte	L.	55.000.000
Trentino-Alto Adige .	»	20.000.000
Veneto	»	31.800.000
Friuli-Venezia Giulia .	»	10.000.000
Toscana	»	25.000.000
Umbria	»	38.000.000
Lazio	»	40.300.000
Campania	»	15.000.000
Abruzzi e Molise . . .	»	85.000.000
Puglie	»	288.200.000
Basilicata	»	141.700.000
Calabria	»	130.000.000
Sicilia	»	70.000.000
Sardegna	»	50.000.000

In attuazione della legge 20 ottobre 1960, n. 1254 furono disposti contributi annui costanti sui prestiti di esercizio concessi dai detti Istituti ed Enti a favore delle aziende agricole danneggiate nell'annata agraria 1959-60 per l'importo complessivo di lire 2000 milioni all'anno, per cinque anni, così ripartiti:

Piemonte	L.	15.000.000
Trentino-Alto Adige .	»	8.000.000
Veneto	»	5.000.000
Marche	»	3.000.000
Toscana	»	8.483.000
Umbria	»	7.000.000
Lazio	»	7.071.000
Campania	»	3.000.000
Abruzzi e Molise . .	»	17.446.000
Puglie	»	42.000.000
Basilicata	»	26.000.000
Calabria	»	35.000.000
Sicilia	»	15.000.000
Sardegna	»	8.000.000

Per quanto concerne le avversità verificatesi nel periodo 1° marzo 1962-13 maggio 1965 sono state emanate le leggi 14 febbraio 1964, n. 38 e 6 aprile 1965, n. 351.

Con dette leggi è stata disposta la concessione di un concorso statale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio, parimenti erogati da detti Istituti ed Enti.

Lo stanziamento recato dalla legge n. 38, per un totale di lire 1 miliardo, per cinque esercizi finanziari, risulta a tutto oggi ripartito per una quota parte di lire 739 milioni a favore delle sotto indicate regioni:

Piemonte	L.	104.000.000
Liguria	»	14.000.000
Lombardia	»	44.000.000
Trentino-Alto Adige .	»	3.000.000
Veneto	»	46.000.000
Friuli-Venezia Giulia .	»	3.000.000
Emilia-Romagna . .	»	52.000.000
Marche	»	11.000.000
Toscana	»	19.000.000
Umbria	»	29.000.000
Lazio	»	33.000.000
Campania	»	33.000.000
Abruzi e Molise . . .	»	17.000.000
Puglie	»	112.000.000
Basilicata	»	45.000.000
Calabria	»	54.000.000
Sicilia	»	100.000.000
Sardegna	»	20.000.000

In relazione alle maggiori esigenze manifestatesi nel frattempo nelle zone interessate, l'Amministrazione sta provvedendo alla ripartizione della residua quota di lire 261 milioni.

Per quanto concerne infine le avversità verificatesi nel periodo dal 14 maggio 1965 al 31 agosto 1965, la legge 26 luglio 1965, n. 969, reca un ulteriore stanziamento di lire 1.500 milioni per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio erogati da Istituti ed Enti con gli scopi e con i criteri previsti dalle citate leggi n. 739 e n. 38.

Il suddetto stanziamento risulta ripartito per una quota parte di lire 1.152 milioni a favore delle sottoindicate regioni:

Piemonte	L.	12.500.000
Lombardia	»	85.000.000
Trentino-Alto Adige .	»	5.000.000
Veneto	»	690.000.000
Friuli-Venezia Giulia .	»	152.000.000
Emilia-Romagna . .	»	200.000.000
Marche	»	3.500.000
Puglie	»	4.000.000

È in corso di riparto la residua quota di lire 348 milioni. In riferimento alla richiesta di alcuni onorevoli colleghi, e dell'onorevole Armani, circa l'esigenza delle regioni già costituite di attingere a questi fondi, faccio rilevare dunque che, a seconda delle diverse epoche, noi abbiamo erogato cospicui o adeguati stanziamenti, anche per dette regioni già costituite.

Questo per quanto riguarda la discussione di carattere generale fatta circa il provvedimento di cui trattasi. A proposito delle specifiche proposte contenute negli emendamenti, ci riserviamo di esprimere il pensiero del Governo durante l'esame degli articoli.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Ho desiderato venire qui e prendere la parola per rivolgere innanzitutto ai membri della Commissione un appello: che ci aiutino, cioè, ad avere approvata in modo sollecito questa legge, dal momento che abbiamo faticato moltissimo a trovare i mezzi di finanziamento.

OGNIBENE. Ma è sempre così, onorevole Ministro!

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Noi abbiamo faticato notevolmente a trovare i mezzi finanziari, ma questi, come vedete, sono venuti in misura piuttosto cospicua: 45 miliardi!

Desidero inoltre sottolineare un altro aspetto di questo intervento. Il provvedimento di cui la Commissione si sta occupando dimostra chiaramente che il Governo, ossia le forze della maggioranza, si sono resi conto della situazione particolarmente grave in cui versa l'agricoltura. Noi non abbiamo voluto provvedere in merito a questi interventi con decreto-legge, per un riguardo al Parlamento, anche perché quest'ultimo, in occasioni simili, è stato sempre sollecito. Io debbo assicurare che ho adempiuto a tutti gli atti amministrativi che sono necessari per mettere in moto la legge, una volta approvata. Laddove questa poteva essere già operante di fatto con un semplice atto amministrativo, si è già provveduto; laddove ciò non è stato possibile, gli atti amministrativi preliminari sono stati eseguiti e consentiranno l'intervento immediato, non appena la legge sarà approvata.

Noi però – è ovvio constatarlo – fin quando la legge non è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, non siamo in grado di dare una sola lira di contributi o di prestito.

Il mio auspicio, anzi, la mia speranza, era che si potesse far qualcosa prima delle semine, all'inizio del periodo invernale, che è il più duro per le aziende agricole.

Non so cosa dirvi di altro. Vorrei sottoporre però alla vostra considerazione, non solo di parlamentari, ma anche di uomini, la situazione estremamente grave che si è creata. Non è certo con questa legge che diciamo alla nostra gente che le sue sofferenze sono finite. Però, andiamo loro incontro in qualche modo.

Rivolgo quindi un sentito appello alla Commissione affinché voglia approvare questo disegno di legge prima del prossimo periodo di aggiornamento della Camera, in modo che, alla riapertura, possa essere esaminato dal Senato. Eviteremo in tal modo di disperdere questi preziosi fondi stanziati per la nostra agricoltura.

OGNIBENE. Vorrei fare alcune considerazioni in ordine alle dichiarazioni-appello rivolto dall'onorevole Ministro alla Commissione. Duranpte la discussione generale non siamo stati insensibili a tale appello, ma abbiamo collegato i problemi relativi al disegno di legge alla necessità di dar vita ad uno strumento valido e permanente, capace di intervenire prontamente sul piano economico e finanziario per fronteggiare i danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche. Abbiamo anche detto in modo esplicito (e mi sembra che questa preoccupazione sia stata raccolta dal Relatore) che il nostro atteggiamento in ordine al disegno di legge è condizionato alla possibilità di ottenere un impegno del Parlamento e del Governo di giungere ad una soluzione organica e definitiva di questo problema.

Abbiamo ascoltato quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, ma vorremmo che anche l'onorevole Ministro ci desse una precisazione in proposito.

Si è parlato di rimettere al lavoro il Comitato ristretto nominato per esaminare le proposte di legge sull'istituzione di un fondo nazionale di solidarietà; il Relatore ha fissato un certo *iter* per questo lavoro. È stata richiesta la partecipazione del Governo, in modo da rendere più costruttivo e concreto tale lavoro. L'onorevole Sottosegretario invece si è riservato di esprimere il parere del Governo dopo che il Comitato ristretto avrà formulato proposte precise. Sembra a noi che questa procedura rischi di farci perdere tempo.

Vorremmo pertanto che l'onorevole Ministro ci desse in proposito alcuni chiarimenti.

Non rinunciamo alla nostra opinione circa la possibilità di migliorare il disegno di legge; il nostro atteggiamento tiene conto dell'esigenza di fare presto, ma anche bene. È opportuno esaminare la questione sotto tutti i punti di vista, compreso quello da me rilevato.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Mi consenta, onorevole Presidente, di chiarire subito il mio pensiero. Noi, come responsabili del settore agricolo, non possiamo che auspicare l'istituzione di un congegno automatico e permanente. Quindi siamo pienamente consenzienti sull'istituzione del fondo nazionale di solidarietà. Occorre tuttavia tenere presenti due ordini di considerazioni. Innanzitutto – come ha già detto l'onorevole Sottosegretario – questo problema è tanto vasto e complesso da non poter essere esaminato solo da noi; l'istituzione di un fondo rientra sempre nella competenza del settore finanziario.

In secondo luogo avrete certo notato che, cerchiamo di provvedere nel comune interesse e in reciproca collaborazione, avendo ben chiari gli obiettivi, ma di procedere con quella gradualità e concretezza che in campo economico sono le regole più efficaci.

Fondo di solidarietà nazionale significa stanziamento nel nostro bilancio (a partire dal 1967, perché il bilancio per il 1966 è già stato presentato) di una determinata somma, pur senza sapere se tale somma verrà utilizzata. Infatti potremmo avere dei danni che comportano una spesa di pochi miliardi o danni per decine di miliardi; se istituissimo un fondo che operasse solo in parte, non risolveremmo definitivamente il problema.

Abbiamo, allora, cercato di rendere permanenti e automatiche le disposizioni di questo provvedimento. Rendiamo infatti automatico e permanente il congegno dei crediti, che è il congegno verso il quale nutro maggiore fiducia, in quanto non comporta la necessità di determinazione delle zone, né di una lunga procedura. Inoltre il congegno dei crediti permette di intervenire senza gravare di particolari impegni il produttore. Esso non entra in vigore solo a titolo di restituzione delle spese anticipate dal coltivatore per riassestare la vigna o la casa: con questo sistema creditizio vengono concesse al coltivatore diretto le somme per affrontare i bisogni di prima necessità. L'interessato otterrà queste somme in relazione al danno sofferto con l'impegno di restituirle entro cinque anni. È veramente una formula che va incontro in modo tempestivo, rapido e concreto alle varie esigenze.

Inoltre si tratta di una cifra notevole, in quanto con un miliardo si va incontro ad una grandissima parte delle aziende.

Vorrei veramente, a titolo di esempio, che i coltivatori del Veneto dicessero se le piccole aziende di Verona, che sono state colpite dalle calamità di luglio, abbiano avuto o non la possibilità di attingere largamente alle banche.

Si tratterà di perfezionare il meccanismo. D'accordo. Ma intanto bisogna riconoscere che in questa legge c'è uno stanziamento superiore a quelle che saranno le necessità conseguenti ai danni delle ultime settimane. Quindi, se approveremo questo provvedimento, avremo già una riserva per operare sui danni futuri, per cui al verificarsi di una calamità nel futuro non solo si interverrà con il Ministero dell'interno, ma potrà essere immediatamente messa in moto la leva creditizia. Questo significa dare la possibilità al danneggiato di andare in banca, ricevere il finanziamento e far fronte alle sue necessità.

Noi siamo disposti ad estendere questo congegno anche ai contributi; ed in tal senso ho avuto contatti con i colleghi. Cioè anche per la parte contributi si potrà, in occasione di una calamità, operare con i fondi residui. Di fondi residui, infatti, ce ne sono anche per leggi vecchie.

Con tale sistema, nel momento in cui si manifesta la nuova calamità, basterà un semplice stanziamento per rendere operanti le provvidenze. Lo stanziamento potrà essere fatto in due modi: se vi fosse un fondo costituito lo potremmo fare con una nota di variazione; nel caso opposto attraverso un decreto del Presidente della Repubblica sui fondi di riserva. Ma bisogna considerare però che i fondi di riserva non ci sono mai. Nel nostro bilancio infatti tali fondi all'inizio dell'anno sono di 4 o 5 miliardi e dopo pochi mesi risultano di centinaia di milioni.

Comunque, nel caso specifico noi siamo in grado di mettere in moto la macchina, di dar luogo alla delimitazione delle zone, di fare cioè tutto quanto è necessario, e basta un piccolo o grosso stanziamento, per cui automaticamente tutto il meccanismo si rende operante. Voi potete dire che questo non è il fondo. Non so se questo sia il fondo o meno. So soltanto che è un congegno automatico di sicura efficacia.

Pertanto, se con questa legge noi abbiamo ottenuto già il risultato di rendere automatico e permanente il congegno per quanto riguarda i mutui, da parte nostra siamo disposti ad accordare l'automaticità anche per quanto riguarda i contributi, facendo sì che la legge operi anche al di là della data della sua pubblicazione. Si tratta soltanto di risolvere il problema finanziario, problema che in ogni caso ci si sarebbe sempre posto.

Per quanto riguarda l'operatività del presente provvedimento, se avessi dovuto procedere in modo normale, avrei dovuto aspettare la pubblicazione della legge, e solo dopo mettere in moto gli atti amministrativi che da soli comportano altri due mesi di tempo. Qui invece per fortuna, appena il provvedimento sarà approvato, esso diverrà operante: gli atti amministrativi li avremo già fatti (tranne che per la delimitazione delle zone, dove non si tratta dell'opera del mio ministero; dovendosi avere la collaborazione di altri ministeri, i quali talvolta si rifiutano di mandare i loro rappresentanti).

Questa è la realtà! Questi fondi li ho ottenuti da molto tempo. Ma quando sono andato al Consiglio dei ministri, mi è stato detto che non si poteva approvare la legge perché alla Camera si stava discutendo del maltempo e quindi avrei rischiato di offendere il Parlamento approvando la legge il giorno in cui lo stesso era riunito! Così abbiamo perso altri 15 giorni. Ora, in sede di Commissione, non trovo quell'aiuto che speravo!

Di fronte ad un tale atteggiamento è necessario essere oltremodo sinceri: intendiamo o no aiutare questa gente? Questa gente l'ho vista piangere!

PRESIDENTE. Il Ministro ha reso importanti dichiarazioni alla Commissione in base alle quali questo strumento che stiamo per votare già comincia ad avviarsi sulla strada di quell'automatismo che si auspica sia più completo. Questo a mio parere è senza dubbio un buon inizio.

Il Ministro ha chiesto alla Commissione di mettergli intanto a disposizione questo congegno con i mezzi disponibili. La Commissione è chiamata nella sua responsabilità a collaborare con il Ministro affinché gli sia rapidamente data questa possibilità. Da parte sua il Governo si è dichiarato lieto se si arriverà ad elaborare un congegno permanente, come voi auspicate, ma ha affermato anche che in attesa di affrontare tale questione, è necessario che sia approvato il provvedimento al nostro esame, che renda utilizzabile, intanto, questo congegno importante ed atteso dalle categorie interessate.

GOMBI. L'argomentazione svolta dal Ministro Ferrari Aggradi va nella direzione diametralmente opposta alla raccomandazione e all'invito che avevo fatto nel mio intervento. Infatti in quell'invito era contenuta una richiesta esplicita di fare presto ed i nostri colleghi hanno argomentato che bisogna fare presto

e bene. Abbiamo sostenuto che quello che si poteva approvare oggi con questo strumento legislativo poteva essere corretto in modo più organico da un successivo provvedimento, che è quello auspicato da tutti.

Ora se con tutta la versione che ci ha dato qui il Ministro anticipando il suo atteggiamento e l'atteggiamento del Governo su quello che è il contenuto di un provvedimento di creazione del fondo di solidarietà, si va nella direzione di riaffermare tutti i limiti, le sperequazioni e le insufficienze dell'attuale legge n. 739, se tutta la sua argomentazione va in questa direzione, vuol dire che la battaglia più grossa deve essere fatta ora, per combattere i criteri e le impostazioni di quella legge cornice che si vuole rifinanziare.

Fra l'altro, le dichiarazioni fatte dal Ministro contrastano con tutti i punti ai quali erano arrivati tutti i settori ed anche il Governo.

Il Governo ha le più diverse versioni, a seconda delle circostanze!

Ho documentato, in sede di discussione generale, come nel dibattito in Aula da parte dell'onorevole Gagliardi, democristiano, dell'onorevole Fortuna, socialista, dell'onorevole Zucalli, socialdemocratico, dell'onorevole Cruciani, missino, e di tutti i comunisti, ossia da parte di tutti i settori (con l'eccezione del solo liberale, che, peraltro, non si è pronunciato contro), sia stato fatto un certo discorso, coerente, sulla necessità di istituire un fondo di solidarietà. E l'onorevole Antoniozzi, replicando a nome del Governo, ha detto di non avere difficoltà ad accedere alle invocazioni, provenienti da tutti i settori, a proposito della creazione di tale fondo. Tutto questo è scritto. Tali elementi sono stati raccolti in modo intelligente dall'onorevole Relatore e fatti propri.

Noi, dunque, siamo arrivati a queste conclusioni e vi è arrivato l'onorevole Relatore, con il consenso del Governo. Oggi non le abbiamo chiesto, onorevole Ministro, di dire la versione del Governo stesso circa le proposte che esistono o la sua opinione a proposito del contenuto della legge 739. Le abbiamo chiesto semplicemente di raccogliere il voto unanime di tutti i settori della Camera per discutere della creazione di un fondo di solidarietà.

Se il Governo accede a questi criteri, accettando la proposta del Relatore, il quale ha parlato della necessità di convocare il Comitato ristretto, cui noi riteniamo essenziale la presenza di un membro del Governo, che dovrebbe riferire entro il 15 o il 20 febbraio, noi daremo il nostro contributo critico alla discussione.

Si tenga presente che anche con la non approvazione così com'è del provvedimento al nostro esame, non accadrà proprio niente di grave. Le modifiche, che eventualmente fossero portate al provvedimento, potrebbero essere recepite dal Senato che esaminerà lo stesso solo dopo questo periodo di aggiornamento dei lavori delle Assemblee. Non vi è, questa volta, possibilità di ricorrere al solito « ricatto »... Ma se lei, onorevole Ministro, anticipa addirittura che in sostanza vuole che la discussione sia limitata, dimostrando di non avere l'animo predisposto ad una discussione libera e franca delle varie proposte migliorative, provenienti da tutte le parti della Camera, allorché si discusse questo argomento in Aula, noi rafforzeremo il nostro impegno per riuscire, intanto, a migliorare il testo che è oggi proposto al nostro esame.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste.* Mi scuso col Presidente, ma desidero ribadire ancora alcune idee. In verità, sono piuttosto turbato, dal momento che, pur sforzandomi di essere chiaro, mi accorgo che il mio pensiero appare diverso da quello che esso è in realtà; che le mie parole, cioè, hanno potuto dare l'impressione che il Governo voglia rinviare o frenare una discussione; che siamo contrari alla stessa. Tutto ciò sbalordisce e in ogni caso è completamente opposto a quel che intendevo dire. Noi vogliamo, al contrario, affiancare, favorire tutto ciò che possa veramente facilitare una tempestiva, chiara, certa serie di provvidenze per coloro che sono stati colpiti da calamità eccezionali.

Io sono prontissimo ad esaminare tutte le cose che andate a proporre; ci siamo fatti carico di tante preoccupazioni. Però che voi vogliate da me, in questo momento, un giudizio sul merito di tutta la nuova struttura di un fondo di solidarietà da realizzare, non ve lo posso dare. Questo mi pare chiaro.

GOMBI. Non vogliamo questo! Desideriamo che lei deleghi l'onorevole Antoniozzi a fare parte del Comitato ristretto, ed accetti il 15-20 febbraio come data di chiusura dei lavori di quest'ultimo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io non posso, in questo mio esercizio occasionale della presidenza, interpretare il regolamento in modo più amichevole o blando di quanto non abbia fatto, consentendo una lunga coda alla discussione generale, in rapporto alle dichiarazioni, del Ministro. Mi pare che il problema sorto riguardi la richiesta di assicurazioni, rivolta al Governo, di aiutare la Commissione perché progredisca nell'*iter* parla-

mentare la questione del fondo di solidarietà. A questo punto, dal momento che esiste un ordine del giorno che verte su tale argomento, in occasione dell'esame dello stesso, il Governo preciserà la propria posizione.

Dichiaro in definitiva che non mi è possibile porre la questione in termini tali, per cui la discussione non va avanti se non si è risolto il problema posto. Il Presidente non può consentire una cosa del genere.

MAGNO. Chiariamo che la nostra è stata una legittima reazione ad una affermazione gravissima ed offensiva del rappresentante del Governo, a proposito della partecipazione ai lavori di un Comitato ristretto, emanazione della nostra Commissione...

PRESIDENTE. Onorevole Magno, il Governo non ha fatto dichiarazioni del genere. Se ne sarebbe reso conto se fosse stato sempre presente alla seduta.

L'onorevole Antoniozzi, alla richiesta di cui trattasi, ha semplicemente risposto che il Governo si riserva di fornire una risposta, in merito alla partecipazione o meno.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste*. Anche perché, onorevole Presidente, i Comitati ristretti, in genere, hanno piuttosto la funzione tecnica di elaborazione di norme, in una fase di impostazione preliminare.

PRESIDENTE. Comunque, onorevoli colleghi, non posso consentire che si vada oltre in questa discussione.

Si passa dunque all'esame degli articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge è del seguente tenore:

ART. 1.

L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, è aumentata, per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° settembre 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge, di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1966.

Gli onorevoli Franzo, Prearo, Stella, Armani, Imperiale e Pala hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

ART. 1.

L'articolo 1 è modificato come segue:

« L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, è aumentata, per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965, di lire 10.000 milioni, in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1966 ».

FRANZO. Non mi sembra di dover particolarmente illustrare il mio emendamento nei confronti del quale non mi pare che vi sia stata, da parte del Governo, preclusione alcuna. Nell'articolo del disegno di legge si parla di calamità verificatesi dal 1° settembre alla data di entrata in vigore della presente legge. In merito potrebbero esservi delle contestazioni, dal momento che l'altra legge era stata promulgata il 26 luglio.

Di qui l'emendamento presentato, che è sostitutivo e che è stato determinato dalla preoccupazione che possano esservi dei giorni non coperti.

Questa formulazione permette di trasferire la copertura prevista dalla vecchia legge alla nuova, senza soluzione di continuità. Mi pare quindi che vi sia un perfezionamento.

MAGNO. Ci sembra di non avere ben compreso il senso dell'emendamento Franzo; le parole « dal 1° settembre 1965 » hanno lo stesso significato delle parole « dal 31 agosto 1965 ». L'unica diversità è data dal fatto che nel disegno di legge si fissa un limite, per cui questi mezzi finanziari serviranno a fronteggiare i danni verificatisi dal 1° settembre (o dopo il 31 agosto, come suggerisce l'onorevole Franzo) fino all'entrata in vigore della legge. Secondo l'onorevole Franzo tali mezzi dovrebbero essere utilizzati anche per i danni che dovessero verificarsi successivamente alla entrata in vigore della legge. Noi siamo contrari all'approvazione dell'emendamento Franzo, in quanto il Governo verrebbe con esso autorizzato ad utilizzare solo parzialmente i fondi che mettiamo a disposizione con questa legge.

RADI, *Relatore*. L'emendamento Franzo estende all'articolo 1 la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2; mi sembra quindi che abbia ragione l'onorevole Magno. A mio avviso gli interventi dovrebbero essere proporzionali alle disponibilità finanziarie.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi, esprimo il parere favorevole del Governo sull'emendamento Franzo.

Se volete, potete mettervi allo studio per costituire il fondo; però ritengo che non possiate non apprezzare il fatto che, nel dare

questa adesione, sin da adesso cerchiamo di assicurare un carattere di automaticità e di permanenza a queste disposizioni. Se veramente vogliamo dar luogo a tale automaticità e permanenza, l'emendamento Franzo dev'essere accolto. Questo provvedimento potrebbe, ad esempio, entrare in vigore il 15 novembre; supponiamo che il 16 novembre una parte del territorio nazionale venga colpito da una grave calamità; se l'emendamento Franzo sarà approvato, anche per il territorio nuovamente colpito questa legge avrà efficacia; si potrà mettere in moto ogni procedura, si potrà dar luogo ad ogni provvidenza, e nei casi di particolare eccezionalità, si potrà utilizzare una parte di questi fondi. Dopo venti o trenta giorni il Governo potrà porre a disposizione questi fondi, senza alcuna perdita di tempo.

Quindi, se volete veramente perseguire i caratteri dell'automaticità e della permanenza, non potete non approvare l'emendamento Franzo.

MARRAS. Non v'è dubbio che l'emendamento Franzo – alla luce delle argomentazioni svolte dall'onorevole Ministro – presenti una certa validità; non possiamo però tacere in ordine agli inconvenienti pratici che potrebbero verificarsi.

Il disegno di legge stanzia una somma di 45 miliardi ottenuta in base ad un calcolo approssimativo dei danni verificatisi. Il Ministero del tesoro in pratica potrebbe limitarsi ad intervenire in base a tale stanziamento.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. La vecchia legge è scaduta il 2 settembre, proprio durante il verificarsi delle avversità atmosferiche che hanno colpito il Paese. Può accadere che una zona, per esempio Latisana, sia colpita il 3 settembre, mentre un'altra, per esempio Porto Buffolè, sia colpita il 2 settembre; in quest'ultima i coltivatori possono cominciare a ricostruire immediatamente con la certezza di ottenere i contributi, mentre i coltivatori di Latisana non possono ricostruire prima dell'entrata in vigore della nuova legge, altrimenti non ottengono alcun rimborso delle spese sostenute. Mi chiedo se ciò sia giusto. Se accettiamo l'emendamento Franzo, il Ministro può autorizzare anche i coltivatori di Latisana a ricostruire subito le loro case, garantendo il rimborso delle spese; se manteniamo il disegno di legge così com'è, i coltivatori non potranno cominciare a ricostruire prima che siano trascorsi i mesi necessari all'approvazione del provvedimento.

MARRAS. L'esempio pratico fatto dall'onorevole Ministro è efficace, ma non risponde agli interrogativi che ponevo. Le argomentazioni apportate ci spingono a creare immediatamente un congegno automatico. Quanto ci si propone di raggiungere attraverso l'emendamento Franzo determina in noi una certa perplessità, in quanto, come ho detto, il Governo potrebbe limitarsi, di fronte ad una nuova calamità naturale, ad utilizzare questi fondi.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro, rispondendo alle sollecitazioni pervenute da ogni parte politica. ha accettato il criterio del congegno permanente. I fondi stanziati dal disegno di legge sono superiori a quelli necessari per fronteggiare i danni verificatisi; qualora occorressero ulteriori fondi, occorrerebbe solo integrare questi, senza dover porre in essere il congegno.

Quindi prego gli onorevoli colleghi di consentire che almeno si cominci a mettere in essere il congegno che, caso mai, avrà bisogno soltanto di essere perfezionato. Per questo, siccome la richiesta è venuta proprio dalla Commissione, mi sembrerebbe strano che la Commissione contraddicesse se stessa e non accettasse l'emendamento Franzo.

MAGNO. Abbiamo spiegato i motivi della nostra perplessità. Secondo noi il finanziamento automatico non può sopportare il limite previsto dal disegno di legge, perché, venendo a mancare i fondi a disposizione del Ministero, la norma diventa egualmente inoperante.

Per queste nostre preoccupazioni, che non sono state fugate, noi ci asterremo dalla votazione dell'emendamento Franzo.

HELFER. Vorrei solo dare un suggerimento. Il Ministro ha rilevato la difficoltà del concerto fra gli organi del suo Ministero e quelli delle finanze. Perciò vorrei fare la proposta di attribuire esclusivamente agli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la delimitazione delle somme.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Non è il caso, proprio per i limiti di competenza.

PRESIDENTE. Quello dell'onorevole Helfer non è un emendamento, ad ogni modo la prego di non insistere.

HELFER. Non insisto se ciò aumenta le difficoltà della procedura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo sostitutivo dell'articolo 1 presentato dagli onorevoli Franzo, Prearo, Stella, Armani, Imperiale e Pala del quale ho già dato lettura, e al quale il Governo è favorevole.

(*È approvato*).

Prima di passare all'articolo 2, do lettura dell'articolo 1-*bis* presentato come emendamento aggiuntivo dagli onorevoli Beccastrini, Angelini Giuseppe, Antonini, Bernetic Maria, Bo, Chiaromonte, Gessi Nives, Gombi, La Bella, Lizzero, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani:

ART. 1-*bis*.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 1 luglio 1960, n. 739, è così modificato:

« Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro sono concessi a favore delle aziende agricole che in conseguenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche abbiano subito danni di entità non inferiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile totale, contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:

a) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionati sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, alla riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) alla ricostruzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte ».

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è così modificato:

« Sono altresì concessi contributi per la ricostruzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie ».

BECCASTRINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Con questo articolo aggiuntivo, tendente a modificare l'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, noi firmatari non intendiamo certamente rivoluzionare il sistema: intendiamo adeguarlo a quelle che sono le posizioni da noi ripetutamente espresse durante questo dibattito.

Noi non riteniamo che il problema degli interventi, nel caso in cui sopraggiungano calamità naturali, possa essere risolto attraverso la legge n. 739 né attraverso i chiarimenti che ha dato l'onorevole Ministro. Per questo abbiamo insistito ed insistiamo per avere uno strumento *ad hoc* che noi individuiamo nel fondo di solidarietà.

Tuttavia, in attesa che questo avvenga (e purtroppo siamo allarmati dalle espressioni che sono venute da parte del Governo, espressioni che vogliamo sperare non siano condivise da parte della Commissione) noi ci preoccupiamo di rendere più utilizzabili gli strumenti attualmente a nostra disposizione.

L'emendamento, al quale, del resto, il collega Magno nel suo intervento nella discussione generale si è riferito, vuole involgere un aspetto di fondo, che è poi un aspetto del contrasto esistente fra l'atteggiamento del Governo e quello nostro sulla questione del normale rischio e della sua assunzione.

Quando il Sottosegretario, parlando dei danni riportati dai frutti pendenti, dice che si tratta di un normale rischio, dimostra come le nostre posizioni siano molto lontane; e allora si comprende anche l'atteggiamento del Governo sul fondo di solidarietà nazionale. È questo il problema che il Governo non vuol comprendere: per un contadino, mezzadro, coltivatore diretto; per colui, insomma, che vive lavorando la terra, la perdita del prodotto non rappresenta un normale rischio. Questo è il problema di fondo che vogliamo sollevare con la discussione sul fondo di solidarietà. Signor Ministro, ella sa molto bene che un elemento che cagiona la fuga dalle campagne, l'abbandono della terra da parte dei contadini, non è soltanto rappresentato dalla situazione generale, ma lo è anche da questa instabilità nelle condizioni di vita e dall'incertezza sull'acquisizione definitiva dei frutti del lavoro. Noi sappiamo che il lavoro nelle fabbriche non può essere paragonato a quello delle campagne, però non siamo d'accordo nel considerare rischio normale anche quello della grandine, da coprire quindi con una normale assicurazione. Il contadino che ha lavorato un'annata intera ha bisogno di un'altra solidarieta quando perde tutto per effetto di un nubifragio. La società, invece di limitarsi a commuoversi per la sua triste sorte, aiuti il contadino che ha lavorato e gli assicuri che almeno una parte consistente del suo lavoro gli verrà retribuita.

Questo è il concetto fondamentale del nostro emendamento. Resterebbe ancora insoluto il problema dei frutti pendenti; e a questo punto debbo rilevare che il provvedimento di legge al nostro esame si riferisce alla legge n. 739, e non alle successive che l'hanno inte-

grata e migliorata. Per esempio, l'articolo 7 della legge n. 1938 del 1961 consente l'intervento per la ricostruzione del capitale di conduzione anche quando non siano state colpite le strutture fondiarie, mentre la legge n. 739 consente l'intervento, solamente quando esse sono state colpite: perché allora ignorare un atto successivo compiuto dal Parlamento (legge n. 1938) che migliora le condizioni di intervento?

Col nostro emendamento perciò rendiamo obbligatorio l'intervento anche quando non siano state danneggiate le strutture fondiarie, e stabiliamo che l'intervento stesso deve essere attuato quando il danno subìto in conseguenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche non sia inferiore al 30 per cento del valore della produzione lorda vendibile totale del fondo. Si è fissato questo limite del 30 per cento tenuto conto che anche quando il frutto della terra viene realizzato al cento per cento, il reddito del contadino è molto basso; e quindi una perdita di prodotto del 30 per cento incide già fortemente sul reddito stesso.

Ecco perché indicando anche questo limite, quella possibilità, anzi quell'obbligo, noi riteniamo di essere obiettivi e di non porre dei problemi che condizionano tutto il sistema di operatività di questi strumenti che ci sono. Ed io penso di insistere proprio per gli elementi allarmanti che si sono andati manifestando sul problema generale che ci è a cuore; anzi proprio sul problema del fondo noi intendiamo insistere non solo in Parlamento, ma anche nel Paese, nell'intero schieramento dei lavoratori dell'agricoltura, anche presso coloro da voi orientati e che ancora vi appoggiano perché, magari a parole, voi pure gli parlate del fondo di solidarietà.

Comunque, in attesa di questo fondo, si rendano almeno gli strumenti in vigore, più vicini e più sensibili ai grossi problemi che gravano sulle famiglie dei contadini, quando intervengono delle calamità.

RADI, *Relatore*. L'articolo 1 della legge n. 739 non stabilisce un limite di valore del danno per la concessione del contributo; però mentre non si tiene conto di tale limite, in pratica, in base – ritengo – alle direttive del ministero, si interviene, per ciò che riguarda le lettere *a*), *b*), *c*), e cioè per i danni alle strutture fondiarie ed alle scorte e per i danni ai capitali di conduzione (cioè quelli previsti dal secondo comma dello stesso articolo 1): 1) quando il danno ammonta al 50 per cento del prodotto lordo vendibile e vi sia concorso di danni nelle strutture fondiarie; 2) quando il danno è di due terzi del prodotto lordo vendibile se non vi sia concorso di danni nelle strutture fondiarie.

Il parere del relatore, a meno che non vi siano delle obiezioni dal punto di vista finanziario, è che in analogia a quanto disposto dall'articolo 5 in rapporto alla concessione dei prestiti quinquennali a tasso agevolato, che vengono concessi allorché il danno supera il 40 per cento della produzione lorda vendibile, anche qui si possa adottare la stessa percentuale.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Io non posso accettare che il relatore dica questo.

MAGNO. Ma il relatore non è relatore del Governo o del ministro. Egli ha una posizione autonoma ed ha il compito di riferire alla Commissione.

RADI, *Relatore*. Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento Beccastrini ed altri, io sono favorevole perché esso è già presente nella legge n. 38 del 1964, e precisamente nell'articolo 7.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, io accetto la seconda parte dell'emendamento Beccastrini, ossia la modifica al secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 739, che inizierebbe col periodo « Sono altresì concessi contributi... »; e ciò nonostante che questo comporti un impegno particolare. Quando fu approvata la legge n. 38 del 1964, io ebbi a dire che accettavo questo testo in quanto era già stato approvato al Senato, ma che esso indubbiamente ci avrebbe messi in una condizione molto difficile: è infatti inutile prevedere nelle leggi interventi molto larghi quando poi non vi siano i mezzi finanziari. Bisogna parlarci con estrema franchezza. D'altro canto il reperimento di questi 10 miliardi ha costituito una fatica incredibile ed io sono testimone al Ministro per il tesoro di quanto abbia dovuto penare per trovare una copertura che appare di eccezionale straordinarietà.

Tuttavia, poiché qui vi è una precedenza, accoglierò questa seconda parte dell'emendamento Beccastrini, purché venga modificato secondo il testo della legge del 1964 che recita « Possono essere concessi », anziché « Sono concessi ». Sono invece dolente di non poter accettare la prima parte di tale emendamento, e ciò per due ordini di considerazioni: la prima, perché si fa una differenza tra l'intervento creditizio e quello in conto capitale (il credito è un qualcosa che sia pure dopo cinque anni gli interessati restituiscono,

mentre i contributi a fondo perduto nessuno li restituisce); la seconda, perché questa legge è legata ad un determinato stanziamento che, ove fosse accolto l'emendamento, non sarebbe più sufficiente. Bisognerebbe almeno aumentare lo stanziamento da 10 a 12 miliardi; e siccome questo non è possibile io penso sia meglio che noi ci assumiamo chiaramente le nostre responsabilità: non è infatti possibile dire agli agricoltori che, secondo la legge, essi possono ottenere questo contributo, ma che è colpa del Ministro se essi non l'ottengono, poiché non vi sono i fondi necessari.

Noi dobbiamo legiferare con assoluta chiarezza e dire nelle leggi quello che effettivamente possiamo fare sulla base degli stanziamenti a disposizione; se diversamente fosse, noi introdurremmo degli elementi d'incertezza, di contrasto, che, a mio modo di vedere, non debbono esservi.

Essendo quindi gli stanziamenti quelli che sono ed avendo noi calcolato i 10 miliardi sulla base delle provvidenze della legge numero 739, non posso accettare questa prima parte dell'emendamento Beccastrini.

BECCASTRINI. Accogliendo a malincuore certe affermazioni continue che vengono ripetute, pur dichiarando che non è questa la nostra posizione nella sua integrità, tuttavia, di fronte al rischio di vedere esclusa anche questa possibilità di intervento, io sono disposto a raccogliere l'indicazione dell'onorevole Ministro, per sostituire, nella seconda parte del nostro emendamento, alle parole « sono concessi », le altre « possono essere concessi ».

A questo punto, però, occorrerebbe stabilire il *quantum;* e se il Ministro non può accogliere il 30 per cento da noi proposto, che almeno si unifichino le condizioni d'intervento (la circolare ministeriale stabilisce il 50 ed il 75 per cento) sulla base del 50 per cento per non consentire, viceversa, questi interventi soltanto quando i danni raggiungano i due terzi.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste.* Se il limite è previsto dalla circolare, lasciamo che seguiti ad essere stabilito in via amministrativa: se noi lo specifichiamo nella legge, introduciamo certamente un elemento di rigidità che sarebbe senza dubbio nocivo.

Volendo, voi potreste presentare un ordine del giorno ed io vedrò, in sede di emanazione della circolare, se sarà possibile modificare questo limite, naturalmente secondo i criteri che lealmente vi ho indicati. È del tutto inutile, infatti, emanare una circolare in cui si dice che verrà data una certa provvidenza, quando poi le domande superano del 50 per cento gli stanziamenti per cui non possiamo accogliere le richieste. Allora sì che si avrebbe motivo di scontento.

Mi sembra che voi non possiate chiedere ciò in questa sede; ma se lo desiderate, vi assicuro che, quando verrà emanata la circolare, terrò conto delle vostre istanze ai fini della modifica della percentuale sul piano amministrativo.

PRESIDENTE. Onorevole Beccastrini, intende trasformare in ordine del giorno la prima parte del suo emendamento che il Ministro ha dichiarato di accettare come elemento da porre allo studio in via amministrativa?

BECCASTRINI. Sì, signor Presidente. Presenterò un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo 1-*bis* proposto dai deputati Beccastrini ed altri modificato, però, dai presentatori su proposta del rappresentante del Governo nel senso che invece di dire « Sono altresì concessi » si dica « Possono altresì essere concessi ».

(*È approvato*).

L'articolo 1-*bis* rimane pertanto così formulato:

ART. 1-*bis*.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è così modificato:

« Possono altresì essere concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto e del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie ».

Esso diverrà, in sede di coordinamento, secondo comma dell'articolo 1.

Dò lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 ed all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono ulteriormente aumentate in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1965, di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 3.500 milioni per l'esercizio 1970, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad am-

mortamento quinquennale ai termini e con le modalità stabilite dall'articolo 2 della predetta legge 14 febbraio 1964, n. 38, a favore delle aziende agricole colpite da eventi dannosi.

Le disponibilità derivanti da tale autorizzazione di spesa per concorso negli interessi possono essere destinate anche a far fronte ad eventi che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I deputati Antonini, Beccastrini, Angelini Giuseppe, Bernetic Maria, Bo, Chiaromonte, Gessi Nives, Gombi, La Bella, Lizzero, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani hanno presentato all'articolo 2 il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma, sostituire le parole: « colpito da eventi dannosi », con le parole: « che in conseguenza di eventi dannosi abbiano subìto una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 30 per cento ».

ANTONINI. Signor Presidente, con questo emendamento noi proponiamo di abbassare la percentuale della perdita nella produzione lorda vendibile riconosciuta dalla legge numero 739 nella misura del 40 per cento, portandola al 30 per cento; ciò in quanto riteniamo che alcune migliaia di coltivatori che vengono colpiti non completamente nella produzione lorda vendibile, ma che hanno subìto un danno notevole, non debbano rimanere esclusi completamente dai benefici della legge.

RADI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a questo emendamento.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo non è favorevole.

PRESIDENTE. La Commissione si è già pronunciata su di un analogo problema. Insiste, onorevole Antonini, sul suo emendamento non accolto dal Governo e dal Relatore?

ANTONINI. Mi permetto di insistere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dai deputati Antonini ed altri.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

I deputati Prearo, Armani, Franzo, Pucci Ernesto, De Marzi, Stella, Fornale, Helfer, Imperiale e Mengozzi hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 2 aggiungere:

« Le provvidenze di cui al precedente comma possono essere concesse anche alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli che per effetto degli eventi considerati dalla legge 26 luglio 1965, n. 969 e dalla presente legge, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto oltre il 40 per cento ».

I deputati Prearo, Franzo, Stella, Armani, Imperiale e Pala propongono di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Destinatari delle provvidenze di cui al precedente comma sono anche le cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli. che per effetto degli eventi atmosferici considerati dalla legge 26 luglio 1965, n. 969 e dalla presente legge, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto per oltre il 40 per cento ».

PREARO. Signor Presidente, ritengo di aver già sufficientemente illustrato in sede di discussione generale la sostanza dei due emendamenti, che hanno eguale contenuto. La formulazione del primo appare, però, più lineare.

RADI, *Relatore*. Sono favorevole al primo emendamento.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Io sono convinto che dobbiamo aiutare tutta la nostra gente delle campagne ma che soprattutto dobbiamo impedire che quando essa esprime, attraverso il suo sforzo associativo, iniziative a carattere cooperativo, cioè delle strutture che sono per essa lo strumento più prezioso, esse vengano messe in difficoltà; quindi è questo l'argomento che mi starebbe più a cuore in tutto il disegno di legge. Però non essendo ora in grado di esprimere in modo pieno il pensiero del Governo, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento proposto dai deputati Prearo ed altri.

(*È approvato*).

Il secondo emendamento dei deputati Prea- ed altri rimane, pertanto, assorbito.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2, nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

I deputati Vaja, Helfer e Armani propongono di aggiungere all'articolo 2 il seguente comma:

Le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sono concesse indipendentemente dalla delimitazione delle zone danneggiate effettuata per l'applicazione dell'articolo 9 della legge stessa.

Il collega Vaja ha facoltà di svolgerlo.

VAJA. Il mio emendamento, che in buona parte ho già illustrato in sede di discussione generale, si rifà alle richieste esplicite degli organi della regione del Trentino-Alto Adige, che hanno molte difficoltà nell'individuare le zone d'intervento ai fini della legge n. 739, non soltanto per quanto si riferisce al titolo II della legge anzidetta, ma anche in relazione al titolo I, in quanto si sostiene che gli organi del Ministero del tesoro si adeguano sempre ai criteri restrittivi adottati dagli organi del Ministero delle finanze nella delimitazione delle zone.

È da tener presente che dal punto di vista della lettera della legge, i due interventi previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 9 sono completamente separati l'uno dall'altro. Infatti in base all'articolo 1 le zone per gli interventi di cui al titolo I sono delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro; la competenza del Ministero delle finanze risulta, pertanto, del tutto esclusa.

All'articolo 9 – titolo II –è, invece, detto: « Il Ministro delle finanze, in caso di eventi naturali di carattere eccezionale che abbiano causato la perdita di almeno la metà del prodotto ordinario del fondo, è autorizzato a concedere lo sgravio delle imposte, sovrimposte, addizionali... ».

Questo articolo è stato modificato con lo articolo 4 della legge n. 38, in base al quale la delimitazione delle zone ai fini degli sgravi fiscali avviene in collaborazione fra il Ministero delle finanze, ossia fra l'ufficio tecnico erariale e gli organi dell'Ispettorato agrario.

Sembra che il criterio adottato per l'applicazione del titolo II, articolo 9, vengano fatti valere anche nella delimitazione delle zone di cui all'articolo 1 del titolo I.

Con questo emendamento si dovrebbe chiarire che nessuna influenza può essere determinata da parte del Ministero delle finanze nella fissazione delle zone d'intervento ai fini dell'articolo 1.

RADI, *Relatore*. Ritengo che il problema possa essere risolto con un ordine del giorno.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Se l'argomento dell'emendamento sarà presentato sotto forma di ordine del giorno, il Governo sarà favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Vaja, insiste?

VAJA. Concordo con il Relatore ed il Ministro e ritiro, pertanto, l'emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 2 risulta pertanto, a seguito delle modiche apportate, così formulato:

ART. 2.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 ed all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono ulteriormente aumentate in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1965, di lire 4.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 3.500 milioni per l'esercizio 1970, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale ai termini e con le modalità stabilite dall'articolo 2 della predetta legge 14 febbraio 1964, n. 38, a favore delle aziende agricole colpite da eventi dannosi.

Le provvidenze di cui al precedente comma possono essere concesse anche alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che per effetto degli eventi considerati dalla legge 26 luglio 1965, n. 969, e dalla presente legge, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto oltre il 40 per cento.

Le disponibilità derivanti da tale autorizzazione di spesa per concorso negli interessi possono essere destinate anche a far fronte ad eventi che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bo, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bernetic Maria, Chiaromonte, Gessi Nives, Gombi, La Bella, Lizzero, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-*bis*:

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è così modificato:

« I benefici di cui al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 1 quando i beneficiari siano coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. In tali casi il loro ammontare non può superare la differenza tra le necessità di cui al primo e al secondo comma del presente articolo e l'ammontare dei contributi ».

BO. Mi sembra che l'emendamento sia abbastanza chiaro. Per il resto credo che, richiamandoci alla discussione generale, sia evidente che l'attuale situazione è dovuta al fatto che i criteri per l'erogazione dei contributi si agganciano alla percentuale eccessiva del 50 per cento o dei due terzi, se sono colpite le strutture fondiarie. Bisogna vedere se il criterio della non cumulabilità fra i contributi previsti dall'articolo 1 della legge numero 739 ed i crediti previsti dal primo comma dello stesso articolo sia ancora valido.

Noi riteniamo che, proprio per la drammaticità dei danni causati dalle calamità naturali, su cui siamo tutti d'accordo, non si possa più convenire sul mantenimento di questo concetto limitativo, tanto più se si pensa che il criterio di erogazione dei contributi (richiamandoci anche all'ultima circolare ministeriale di attuazione) precisa che i contributi devono essere dati solo se l'estensione del danno sia così rilevante da non consentire neppure il reintegro delle spese anticipate.

Ora, considerando che nel computo dei danni vediamo sempre inclusa la voce « zootecnia » che incide in modo negativo su una larga gamma di aziende che hanno nella zootecnia un determinato impegno, ci troviamo nella condizione per cui il 50 per cento o i due terzi in verità corrispondono per determinati tipi di azienda al 100 per cento dei danni sui raccolti, con particolare riguardo alle colture arboree.

È questo il caso di colture di aziende vitivinicole che a volte sono danneggiate in modo tale da essere costrette a rinnovare completamente le viti.

Questa è la situazione di una parte delle aziende agrarie del Paese e, soprattutto, delle aziende delle colline vitivinicole che hanno nella stalla un elemento integrativo che copre un terzo del reddito della produzione globale lorda. È chiaro che, in casi del genere, per queste aziende, che non sono la minoranza delle aziende del Paese, il semplice contributo non basta, perché si va al di là del concetto delle spese di anticipazione, cui ci riferiamo quando vogliamo specificare come la legge deve essere attuata, e si investe il problema essenziale del sostentamento della famiglia.

Credo che si debba considerare questa osservazione anche in relazione ad un altro fenomeno che si determina in conseguenza delle calamità atmosferiche, cioè in conseguenza della svendita che le aziende dirette coltivatrici a colture vitivinicole sono obbligate a fare perché il danno incide sui mangimi, mettendole nell'impossibilità di continuare la conduzione della stalla, che dovrebbe invece essere l'unico mezzo di compensazione. Basta informarsi per sapere che le aziende a volte sono veramente costrette alla svendita, per procurarsi talvolta solo quei quattro soldi necessari a fronteggiare le esigenze di sostentamento della famiglia cui altrimenti sarebbe impossibile provvedere.

Per questi casi dovremmo affermare il concetto della cumulabilità che non superi, nel totale delle due voci: « contributi » e « crediti », dal punto di vista complessivo, il danno effettivo.

Noi prevediamo la solita obiezione riguardante la limitatezza delle disponibilità di fondi. Abbiamo tenuto conto di questa obiezione che può avere una validità oggettiva, ma non per rinunciare a porre questa giusta e per noi indifferibile esigenza, bensì per proporre di sostituire a quel criterio di preferenza enunciato nel primo comma a favore delle aziende diretto-coltivatrici riguardo ai crediti, un criterio di esclusività a favore delle aziende dirette coltivatrici, mezzadri, coloni e compartecipanti. In tal modo crediamo di rendere attuabile una disposizione di legge di questo tipo, anche data la scarsa disponibilità di fondi, attraverso una scelta doverosa che in simili casi va fatta, inquadrandosi anche nel più ampio discorso della programmazione, per realizzare l'effettiva parità fra agricoltura ed altri settori. Scelta quindi volta a favore di quelle aziende in cui il lavoro contadino coincida con la proprietà e vi sia la conduzione del mezzadro o di altri lavoratori agrari di questo tipo.

Sono questi i motivi per cui ho presentato l'emendamento.

RADI, *Relatore*. Il mio parere è contrario.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Volevo solo precisare che la cumulatività è vietata per il medesimo oggetto.

Poniamo che un'azienda diretto-coltivatrice abbia avuto la casa distrutta. Con il contributo ha l'80 per cento delle spese per la sua ricostruzione, ivi comprese le spese di manodopera. Poiché la manodopera è del coltivatore stesso, questi percepisce una somma che talvolta è superiore alle spese sostenute.

Se l'azienda ha avuto distrutti anche i raccolti, questi non beneficiano dei contributi in conto capitale, per cui solo entro questi limiti le aziende potranno avere aiuti.

Non è quindi vero che l'azienda non possa beneficiare e del contributo e del mutuo, ma non per lo stesso oggetto.

Se questo mio chiarimento la può tranquilizzare, onorevole Bo, la prego di ritirare il suo emendamento.

MAGNO. Non diciamo: per lo stesso oggetto.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Se non vi riferite allo stesso oggetto l'emendamento è superfluo.

Io vi ho detto che è vietata la cumulabilità e come noi interpretiamo tale divieto.

MAGNO. Se per esempio un contadino ha un danno di un milione e un contributo a fondo perduto di 500 mila lire, noi vogliamo che possa ottenere un prestito non superiore a 500 mila lire.

Oggi questo non è possibile secondo l'*iter* fissato dalla legge n. 739.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Parlando concretamente, un coltivatore diretto che ha avuto distrutta la casa, insieme con la stalla ed il raccolto, beneficerà di un contributo pari all'80 per cento, comprensivo anche delle spese di manodopera. Se invece una azienda subisce danni, per esempio, al granturco, otterrà il mutuo per questo danno. Ma non è possibile pensare di concedere il mutuo per la ricostruzione di un'opera per la quale si è già dato un contributo pari all'80 per cento.

Non posso quindi accogliere il vostro emendamento.

BO. Prendiamo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro e ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Monasterio, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bernetic Maria, Bo, Chiaromonte, Gessi Nives, Gombi, La Bella, Lizzero, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani hanno presentato il seguente articolo 2-*ter*:

ART. 2-*ter*.

Il seguente comma dell'articolo 7 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« I rischi di ciascuna operazione sono coperti dalla garanzia del « fondo interbancario » di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando si tratti di prestiti concessi a coltivatori diretti, a mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati ».

MAGNO. L'emendamento è già stato illustrato.

RADI, *Relatore*. La misura del fondo è stata stabilita in relazione al valore delle operazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454. Credo non sia possibile accettare lo emendamento.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Oltre alle considerazioni dell'onorevole Relatore, cui mi associo, desidero far presente che relativamente ai problemi bancari dobbiamo essere estremamente rispettosi dei criteri e dei principî adottati dal Ministero del tesoro, il quale aderì alle precedenti leggi soltanto per crediti di miglioramento, che sono a medio e a lungo termine. Per i prestiti di esercizio il Ministero del tesoro non ha mai concesso la estensione del fondo di garanzia.

Accettando questo emendamento andremmo ad incidere su un criterio base del nostro ordinamento bancario.

GOMBI. Vorrei ricordare all'onorevole Ministro che in occasione della discussione dello stesso argomento, fu così sensibile da accettare l'istituzione del Comitato ristretto, di cui l'onorevole Franzo ha parlato poc'anzi. In secondo luogo in un precedente intervento l'onorevole Ministro ha parlato della sua propensione verso il credito bancario, quasi rappresentasse la sanatoria per i mali della nostra agricoltura.

D'altronde noi non abbiamo fatto altro che approfondire lo studio di questo problema, attraverso l'emendamento Monasterio.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Forse il problema potrà essere risolto con il nuovo Piano verde.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Monasterio ed altri.

(*Non è approvato*).

Il Ministro propone il seguente articolo 2-*bis*:

« Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli 1 e 2 possono essere utilizzate anche per interventi a favore di aziende agricole danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Con questo emendamento noi rendiamo automatico e permanente, non soltanto quanto è disposto dall'articolo 2. come prevedeva il disegno di legge, ma anche quanto è disposto dall'articolo 1. Questo non risolve, evidentemente, tutti i problemi; ma costituisce un passo in avanti nell'affermazione di certi principî. Sottopon-

go quindi alla vostra attenzione questa proposta del Governo.

VESPIGNANI. Io vorrei che la Commissione sospendesse la discussione su questa proposta del Ministro, in attesa di esaminare il mio emendamento all'articolo 3. Nel caso, infatti, che la Commissione accolga il principio che io suggerisco in tale articolo, allora il principio stabilito dal Ministro dovrebbe essere esteso anche ai fondi relativi all'integrazione ai comuni per le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 della legge n. 739. La proposta del Ministro dovrebbe perciò essere alquanto modificata, posta com'è prima dell'articolo 3, e dovrebbe diventare non già articolo 2-*bis*, bensì articolo 3-*bis*, e dovrebbe contemplare non soltanto i danni relativi alle colture, ma anche i rimborsi ai comuni per le minori quote di sovrimposte fondiarie derivanti dalle esenzioni fiscali.

Io, dunque, non metto in discussione il principio suggerito dal Ministro, dico solo che se esso viene stabilito per i danni alle colture, dovrebbe, proprio per evitare le incongruenze che si sono create precedentemente e che io tendo a sanare con il mio emendamento all'articolo 3, essere esteso ed avere un valore generale per tutte le provvidenze previste da questa legge, e quindi anche per quelle a favore dei bilanci dei comuni sinistrati.

PRESIDENTE. Credo che il Ministro non faccia questione di collocazione e quindi non abbia difficoltà a discuterlo anche dopo; però è opportuno sentire da lui direttamente qual è il suo intendimento.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Devo dire che per quanto riguarda l'articolo 3 io mi trovo nella condizione che, mentre la quota relativa ai consorzi di bonifica lascerà dei margini e quindi lascerà questa possibilità d'intervento, per quanto riguarda i comuni e le province si affermerebbe un principio che, con tutta lealtà, ritengo potrebbe rimanere solo tale.

MAGNO. Ma si tratta di un principio già affermato nella legge precedente.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Comunque, voi sostenete che questo carattere di automaticità e permanenza, riconosciuto per i crediti e per i contributi, debba essere esteso anche agli stanziamenti che vanno a compensare i comuni, le province ed i consorzi di bonifica per le minori entrate derivanti dalle esenzioni fiscali?

MAGNO. Sì; ma il collega Vespignani, nel suo emendamento, è più concreto, perché dice che le precedenti leggi hanno lasciato un vuoto ai danni dei comuni e delle province, vuoto che potrebbe essere colmato con questa legge: vi è infatti un periodo che è rimasto scoperto proprio per dimenticanza del legislatore.

PRESIDENTE. Poiché la discussione si sta incentrando sull'emendamento proposto dai deputati Vespignani, Magno, Raffaelli e Borsari, onde rendere più chiara la discussione, anticiperò la lettura di tale emendamento, dando quindi facoltà al collega Vespignani di illustrarlo.

Al primo capoverso dell'articolo 3 dopo le parole: « degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739 », si aggiunga « anche per i danni verificatisi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962 e dal 15 marzo 1964 al 31 agosto 1965 ».

VESPIGNANI. Già ho in parte illustrato il mio emendamento. Comincerò, comunque, con il dire che deve essere corretto un errore che ho commesso nella stesura dell'emendamento, nel senso che il periodo scoperto, per quanto riguarda il rimborso ai comuni delle annualità dei mutui relativi alle quote non riscosse di sovrimposte fondiarie, va dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962 e dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 e non al 31 agosto 1965 (come si dice nel testo stampato dello emendamento), perché dal 14 maggio al 31 agosto 1965 opera la successiva legge n. 969.

L'articolo 10 della legge n. 739, stabilisce che i comuni sono rimborsati a carico del bilancio dello Stato delle quote corrispondenti alle annualità dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti al fine di evitare il maggior disavanzo o un nuovo disavanzo economico dei bilanci comunali in applicazione di questa legge ed in relazione del mancato provento delle sovrimposte fondiarie.

Le provvidenze relative alla copertura, però, non sono andate di pari passo con le altre, perché l'articolo 9 della legge n. 739 non prevede alcuna copertura per quanto riguarda le imposte fondiarie erariali: il Ministero del tesoro, quindi, ha sempre provveduto ad emettere decreti di sgravio delle imposte fondiarie a cui sono legate le sovrimposte comunali. Mancando però per questi periodi la relativa copertura, le sovrimposte comunali, anziché essere poste, come stabilisce l'articolo 10, ultimo comma, indirettamente, cioè con questo meccanismo, a carico del bi-

lancio dello Stato, sono rimaste, in alcuni casi, a carico dei bilanci comunali.

Si tratta di approfittare del fatto che con questa legge si provvede ad una serie di stanziamenti di spesa nel bilancio dello Stato, che vanno anche al di là delle esigenze immediate, per sanare una situazione che è stata quantomeno anormale, se non addirittura qualcosa di peggio.

È necessario provvedere al risanamento dei bilanci comunali, tanto più che i comuni interessati non sono moltissimi. Io non sono in condizione, signor ministro, di dire quanti sono stati i decreti emessi dal ministero delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura e del tesoro in questi periodi, ma certamente non sono stati moltissimi perché non si sono avute in questi periodi gravi calamità estese in varie zone.

Ripeto ancora che l'errore (se così vogliamo chiamarlo) anzi diciamo semplicemente, la svista, è dovuta forse al fatto che, mentre sulla legge n. 739 fu a suo tempo ascoltato anche il parere della Commissione finanze e tesoro, per la legge n. 38, per la n. 369 e per l'attuale legge in discussione, la Commissione agricoltura non ha ritenuto di ascoltare il parere della Commissione finanze e tesoro. Se ciò si fosse fatto, quasi certamente la Commissione finanze e tesoro avrebbe rilevato queste carenze ed avrebbe tempestivamente provveduto.

Ora io chiedo che in questa sede si provveda alla eliminazione di questa incongruenza, alla copertura di questo vuoto determinatosi per molte decine di comuni, che sono, in genere piccoli comuni rurali, i quali non hanno molte entrate al di fuori di quelle derivanti dalle sovrimposte fondiarie, e che si provveda a risanare la situazione in cui versano i comuni rurali a causa di notevoli dissesti finanziari.

D'altra parte l'articolo 10 della legge n. 739 dispone molto chiaramente che questi oneri sono posti a carico dello Stato e non, invece, a carico dei comuni.

PRESIDENTE. A questo punto, onorevoli colleghi, dovremmo sospendere la discussione per riprenderla nel pomeriggio alle 17.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi, la seduta verrà ripresa alle 17, ma io non potrò essere presente, perché nel pomeriggio vi è Consiglio dei ministri; pertanto sarà presente in Commissione il Sottosegretario Antoniozzi che risponderà all'onorevole Vespignani; vorrei, però, anticipare subito l'atteggiamento del Governo su questo problema, anche perché è opportuno che mi assuma io il carico della risposta.

Esiste un vuoto dall'agosto 1960 al febbraio 1962, ma per tutto il periodo successivo, anche compreso quello tra il 1964 ed il 1965, in particolare con le due leggi approvate durante la mia permanenza al Ministero dell'agricoltura, si è già provveduto; pertanto, secondo le istanze qui avanzate, si dovrebbe stabilire uno stanziamento che riguardi il periodo compreso tra il 1960 ed il 1962 e, quindi, tornare su bilanci già approvati: non vedo, però, come a distanza di tre, quattro anni si possa fare questo.

Vi è, poi, il fatto che non si è assolutamente in grado di calcolare quali siano le somme necessarie e, d'altronde, anche volendo fare questo computo, esso richiederebbe un notevole lasso di tempo.

Si potrebbe, invece, studiare la possibilità di introdurre la automaticità che abbiamo stabilito all'articolo 1 ed all'articolo 2, anche all'articolo 3 in modo che per il futuro anche per questa parte non siano necessarie nuove leggi apposite, essendovi già le somme che consentono di mettere subito in moto il congegno.

Non sono, pertanto, in grado di dare su questo emendamento una risposta positiva, perché occorre approfondirne la portata; quando si andrà a discutere il nuovo disegno di legge, potremo in quella sede anche avere a disposizioni gli elementi che possano consentire un giudizio completo e che permettano, quindi, di decidere in un senso o nell'altro.

Nel pomeriggio, accogliendo nello spirito il contenuto dell'emendamento, il Governo potrà presentare un articolo 3-*bis*, la cui formulazione potrebbe essere studiata prima che venga ripresa questa discussione.

GOMBI. Desidererei un chiarimento dal Ministro, il quale ha testé affermato che i periodi di *vacatio* della normativa destinata a rifondere i comuni sui mutui contratti sono inferiori a quelli indicati dall'onorevole Vespignani. Il Ministro ha detto che per taluni periodi si è già provveduto; non comprendo quale sia la base di questa affermazione.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Con le leggi che ho proposto e che sono state approvate si è già provveduto ad effettuare degli stanziamenti; in particolare nella legge che questa Commissione ha approvato nel mese di luglio furono stanziati 300 milioni a questo proposito.

GOMBI. Il fatto è che, innanzitutto, non si è provveduto in esecuzione di queste leggi. Tanto più che mi sembra possibile un'impu-

gnativa da parte dei comuni avverso una legge non applicata; a parte l'eventualità che si possa adire il Consiglio di Stato.

Ma anche ammesso che – come ha detto il Ministro – il periodo di *vacatio legis* sia stato inferiore a quello indicato dall'onorevole Vespignani, io stesso riferirei al comune quanto ha dichiarato il Ministro, invitandolo a far presente nella sede competente che per un determinato periodo di tempo esso aveva diritto all'applicazione di una norma di legge, rimasta, invece, inapplicata.

Autocriticandoci oggi, ripariamo, però, a questa situazione.

FERRARI AGGRADI, *Ministro per l'agricoltura e le foreste*. Non vi è la possibilità di acquisire gli elementi necessari per una valutazione adeguata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendiamo la discussione, che sarà ripresa alle 17.

(*La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle ore 17*).

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, essendomi stamani riservato di presentare un articolo 3-*bis*, sciolgo ora tale riserva presentando appunto in questo momento, a nome del Governo, il seguente articolo aggiuntivo 3-*bis*:

« Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli possono essere utilizzate anche per l'applicazione delle suddette provvidenze in dipendenza di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

Naturalmente, il contenuto di questo articolo, poiché riproduce in parte quanto è stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, presuppone che quel secondo comma sia in sede di coordinamento, trasferito ed assorbito all'interno della nuova norma che proponiamo.

PRESIDENTE. L'articolo 1 è stato votato sulla base dell'emendamento Franzo per cui si prevede che anche i contributi di cui all'articolo stesso possono essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate in epoca successiva al 1° settembre 1965. L'articolo 1 ha quindi già una proiezione nel futuro; del pari tale proiezione l'ha anche l'articolo 2, già votato, che destina alle utilizzazioni future le disponibilità residue in rapporto ai mutui.

Si tratta ora, in merito al nuovo articolo presentato dal Governo, di fare un lavoro di coordinamento per evitare di ripetere norme già inserite negli articoli approvati.

TRUZZI. Desidererei che fosse chiarito che, se l'emendamento governativo parla di « disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa », significa che si tratta dei residui.

PRESIDENTE. L'ultimo comma dell'articolo 2 usa le stesse parole dell'articolo 3-*bis*, ma si riferisce esclusivamente ai prestiti quinquennali.

MAGNO. Vorrei presentare un emendamento all'emendamento governativo tendente a sostituire la parola « disponibilità » con le parole « eventuali disponibilità residue ». Mettiamo delle somme a disposizione del Governo che può utilizzarle in un tempo indefinito, ma anzitutto preoccupiamoci di soddisfare i bisogni presenti; se eventualmente le somme dovessero risultare esuberanti, la differenza potrà essere utilizzata per eventi futuri.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È certo che una piccola valvola di sicurezza esiste per l'immediato futuro, se accade qualche calamità subito dopo l'approvazione.

MAGNO. Certo il disegno di legge è stato preparato dopo aver cercato di commisurare i bisogni. Ma ora noi modifichiamo il significato del provvedimento. Dobbiamo fare in modo che i contadini già danneggiati non si sentano chiamati a pagare per quelli che saranno danneggiati nel futuro.

PRESIDENTE. L'onorevole Magno vorrebbe chiarire nel testo presentato dal Governo che per disponibilità da destinarsi deve intendersi ciò che resta dopo aver soddisfatto le esigenze di coloro che sono stati danneggiati dalle calamità verificatesi in questi ultimi tempi.

La norma viene interpretata d'altra parte in questi termini anche dal punto di vista del Ministero dell'agricoltura, perché questa è l'interpretazione usuale. Se tuttavia si vuole una dizione più precisa possiamo sentire il rappresentante del Governo.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono perfettamente d'accordo circa l'interpretazione proposta, dato che il significato dell'articolo è proprio quello di far sì che se rimane qualcosa possa essere utilizzato anche dopo, senza trovarsi di fronte al termine perentorio messo alla scadenza come avviene per altre leggi.

Desidero ricordare che noi avevamo presentato un articolo 2-*bis*, che riproduceva in parte l'ultimo comma dell'articolo 2. In sede

di discussione di questo articolo 2-*bis*, l'onorevole Vespignani – come tutti ricordano – fece presente che questo articolo 2-*bis* poteva essere riferito anche all'articolo 3.

IMPERIALE. Desidero chiedere qualche chiarimento. Mutando il testo originario dei primi due articoli abbiamo voluto che la legge assumesse carattere di continuità richiesto dall'impostazione del fondo di solidarietà nazionale. Vi è un emendamento Stella, Franzo, che reca anche la mia firma, emendamento all'articolo 3, in base al quale si chiedeva e si chiede che i residui delle somme vengano utilizzati a favore delle erogazioni previste in tutti i tre articoli.

Se già c'era questo nostro emendamento, quale è la dimensione dell'emendamento governativo?

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* La preoccupazione affacciata dall'onorevole Imperiale non ha ragione di essere, poiché col nostro emendamento intendiamo appunto che i residui vengano utilizzati nell'ambito dei rispettivi articoli e perciò non per le sole materie previste dall'articolo 3.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il problema si può risolvere facilmente: noi abbiamo già approvato l'ultimo comma dell'articolo 2 che contiene lo stesso concetto di automaticità contenuto nell'emendamento presentato dal Governo; solo che il secondo comma dell'articolo 2 riferisce questo concetto solamente a quell'articolo.

Dato che la Commissione è unanime nel voler riferire lo stesso concetto anche all'articolo 3, possiamo stralciare l'ultimo comma dell'articolo 2 e approvare un articolo aggiuntivo, 3-*bis*, da inserire dopo l'articolo 3.

Dobbiamo quindi votare l'articolo 3, dopodiché passeremo a questo articolo 3-*bis*.

Per quanto concerne l'articolo 3, c'è l'emendamento Vespignani, Magno, Raffaelli e Borsari che rileggo:

« Al primo capoverso dopo le parole " degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739 ", si aggiunga " anche per i danni verificatisi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962 e dal 15 marzo 1964 al 31 agosto 1965 " ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Per quello che riguarda l'emendamento Vespignani, ricordo che per la seconda parte dell'emendamento stesso, e cioè per i danni verificatisi nel periodo dal 15 marzo 1964 al 31 agosto 1965, rimane valida la risposta data questa mattina dal ministro Ferrari Aggradi; per i danni verificatisi in questo periodo, infatti, provvedono già gli articoli 5 della legge 6 aprile 1965, n. 351 e 3 della legge 26 luglio 1965, n. 969. Ricordo tutto ciò dato che questa mattina sussistevano ancora dei dubbi a questo proposito.

Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento Vespignani, e cioè il periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962, riconosco che in effetti questo è un periodo scoperto, durante il quale gli enti interessati non hanno potuto fruire di alcuna agevolazione, ma devo dire che si tratta di un problema di carattere finanziario; questo problema avrebbe potuto essere affrontato durante l'esame della prima legge successiva, la legge 6 aprile 1965, n. 351, o della seconda legge successiva, la 26 luglio 1965, n. 969.

Desidero ricordare che le somme mutuate non sono a nostra conoscenza, dato che sono state concordate direttamente dal ministero del tesoro con la Cassa depositi e prestiti, e che pertanto non possiamo affrontare il problema in questa sede; per affrontarlo dovremmo rinviare la discussione del disegno di legge per fare un accertamento su questo problema. Potremmo naturalmente inserire ugualmente l'emendamento Vespignani, ma, non conoscendone l'onere, potremmo giungere all'assurdo di svuotare completamente la legge.

Facciamo presente tutto ciò alla Commissione e non possiamo che esprimere parere contrario nei confronti dell'emendamento Vespignani.

VESPIGNANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo benissimo le difficoltà di carattere finanziario che sorgono in relazione al mio emendamento; personalmente ho cercato di svolgere un'indagine per sapere questi dati che ci interessano presso il ministero del tesoro, ma ancora non ho saputo nulla.

A mio avviso tuttavia si potrebbe risolvere ugualmente il problema, dato che esiste un evidente contrasto tra l'articolo 10 della legge n. 739, legge quadro, e le leggi successive: dobbiamo quindi colmare questa lacuna.

Si potrebbe egualmente inserire il mio emendametno nella legge e poi, nelle tre settimane intercorrenti fra la nostra approvazione e l'esame del Senato, accertare se sia esatto ciò che questa mattina ci ha detto il ministro Ferrari Aggradi, e cioè che l'articolo 3 ha disponibilità abbondanti per le attuali necessità.

Se tali disponibilità si dimostrassero insufficienti, il Governo potrebbe proporre una

adeguata copertura per provvedere alle necessità del passato; poi il provvedimento tornerebbe al nostro esame ed in poche ore noi saremmo in grado di approvarlo definitivamente.

Se invece rimandiamo ad un'altra leggina la copertura di questo periodo di *vacatio legis*, noi continueremo a tenere alcuni piccoli comuni in condizioni difficili, in quanto essi hanno continuato a computare queste somme nei residui attivi e dovranno quindi pur decidere se mantenerli o meno.

RADI, *Relatore*. Il problema sollevato dall'onorevole Vespignani indubbiamente deve essere affrontato e risolto in quanto tutte le leggi successive ripetono la norma dell'articolo 10 della legge n. 739, fatta eccezione per la legge 25 gennaio 1962, n. 11, che all'articolo 1 dice testualmente:

« Della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62 la quota di lire 5 miliardi sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli interventi preveduti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, diretti alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica ed al sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e ad eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa ».

Quindi la legge del 25 gennaio 1962 prevede contributi e prestiti quinquennali esclusivamente a favore delle aziende danneggiate, escludendo, non si sa per quale motivo, interventi a favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali.

Si tratta quindi di una lacuna che deve essere senz'altro colmata, muovendosi però con molta cautela in quanto i danni relativi alla legge del 25 gennaio 1962 si sono verificati nelle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Lucania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, cioè ben 25 province. Poiché quindi l'onere dell'emendamento Vespignani potrebbe essere molto consistente, ritengo che il problema debba essere risolto con un provvedimento a sé che sicuramente troverà il consenso di tutte le parti poltiche.

GOMBI. Noi parliamo di oneri rilevanti senza però renderci conto che la spesa andrà ammortizzata fino al 1995; certamente tutte le calamità rimaste, per così dire, scoperte non avranno certo provocato danni superiori a quelli per cui stiamo oggi discutendo, quindi per l'anno 1966 tutto l'onere si riduce a 300 milioni di lire, con una differenza quindi di venti o trenta milioni, perché per le annualità successive saranno stanziate somme di anno in anno, negli stati di previsione del Ministero del tesoro.

RADI, *Relatore*. Si deve chiarire che possono essere destinate ai fini previsti dall'emendamento Vespignani soltanto le somme residue dopo l'applicazione integrale della legge in discussione a favore delle zone colpite dall'alluvione del 2-3 settembre 1965.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Poiché noi non conosciamo l'entità delle somme necessarie per coprire il periodo che intercorre dall'agosto 1960 al febbraio 1962, rischiamo, introducendo *sic et simpliciter* il riferimento a quel periodo, di svuotare completamente la legge presente, privandola di ogni disponibilità per i danni per cui viene emanata.

Si potrebbe quindi, modificando la proposta Vespignani, introdurre il concetto che, una volta soddisfatte le esigenze di cui alla presente legge, gli eventuali residui potranno essere utilizzati sia per il passato che per il futuro. In tal modo se, come si dice, vi saranno delle eccedenze, noi potremo provvedere anche a sanare la situazione di carenza legislativa prospettata da tutte le parti politiche.

HELFER. Se approvassimo quanto proposto dal rappresentante del Governo, noi cadremmo in contraddizione con lo spirito dell'articolo 10 della 739, articolo che prevede che « gli oneri derivanti dall'assunzione di mutui, vengono assunti... », non invece che « possono essere assunti » se vi sono disponibilità, come si vorrebbe fare.

Inoltre l'ultimo comma dell'articolo 3 di cui stiamo discutendo recita testualmente « Le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1966 e fino al 1995 ».

Ciò significa che l'onere per questi mutui non viene compreso nel primo comma dell'articolo 3, ma diluito nel tempo. Tali somme oggi non sono quindi ancora stanziate ed è per questo che io mi dichiaro favorevole all'emendamento Vespignani, in quanto il Ministero del tesoro potrà stanziare nei propri bilanci futuri una somma corrispondente all'onere derivante dalle spese necessarie per i danni attuali e per quelli dovuti alle carenze della legge.

Si potrebbe obbiettare che non c'è copertura, ma la copertura non c'è neppure per gli oneri previsti nella legge così come è, perché si tratta di copertura aperta, cui si provvederà nel corso degli anni.

PRESIDENTE. Questo non è possibile, perché l'esercizio 1966 stabilirà un limite di impegno di 500 milioni, limite che sarà proiettato nel futuro come uno sbarramento: oltre i 500 milioni non si potrà assolutamente andare; anzi per il ritorno allo Stato delle somme di ammortamento dei mutui si avrà una riduzione di questa somma di 500 milioni.

In definitiva, nel 1966 non possono essere concessi, per l'ammortamento dei mutui, più di 500 milioni di lire.

I successivi impegni raggiungono il limite massimo di 500 milioni per il 1967, e di 500 milioni per il 1968: la somma, come si vede, non aumenta. Ad un certo punto, quando entrano in ammortamento i mutui, diminuisce l'onere dello Stato. Non possiamo, se non dopo avere ascoltato il parere della Commissione bilancio, prendere una decisione di questo genere. La Commissione bilancio si è pronunciata, per quanto riguarda la spesa, in base alle cifre che risultano dal provvedimento in esame. Modificando dette cifre, dobbiamo sospendere la discussione e chiedere il parere della Commissione competente a proposito del nuovo onere.

HELFER. La cifra dei 500 milioni è stata stabilita con certezza matematica da parte degli organi competenti? A parer mio, ciò è impossiile! Si tratterà di una cifra a *forfait*, suscettibile di essere corretta in un secondo tempo...

RADI, *Relatore*. Assolutamente no. Si tratta del limite massimo di impegno.

PRESIDENTE. Lo Stato non può assumere impegni per mutui oltre i 500 milioni. Quindi, nel 1967 non possono essere concessi mutui con ammortamento a carico dello Stato oltre i 500 milioni impegnati nel 1966; esaurita nel 1966 la dotazione dei 500 milioni, lo Stato non può più concedere mutui agevolati.

HELFER. Mi chiedo allora come possa essere trasferito l'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, che tassativamente recita:

« Alle province ed ai comuni i quali, in conseguenza dello sgravio delle sovraimposte sui terreni e della addizionale sul reddito agrario concessi in applicazione dell'articolo precedente, si venissero a trovare in condizione di bilancio deficitario o di *deficit* correlativamente maggiorato, la Cassa depositi e prestiti è per tale oggetto autorizzata a concedere mutui ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta. Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddetti saranno preferiti ad altri enti che avessero presentato istanza per l'ottenimento di prestiti nello stesso anno.

Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato ».

PRESIDENTE. Legga anche l'articolo finanziario, che crea lo sbarramento, onorevole Helfer!

HELFER. I comuni hanno la precedenza su tutti i mutui richiesti presso la Cassa depositi e prestiti. L'onere del mutuo viene assunto dallo Stato, che lo paga in quanto abbia il « fazzoletto » sufficiente per coprirlo. A mio avviso, questo è un modo di legiferare non molto coerente.

SCARASCIA MUGNOZZA. Mi sembra che noi siamo chiamati a riempire una evidente lacuna del legislatore, e che pertanto lo dobbiamo fare nel miglior modo possibile. Sono dell'opinione che il provvedimento si pronunci in merito ai mutui che dovranno essere contratti per i danni contemplati, con l'aggiunta però di una frase che faccia riferimento al futuro, con carattere di determinatezza. Non si deve ventilare una possibilità, ma stabilire una certezza. Sostengo la necessità di promuovere una dichiarazione estremamente impegnativa, sia pure nell'ambito di eventuali disponibilità, e fermo restando lo sbarramento dei 500 milioni.

PRESIDENTE. Si può aggiungere all'articolo 3-*bis* un comma inteso a chiarire, a proposito di quanto stabilito nell'articolo 3, che sulle disponibilità di questo capitolo lo Stato concede i mutui nei limiti delle disponibilità, anche per quanto non previsto dalle leggi del 1960 e del 1962.

In tal guisa, il primo comma dell'articolo 3-*bis* si proietterebbe nel futuro, consentendo al Ministero competente di dare i beneficî di cui agli articoli 1, 2 e 3 anche per i danni che si verificheranno successivamente, in quanto vi siano disponibilità residue. Il secondo comma potrebbe invece riferirsi al passato, stabilendo che i mutui possono essere concessi, con ammortamento a carico dello Stato, anche avuto riguardo alle calamità di cui alle due leggi precedenti citate.

Stabilito che l'articolo 3-*bis* avrà questo contenuto, e nell'attesa che il Relatore for-

muli un testo preciso a questo riguardo, propongo di procedere nella votazione dell'articolo 3, ammesso che l'onorevole Vespignani ritiri il suo emendamento, constatato che parte di quest'ultimo diventerebbe il secondo comma dell'articolo 3-*bis*.

VESPIGNANI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'articolo 3, nel testo del disegno di legge.

ART. 3.

Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, a sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l'esercizio 1966, di cui lire 200 milioni destinati all'ammortamento dei mutui accesi dai consorzi di bonifica, fino all'ammontare delle rate per le quali è stato concesso lo sgravio.

Le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1966 e fino al 1995.

(*È approvato*).

Veniamo all'articolo 3-*bis*. Desidero ascoltare il parere dell'onorevole Sottosegretario circa la necessità di rendere più chiaro nell'articolo 3-*bis* che per disponibilità derivante dall'autorizzazione di spesa si intende quella che resta dopo aver soddisfatto gli aventi diritto ai provvedimenti in base a questa legge.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Lei ritiene che la Commissione possa dare questa certezza, come impegno di Governo?

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È evidente che il disegno di legge provvede alle esigenze attuali, cioè successive al 1° settembre 1965. Né potremmo, con questa dichiarazione, soddisfare le cennate esigenze. Comunque, se la Commissione desidera includere qualcosa di particolare nel disegno di legge, che non sia in contrasto con le esigenze di forma, non mi oppongo.

FRANZO. Un emendamento, già presentato, quale articolo 3-*bis*, a firma degli onorevoli Stella, Franzo, Prearo, Armani, Imperiale e Pala, afferma esattamente nella sostanza, se non nella forma, ciò che il Governo ora intende introdurre. L'emendamento è del seguente tenore:

« Per gli scopi di cui agli articoli 1, 2 e 3 le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dagli stessi articoli possono essere destinate anche a far fronte ad eventi che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

Invece, il secondo comma dell'articolo 2 stabilisce:

« Le disponibilità derivanti da tale autorizzazione di spesa per concorso negli interessi possono essere destinate anche a far fronte ad eventi che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

Orbene, se si vogliono allargare le provvidenze anche agli altri articoli, ovviamente occorre esser consapevoli che nello stanziamento di bilancio debbono essere accordati fondi anche per la soddisfazione di altri interessi, riducendo quindi il « fazzoletto » di cui parlava il collega Helfer; a meno che il Governo non abbia l'asso nella manica per dare un ulteriore contributo.

Comunque, non capisco come mai il Governo, anziché accettare l'articolo 3-*bis* proposto dalla nostra parte, abbia voluto presentarne un altro che nella sostanza è uguale.

PRESIDENTE. Forse c'era soltanto un problema di adeguatezza formale.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In effetti noi avevamo presentato un articolo 2-*bis* che, collocandosi prima del 3-*bis*, ha finito con avere precedenza sull'emendamento Stella.

PRESIDENTE. Onorevole Stella, insiste nell'emendamento?

STELLA. Sono d'accordo con l'impostazione suggerita in questo momento dall'onorevole Franzo, e mi associo all'opinione dei colleghi che hanno firmato con me l'emendamento.

PRESIDENTE. Il testo da lei presentato contiene la stessa norma dell'articolo 3-*bis*.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ripeto: l'articolo 3-*bis* era 2-*bis;* ecco perché ne abbiamo parlato prima.

PRESIDENTE. Onorevole Stella, lei insiste dunque perché sia votato il suo emendamento?

STELLA. Se la sostanza non cambia, non insisto.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento Stella è sostanzialmente assorbito. Do lettura dell'articolo 3-*bis* presentato dal Governo:

ART. 3-*bis*.

« Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli possono essere utilizzate anche per l'applicazione delle suddette provvidenze in dipendenza di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che si verifichino successivamente alla entrata in vigore della presente legge ».

MAGNO. Forse dobbiamo dire: « delle rispettive provvidenze, anche » ecc. ..., per evitare di creare una possibilità di travaso.

PRESIDENTE. Quando è istituito un capitolo non si può modificare se la legge non lo consente. Se noi invece lasciamo soltanto « le suddette provvidenze ... ».

MAGNO. Penso sia meglio dire: « delle rispettive provvidenze »; e poi « anche per » eccetera.

HELFER. Ora il C.N.E.L. ha suggerita una maggior possibilità di travaso, ma tale possibilità qui non esiste.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ripeto che quanto si teme non può avvenire perché il Governo non è autorizzato a modificare l'entità della spesa.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Prima che si passi alla votazione dell'emendamento vorrei ripetere quanto è stato detto dall'onorevole Ministro e anche da me: cioè che i fondi a disposizione sono sufficienti per questo disegno di legge, pure entro i suoi limiti. È quindi difficile restino somme residue.

Con questo chiarimento, sono anche favorevole all'emendamento che si riferisce al passato, con la riserva che al passato si potrà pensare dopo che siano soddisfatte le esigenze del presente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dell'emendamento di cui ho dato lettura, che diventa il primo comma dell'articolo 3-*bis* ed assorbirà, in sede di coordinamento, l'ultimo comma dell'articolo 2, di uguale contenuto.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3-*bis*, presentato dal Relatore Radi:

« Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3 sono anche destinate all'ammortamento dei mutui accesi agli enti di cui all'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per far fronte alle esigenze di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 11 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 3-*bis*, che in sede di coordinamento diverrà articolo 4 della legge, risulta dunque così formulato:

ART. 3-*bis*.

« Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli possono essere utilizzate anche per l'applicazione delle suddette provvidenze in dipendenza di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che si verifichino successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3 sono anche destinate all'ammortamento dei mutui accesi agli enti di cui all'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per far fronte alle esigenze di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 11 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

C'è un emendamento all'articolo 3 degli onorevoli Gessi, Magno ed altri; questo emendamento recava originariamente il n. 3-*bis*, e dice:

« I coltivatori diretti ammessi al beneficio di cui all'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sono esentati dal pagamento dei contributi agricoli unificati nonché dei contributi di cui alle leggi 22 novembre 1954, n.1136, e 26 ottobre 1957, n. 1017, e successive aggiunte o modificazioni, per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione delle zone.

Le minori entrate derivanti in conseguenza delle esenzioni di cui al comma precedente sono coperte a spese dello Stato, e vanno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale dell'esercizio immediatamente successivo a quello dell'accertamento.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in pendenza delle verifiche di cui all'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, dispone la sospensione dei contributi di cui al precedente comma.

Le aziende che, ammesse alla sospensione, non beneficeranno dell'esenzione di cui al primo comma, rimborseranno i contributi

sospesi in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione ».

MARRAS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero illustrare brevemente questo emendamento che, tra le altre, reca anche la mia firma.

Il nostro gruppo annette una grande importanza a questo emendamento che è poi un articolo aggiuntivo, e la sua approvazione da parte della Commissione, o la sua mancata approvazione, può caratterizzare la nostra valutazione complessiva sulla legge. In sostanza si tratta di trasformare in esonero totale, a carico del bilancio dello Stato, quella sospensione dei contributi unificati e dei contributi previdenziali ed assistenziali già prevista dalla legge n. 739. Per quello che riguarda i coltivatori diretti, la cui categoria è definita in un articolo della stessa legge n. 739, ci sono due ragioni che concorrono ad appoggiare e sostenere questa nostra richiesta. La prima ragione consiste nel fatto che, avendo la maggioranza già fatto uno sforzo, che abbiamo notato durante la discussione dei precedenti emendamenti, per migliorare il contenuto della legge quadro n. 739, cosa che ci fa ben sperare per una futura sistemazione di una nuova legge quadro che noi chiamiamo « fondo di solidarietà nazionale », si potrebbe proseguire su questa linea ed approvare il nostro emendamento.

C'è un secondo argomento a favore del nostro emendamento, che è stato proposto per ragioni di equità e di giustizia. Questo stesso emendamento sostanzialmente fu presentato dal nostro gruppo durante la discussione del « super-decreto », dato che nel corso del 1965 la nostra legislazione ha introdotto una forma di fiscalizzazione di certi oneri sociali a vantaggio di alcune categorie di produttori: in quella occasione, tuttavia, non fu accolto.

Riproponiamo oggi questo emendamento e riteniamo, dato che si tratta non più di provvedimenti anticongiunturali, ma di provvedimenti da prendere per un caso eccezionale quale una calamità naturale, che su di esso si debba riflettere profondamente; con l'esonero dai contributi assistenziali e previdenziali si concreta infatti quel senso di solidarietà che tante volte è stato manifestato nei confronti dei coltivatori diretti anche dalla maggioranza.

RADI, *Relatore*. Il problema affrontato con l'emendamento merita effettivamente di essere approfondito; a mio avviso potrà trovare la sua soluzione quando si farà la nuova legge sul « fondo di solidarietà nazionale ».

Desidero inoltre far rilevare che il problema non è di nostra competenza, ma della Commissione lavoro, per cui prego i colleghi di ritirare l'emendamento.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Pur rendendomi conto degli aspetti molto interessanti del problema che ci è stato sottoposto, non posso che concludere negli stessi termini del relatore; la competenza spetta infatti ad altre Commissioni della Camera, la Commissione lavoro e la Commissione bilancio.

MARRAS. Manteniamo l'emendamento ed insistiamo perché venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gessi ed altri, presentato come articolo 3-*bis*, di cui ho dato precedentemente lettura.

(*Non è approvato*).

Sempre dopo l'articolo 3 c'è ancora un articolo aggiuntivo, denominato 3-*ter*, degli onorevoli Marras ed altri che dice:

« È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 300 milioni per la concessione agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici, coloni, mezzadri e compartecipanti, in particolare stato di bisogno.

MARRAS. Questo emendamento è sostanzialmente in subordine a quello precedente che non è stato approvato; per quanto riguarda l'emendamento precedente prendo atto delle preoccupazioni di carattere formale espresse dal relatore e della speranza manifestata dallo stesso relatore per una futura sistemazione del contenuto di quell'emendamento nell'ambito della futura legge quadro della materia.

Per quello che riguarda questo articolo 3-*ter* ora in discussione, desidero far presente che in sostanza chiediamo che venga stanziata una somma a favore degli Enti comunali di assistenza, in modo che questi con sovvenzioni straordinarie possano andare incontro ai coltivatori maggiormente bisognosi.

Questa norma che noi vogliamo introdurre presenta forse la sola difficoltà di reperire i fondi necessari, difficoltà su cui possiamo discutere dato che nell'ambito del bilancio generale dello Stato si possono trovare un miliardo e trecento milioni; devo dire che in fondo questa norma non fa che ripetere una norma contenuta nella legge n. 739 e, se non erro, anche nella legge n. 39 del 1964.

Quindi noi saremmo disposti ad esaminare con il Governo e la maggioranza la possibilità di reperire una copertura, ove il criterio trovi l'approvazione della Commissione.

RADI, *Relatore*. Come già sottolineai nella mia relazione, a differenza dei disegni di legge precedenti, quello in discussione è limitato ai provvedimenti di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, fatta eccezione per quanto già indicato a favore delle amministrazioni comunali e provinciali e dei consorzi di bonifica.

Esso quindi non prevede, purtroppo, la copertura per l'articolo che ci viene proposto ed è soltanto per questo motivo che il parere del relatore non può essere favorevole.

Desidero aggiungere che le differenze delineate fra i diversi provvedimenti approvati in questi ultimi anni, sottolineano l'urgenza di un provvedimento organico tendente ad evitare il ripetersi di inaccettabili sperequazioni.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda pienamente con il Relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Marras insiste, pongo in votazione l'articolo 3-*ter* da lui proposto.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

ART. 4.

L'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per gli anni 1965 e 1966, rispettivamente, di lire 3.500 milioni e lire 6.500 milioni,

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo di cui ho dato lettura, con la consueta riserva di coordinamento riferita alla sua collocazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Lizzero, Angelini Giuseppe, Antonini, Chiaromonte, Gombi, La Bella, Gessi Nives, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani hanno presentato un articolo 4-*bis* del seguente tenore:

ART. 4-*bis*.

Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sono applicate anche a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche verificatesi dal 1° settembre 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo dello Stato previsto dal terzo comma dell'articolo 15 della legge 21 luglio 1960, n. 739, sarà accordato nella misura del 4,50 per cento, quando l'intestatario del prestito rateizzato è coltivatore diretto, colono, mezzadro o compartecipante, singolo o associato.

MAGNO. Questo articolo 4-*bis* si riferisce a tre articoli della legge n. 739 che non sappiamo perché non siano stati richiamati in questa legge, in quanto si tratta di norme che potrebbero permettere al contadino danneggiato di ottenere il rinvio del pagamento delle cambiali agrarie e delle rate di mutui contratti anche con la Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Nella seconda parte dell'articolo si chiede un aumento del contributo statale per quanto riguarda il concorso al pagamento degli interessi relativi.

RADI, *Relatore*. Sono contrario.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

HELFER. Io ritengo che, in quanto non contengano nuovi criteri, gli articoli citati della legge n. 739, siano sempre in vigore.

In quanto invece comportino oneri per cui la legge non ha più più disponibilità, il problema rimane aperto.

MAGNO. Le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 non sono permanenti, in quanto la loro efficacia è subordinata alle disponibilità finanziarie necessarie alla copertura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-*bis*, a firma dell'onorevole Lizzero ed altri, cui si sono dichiarati contrari il rappresentante del Governo ed il relatore, avvertendo che poiché tale articolo prevede un onere a carico dello Stato, ove esso fosse approvato in via di principio, occorrerebbe sospendere la discussione ed inviare l'articolo stesso dalla Commissione bilancio.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Helfer ha presentato, insieme all'onorevole Vaja ed all'onorevole Armani, un articolo aggiuntivo 4-*bis* del seguente tenore:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche a favore delle regioni a statuto speciale.

A tal fine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà una quota parte degli stanziamenti globali in favore delle regioni stesse, colpite da eccezionali avversità atmosferiche ».

HELFER. Vorrei modificare l'articolo aggiuntivo 4-*bis* da me proposto, sopprimendo il primo comma e le parole « a tal fine » all'inizio del secondo, cosicché l'articolo sarebbe del seguente tenore:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà una quota parte degli stanziamenti globali in favore delle regioni autonome a statuto speciale, colpite da eccezionali avversità atmosferiche ».

Mi pare infatti che la seconda parte sia sufficiente in quanto l'articolo 23 della legge n. 739 prevede già che la legge originaria venga estesa anche alle regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare all'onorevole Helfer che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non può dare una quota parte degli stanziamenti « globali », ma solo una parte dei singoli stanziamenti, in quanto abbiamo già approvato i singoli articoli che prevedono ciascuno una determinata spesa, e ciò impedisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche se noi approvassimo questo articolo, di soddisfare il suo giusto desiderio.

Ciò significa anche che in avvenire sarà necessario, quando si tratterà di provvedimenti estensibili alle regioni a statuto speciale, studiare, di concerto con il Ministero del tesoro, una formula che consenta di attuare un provvedimento del genere di quello proposto dall'onorevole Helfer.

Lo stesso onorevole Helfer potrebbe, per questa volta, limitarsi a rivolgere un invito al Governo di tener presente anche la situazione delle regioni.

HELFER. A parte la giusta osservazione del nostro Presidente a proposito della parola « globali », che io sarei dispostissimo a cancellare dal testo dell'articolo proposto, non riesco a capire quale altra difficoltà osti alla accettazione dell'articolo stesso.

Difatti la sostanza della legge resterebbe inalterata e solo nel momento esecutivo si apporterebbe una variante, diretta anche a permettere una maggiore scioltezza amministrativa.

Con l'accettazione del mio articolo, infatti, si toglierebbe agli organi esecutivi centrali la cura di stabilire dettagliati interventi a favore delle singole province delle regioni a statuto speciale, lasciando alle regioni stesse il compito di suddividere fra le varie amministrazioni locali le somme globali concesse alla regione stessa.

Questa procedura è già stata seguita in altri casi, come nel caso della legge n. 404 in favore della zootecnia, del Piano verde e della legge per la montagna, e quindi non capisco perché non possa essere accettata anche oggi.

ARMANI. Concordo con l'impostazione testè suggerita dall'onorevole Helfer. Debbo tuttavia manifestare ancora una preoccupazione. A proposito degli stanziamenti in favore delle regioni a statuto speciale, non vorrei che uno stanziamento complessivo, dato in sostituzione di ciò che dovrebbe andare alle singole province colpite da eccezionali avversità atmosferiche, inducesse il Ministero competente a ridurne l'entità. Cioè, mi preoccupo che attraverso una impostazione distributiva alla regione, anziché alle singole province che fanno capo alle regioni autonome a statuto speciale, si decida di sminuire l'entità dello stanziamento, grazie alla considerazione che, su quanto lo Stato non concede, interviene l'integrazione della regione autonoma a statuto speciale.

Io riaffermo, in altri termini, il diritto che le regioni autonome a statuto speciale ricevano proporzionalmente ai danni subiti le stesse somme che le altre province ricevono. Ho già ricordato nella seduta di questa mattina il criterio che purtroppo è già stato usato a danno delle regioni autonome a statuto speciale. Per fare un esempio preciso, non mi resta che ricordare l'avvenuta esclusione della regione autonoma a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia nella distribuzione dei fondi connessa al « superdecreto ». Non so a qual titolo o per quale ragione tale esclusione sia avvenuta; alle mie energiche proteste in sede ministeriale non ho avuto risposte precise.

In conclusione, mi dichiaro favorevole all'accoglimento dell'articolo aggiuntivo nel testo proposto dall'onorevole Helfer, auspicando che comunque non venga esclusa (come avvenuto in passato) un'assegnazione particolare alle singole regioni autonome a statuto speciale. Inoltre, debbo confermare che una assegnazione globale all'ente regione alleggerirebbe moltissimo la prassi e l'*iter* da seguire, favorendo anche l'applicazione concreta in sede locale.

MARRAS. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Helfer, con le raccomandazioni testè aggiunte dall'onorevole Armani.

RADI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Helfer.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Premesso che quanto contenuto nel primo comma dell'articolo aggiuntivo 4-*bis* è superfluo, in quanto le provvidenze a favore delle regioni a statuto speciale sono già contemplate nell'articolo 23 della legge n. 739, desidero fare alcune considerazioni a proposito del secondo comma dell'articolo stesso.

A mio avviso, una cosa è riferirsi ai precedenti di altre leggi (quali la legge n. 404 o il « superdecreto »), e altra cosa è riferirsi a questo tipo di legge, per la quale si rendono necessari determinati accertamenti e diverse procedure. Non vorrei che, stabilendo una rigida quota preventivamente per le regioni a statuto speciale, si desse di più o di meno di quanto è necessario. È giusto che il Ministero, nell'applicazione della legge, attribuisca alle regioni a statuto speciale quanto è necessario e sufficiente per venire incontro alle esigenze derivanti dalle calamità occorse. Tuttavia, mi sembra eccessivo contemplare nella legge l'obbligo di fissare determinati stanziamenti a favore delle regioni a statuto speciale, anche per quei motivi di equità per i quali le regioni a statuto speciale debbono concorrere con le altre regioni in rapporto sia ai danni subìti sia, proporzionalmente, alle somme messe a disposizione.

Desidero ricordare che nel corso della discussione di questa mattina, rendendo conto dell'applicazione delle precedenti leggi, ho fornito alla Commissione elementi che ritengo interessanti, riguardanti soprattutto l'ultima legge, circa l'entità delle somme messe a disposizione delle regioni a statuto speciale. Per altri chiarimenti, resto sempre a disposizione.

Assicuro pertanto l'onorevole Helfer che verrà fatto uno sforzo particolare a favore delle regioni a statuto speciale e lo prego di ritirare il suo articolo aggiuntivo, che, a mio avviso, sembra turbare l'equilibrio della legge. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

HELFER. Insisto nel chiedere la votazione sul mio emendamento.

ARMANI. Desidero fare una dichiarazione di voto. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4-*bis*, che considero essenziale. Pertanto, è mia intenzione persuadere i colleghi, che si apprestano a votarlo, della verità delle nostre precedenti asserzioni.

A dichiarazione dello stesso Ministro per l'agricoltura e le foreste, la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia è stata una delle maggiormente colpite, in misura tale che le popolazioni locali hanno ripetutamente chiesto, in varie assemblee, la predisposizione di una legge speciale (come è stato fatto in diverse circostanze, per altre regioni). Ebbene, con la legge n. 969, mentre alla regione veneta-euganea (escluso il Trentino ed il Friuli-Venezia Giulia) sono stati assegnati 690 milioni, al Friuli-Venezia Giulia (e non dimentichiamo l'enorme entità dei danni, subìti in particolare dalla provincia di Udine) sono stati assegnati 152 milioni. Da questo desumo che non è stata fatta una ripartizione proporzionale ai danni subìti, ma si è ritenuto, non so con quale criterio di valutazione, che la regione debba reintegrare quanto dovuto dallo Stato.

Per questi motivi, penso che non si possa accettare una simile impostazione, perché non si ripeta quanto avvenne in occasione del « superdecreto »; perché o siamo tutti italiani, o non lo siamo, e non si possono trattare in modo diverso le regioni a statuto speciale con la presunzione che la regione debba supplire a quanto lo Stato dovrebbe dare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-*bis*, di cui è stata data lettura, nella seguente nuova formulazione, proposta dal presentatore, avvertendo che, in sede di coordinamento, diverrà articolo 5:

ART. 4-*bis*.

« Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste assegnerà una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni autonome a statuto speciale, colpite da eccezionali calamità atmosferiche ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Gombi, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bernetic Maria, Bo, Chiaromonte, Gessi Nives, La Bella, Lizzero, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 4-*ter*:

« Ai fini della determinazione della percentuale dei danni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, per le aziende a prevalente produzione zootecnica si tiene conto, anziché della produzione lorda totale aziendale, di quella vegetale ».

GOMBI. Quando si va a determinare l'entità dei danni, nella nostra zona prevalentemente, il peso della produzione zootecnica è tale che anche un disastro che abbia distrut-

to tutto, lasciando però integra la produzione zootecnica, non fa scattare alcuni dati che a parecchi fini devono essere riconosciuti.

Anche in occasione del disastro verificatosi il 26 luglio è stato difficilissimo per parecchie aziende di Cremona ottenere il riconoscimento della percentuale del 40 per cento dei danni, non essendo morta neppure una bestia ed essendo stato raccolto il grano.

PRESIDENTE. Certo che dal punto di vista tecnico-agricolo questa è una valutazione non del tutto precisa: perché, se si tien conto in particolare delle esigenze delle aziende foraggere, si ha un determinato risultato, ma d'altra parte non si può creare una sperequazione nei confronti di coloro che non conducono un'azienda zootecnica.

Non si può per altro escludere completamente il bestiame dalla valutazione di una azienda zootecnica. Io vorrei che su questo punto la discussione fosse più approfondita.

CERUTI CARLO. Ho già sollevato questo problema in sede di discussione il 4 luglio scorso ed ho anche presentato in proposito un'interrogazione a risposta orale, ma gli affidamenti dati dal Governo non sono stati realizzati. Il fatto è che abbiamo avuto delle aziende nelle quali tutto è stato distrutto, ma, essendo esse a carattere prevalentemente zootecnico, non sono rientrate nell'ambito delle disposizioni per le zone colpite.

Io ho avuto modo di parlare con funzionari del Ministero dell'agricoltura e non ho visto sollevare obiezioni al criterio suggerito.

Anziché parlare del 50 per cento della produzione dell'azienda, si dovrebbe deliberare che nel valutare la percentuale del danno si deve tener conto anche dei danni arrecati ai rustici, alle scorte morte, alle attrezzature, e qualora il danno alle strutture permanenti dell'azienda eguagli il danno alle colture o lo superi, si rientra nelle disposizioni di legge.

Questo concetto potrebbe essere inserito nell'emendamento.

ARMANI. Accolgo l'invito del Presidente ad approfondire l'argomento che senza dubbio è di notevole importanza, come si rileva dal fatto che quando l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ufficio tecnico erariale procedono alla determinazione dell'entità del danno, qualificando e determinando la percentuale del danno stesso mediante le notizie avute dai tecnici dell'Ispettorato agrario o dell'Ufficio tecnico erariale, non si tiene conto della ripercussione che una mancata produzione foraggera può determinare sul capitale bestiame. Si tien conto soltanto del danno alla produzione foraggera in quanto tale e non si pensa che, se mi è consentito il paragone, si verifica la stessa situazione della cantina sociale che, in quanto tale, non ha danni, nelle sue strutture se la zona è colpita da una grandinata che elimina la produzione dell'uva, ma subisce le conseguenze della mancata consegna dell'uva e deve sopportare oneri gravosissimi anche per le spese già preventivate.

Così nella fattispecie, quando viene a mancare la produzione delle foraggere, si verifica il danno conseguente del produttore o coltivatore diretto, il quale ha una sua stalla (anche se non conduce un'azienda a prevalente produzione zootecnica, bensì a normale produzione aziendale) e deve acquistare mangime, bietole e foraggi in altre località, pagandoli quindi, purtroppo, in misura abbastanza rilevante.

Ecco perché credo che si debba prendere in benevola considerazione la materia di questo emendamento che io stesso, sotto altra forma, avrei voluto presentare; penso infatti che il concetto contenuto in questo emendamento possa servire nel dare le direttive agli uffici periferici per quanto concerne la valutazione del danno.

PRESIDENTE. L'articolo 1 della legge n. 739 già prevede che ci si debba riferire, nella valutazione dei danno complessivo, ai danni sofferti dall'agricoltura e dagli allevamenti; ritengo pertanto che il concetto di cui all'emendamento Gombi potrebbe più opportunamente essere ribadito in un ordine del giorno, piuttosto che con questo emendamento. Si tratterebbe infatti di precisare che il danno deve essere valutato anche in relazione alla perdita di foraggio, valutando quale danno è derivato alla produzione zootecnica in conseguenza della perdita di foraggio. Questo a mio avviso è un criterio di applicazione della legge ed è sufficiente che il Governo dichiari di accettare un ordine del giorno contenente questo principio.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Dichiaro di accettare questo principio di applicazione della legge, principio che ben potrà essere fatto valere attraverso direttive agli uffici periferici.

GOMBI. Sono contrario alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, perché non sempre gli ordini del giorno raggiungono lo scopo che si prefiggono e restano, la maggior parte delle volte, come semplici indicazioni di cui non si tiene conto neanche in sede di circolare. Penso quindi

che sarebbe meglio precisare il concetto con una norma, dato anche che in linea di principio siamo quasi tutti d'accordo.

Concordo in linea di massima con quanto ha detto l'onorevole Armani; a mio avviso quello che succede nella cantina sociale per la distruzione dell'uva, trova perfetta corrispondenza nell'azienda zootecnica quando viene distrutto il foraggio, situazione questa fors'anche peggiore.

Mi sembra poi che l'onorevole Ceruti non abbia compreso perfettamente lo spirito che anima il nostro emendamento; facendo riferimento ai rustici; infatti ha dimenticato che i rustici sono stati i primi ad essere risarciti, mentre non è mai stato risarcito il danno per la distruzione dei frutti pendenti.

Ripeto comunque che desidero il mantenimento dell'emendamento, essendo contrario alla sua trasformazione in un ordine del giorno.

PREARO. A mio avviso la legge è già abbastanza chiara e non ha bisogno di ulteriori precisazioni; la sua interpretazione dipende dagli ispettorati agrari e dagli uffici locali. Devo dire che nella mia zona, essendo venuta la grandine alla vigilia del secondo « sfalcio », nella valutazione del danno si è tenuto conto di ciò. Il problema quindi si può risolvere con appropriate direttive agli uffici periferici.

IMPERIALE. Se viene distrutto il foraggio, per poter mandare avanti una azienda zootecnica, non essendo consigliabile vendere il bestiame, bisognerà procedere all'acquisto di nuovo foraggio; il danno deve comprendere il costo in più di questo foraggio, costo che è maggiorato del profitto del venditore, rispetto al costo di produzione aziendale. Se all'azienda infatti fosse costato dieci, dovendolo comprare, viene a costare dieci più due. Il danno deve essere stimato in questo senso; non possiamo dire soltanto che il bestiame viene ad essere danneggiato.

OGNIBENE. Il danno deve essere valutato in relazione alle perdite che si sono avute nelle colture, perché sono le colture che vengono ad essere colpite dalle calamità naturali; per questa ragione nel nostro emendamento facciamo riferimento alla produzione vegetale. Non possiamo infatti fare riferimento alla stalla dell'azienda zootecnica, perché la stalla non viene spesso ad essere colpita e quindi i danneggiati non potrebbero usufruire di alcun contributo.

PRESIDENTE. Desidero chiarire ulteriormente il mio pensiero. In una azienda zootecnica il valore delle foraggere può ammontare a circa il cinquanta, sessanta per cento della produzione totale; e quindi se si verifica un danno alle foraggere del cinquanta per cento, dovendosi calcolare il cinquanta per cento del cinquanta per cento della produzione totale, non si raggiungerebbe certo quel cinquanta per cento della produzione globale che permette di ottenere i contributi.

Si deve quindi calcolare non il semplice valore economico del foraggio, ma anche la perdita che all'azienda deriva nel complesso dall'aver perso una certa quantità di foraggio e dal dover ricomprare quella stessa qualità sul mercato ad un prezzo senz'altro superiore a quello di produzione.

Credo quindi che il Governo possa senz'altro impegnarsi a dare direttive agli uffici periferici affinché il danno al foraggio venga considerato quale si ribalta sull'azienda zootecnica intesa come produzione latte-carne.

GOMBI. È proprio perché consentiamo su questa impostazione che insistiamo affinché l'articolo *4-bis* venga votato.

ARMANI. Credo che le precisazioni del Presidente siano tali da indurre a desistere da questo articolo aggiuntivo, poiché effettivamente il problema può essere trattato in via amministrativa, magari vincolando il Governo con un ordine del giorno con cui si impegni il Governo stesso a diramare precise disposizioni agli uffici periferici, affinché nella determinazione della percentuale di danno di cui agli articoli 1 e 2 della legge per le aziende con produzione zootecnica, si tenga conto non solo della produzione lorda totale dell'azienda, ma anche delle conseguenze negative che all'azienda derivano per la necessità di integrare le scorte per l'alimentazione del bestiame, che incidono sul reddito totale della stalla.

Credo che in questo modo si mantenga salvo lo spirito dell'emendamento in discussione.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Si tratterà di perfezionare l'ordine del giorno, come ad esempio sostituire alle parole « uffici periferici », di cui parlava l'onorevole Armani, le parole « uffici competenti ». Un ordine del giorno di questo tipo potrebbe essere accettato dal Governo.

PRESIDENTE. Ritengo che se si fa riferimento alla produzione lorda non si ottiene nulla.

Io credo che l'onorevole Gombi non valuti appieno le conseguenze del suo emendamento.

Egli difatti fa riferimento alle aziende zootecniche, e tali in Italia sono qualificate non

solo quelle autosufficienti per quanto riguarda la produzione foraggera, ma anche altre che tale autosufficienza non hanno.

Si può quindi avere un'azienda con cento capi di bestiame ed una produzione foraggera sufficiente per soli venti capi in venti ettari di terreno. Se questi venti ettari subiscono un danno del venti per cento, è evidente che non si potrebbe parlare di un danno in quella percentuale a tutta l'azienda.

Si dovrebbe quindi chiedere al Governo di non limitarsi, nella valutazione dei danni delle aziende zootecniche, al solo danno della produzione foraggera, ma di calcolare quindi – torno a ripetere – anche il danno quale si ribalta sull'azienda nel suo complesso.

Ben altro invece è il significato dell'emendamento dell'onorevole Gombi.

Sarebbe quindi opportuno accordarsi affinché il Governo, nell'ambito delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 739, dia precise disposizioni perché la valutazione dei danni riportati dalle aziende zootecniche si basi non solo sulla quantità del foraggio distrutto, ma anche sulla perdita occorsa all'allevatore dell'acquisto di altro foraggio o mangime sul mercato.

MAGNO. Ai fini dell'applicazione di questo provvedimento, dobbiamo considerare la azienda zootecnica distinta in due aziende (attività di allevamento e attività di coltivazione). Se il danno si verifica alle colture, e supera il 50 per cento, il contributo deve essere commisurato a questa parte dell'azienda. Se noi prendiamo come base il valore complessivo della produzione aziendale, il 25 per cento diventa il 10-15 per cento, e quella azienda non ottiene nessun beneficio. Nel caso di una azienda che abbia soltanto 5 ettari di foraggera, se il danno provoca esclusivamente la perdita della foraggera, l'indennizzo corrisponderà all'effettivo danno. Ma se noi valutiamo il valore complessivo della produzione, quella azienda non avrà niente.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La legge non può prevedere l'indennizzo del danno, ma il ripristino dell'efficienza produttiva dell'azienda. Bisogna tener conto di alcune esigenze nel quadro globale, ma non si può modificare la situazione, rovesciandola.

HELFER. Io credo che non sarà possibile raggiungere il nostro scopo, considerata la legge e considerate le percentuali di danno che debbono essere accertate alle aziende (e non alle aziende scorporate) previste dagli articoli 1 e 2 e dalle circolari applicative. Dallo stralcio di circolare, che ho sotto gli occhi, emerge che l'intervento relativo ai danni delle aziende ha luogo soltanto quando il danno è molto alto. E allora, come è possibile conciliare le disposizioni di ordine generale con lo scorporo che si pretende di fare di una azienda zootecnica (in azienda produttiva ed azienda zootecnica) quando la azienda è sempre considerata univocamente?

Posso essere veramente mortificato al pensiero che rimangano escluse quasi tutte le aziende che hanno avuto danni alluvionali (nella pianura padana o in zone a preminente allevamento del bestiame), ma non vedo la possibilità né tecnica né pratica di correggere questo fatto. Gli unici casi che potrebbero rientrare nell'emendamento, sarebbero le pochissime aziende di montagna, che vivono unicamente dell'allevamento del bestiame, e che hanno come base il prato. Penso sia molto difficile venire a capo del problema (sia con un articolo sia con un emendamento) senza creare delle sperequazioni.

Il problema non riguarda soltanto il settore delle aziende a preminente allevamento del bestiame, ma anche altre aziende. Facciamo il caso di una azienda mista, che faccia coltivazione di vite e di frutta. Se il danno colpisce solamente la frutta, dobbiamo forse tenere in conto solamente questa? Noi parliamo di valutazione di un danno globale: questa è la legge. E credo che la legge sia tale perché non ha sufficiente disponibilità di fondi. Altrimenti, dovremmo scendere dal 50 al 30 per cento, dal 75 al 50 per cento.

CERUTI CARLO. Mi permetto di riconfermare le considerazioni precedentemente esposte. È vero, infatti, che viene considerato l'articolo 1 ai fini della ricostruzione dei rustici e dei danni provocati alle attrezzature, ma ai fini della esenzione fiscale e della determinazione delle zone viene assunto come parametro il danno causato alle coltivazioni. Noi ci auguriamo che non sopraggiungano altri cicloni in Italia, ma non possiamo non rilevare le incongruenze recentemente verificatesi a seguito del principio di limitare la valutazione del danno esclusivamente alle coltivazioni. Invece, mi permetto di sottolineare la necessità di considerare anche i danni arrecati ai rustici, alle attrezzature ed alle scorte.

PRESIDENTE. Devo dire che ho desiderato consentire questo susseguirsi di interventi perché ho ritenuto l'argomento di tale delicatezza ed interesse da meritare una particolare attenzione. Comunque, accoglien-

do le modifiche proposte, l'ordine del giorno sul quale il Governo potrebbe consentire e che permetterebbe all'onorevole Gombi di ritirare il suo emendamento, potrebbe essere così formulato (primo firmatario l'onorevole Armani):

« La Camera impegna il Governo a diramare precise istruzioni agli uffici competenti affinché nella determinazione della percentuale dei danni di cui agli articoli 1 e 2 della legge in esame per le aziende con produzione zootecnica si tenga conto non solo della mancata produzione aziendale, ma anche delle conseguenze negative che derivano all'azienda dalla necessità di integrare le scorte distrutte per l'alimentazione del bestiame ».

Il Sottosegretario si è impegnato sulla base di questo ordine del giorno a dare direttive in tal senso agli uffici periferici.

GOMBI. Devo dichiarare che l'ordine del giorno non raccoglie il mio emendamento, poiché tenta sì di far applicare una norma che stabilisca una maggiore considerazione per i danni alle aziende produttrici di foraggi, ma darà un rilievo assolutamente insignificante al problema da cui eravamo partiti, colto dal collega Imperiale ed analizzato in modo critico dall'onorevole Helfer.

Il problema era quello di separare i danni arrecati alla produzione zootecnica da quelli arrecati alle colture, dato che la prevalenza di stalle fa sì che in occasione di disastri non scatta la percentuale del 40 per cento dei danni. Bisognava quindi regolare i danni alle colture prescindendo dai danni alla zootecnia.

MAGNO. Vorrei preannunciare un brevissimo ordine del giorno sul quale, se siamo d'accordo sulla sostanza, potremmo raggiungere un accordo formale:

« L'XI Commissione impegna il Governo a impartire disposizioni agli organi competenti affinché ai fini dell'applicazione della legge, quando il danno riguarda esclusivamente le coltivazioni, sia presa a base la percentuale di danno alle coltivazioni stesse ».

PRESIDENTE. Quest'ordine del giorno ha contenuto identico a quello dell'emendamento dell'onorevole Gombi, che il Governo ha detto di non poter accettare.

CERUTI CARLO. Si potrebbe dire che laddove esista una produzione prevalentemente zootecnica si tiene conto del mangime che incide sul costo di produzione per il 30 per cento. Se infatti diminuissimo il valore della produzione zootecnica di un *tot* per cento, renderemmo più avvicinabile l'obiettivo di far rientrare anche le aziende zootecniche fra quelle danneggiate dalle calamità naturali.

GOMBI. Poiché il Governo potrebbe intervenire successivamente, propongo di votare l'ordine del giorno Magno.

PRESIDENTE. Onorevole Gombi, lei ritira l'articolo 4-*ter*?

GOMBI. Lo considero trasformato nell'ordine del giorno Magno.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento e trasferito il dissenso di opinioni in due ordine del giorno distinti, andiamo oltre nell'esame degli articoli aggiuntivi.

Gli onorevoli Miceli, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bernetic Maria, Bo, Chiaromonte, Gessi Nives, Gombi, La Bella, Lizzero, Magno, Marras, Ognibene, Sereni e Villani hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 4-*quater*:

« In ciascuna provincia danneggiata l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei contributi e dei prestiti di cui all'articolo 2, avuto riguardo alla necessità di favorire le aziende di minore ampiezza e quelle che abbiano subìto il maggior danno, ed in generale, all'opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione dell'economia agricola della zona ».

MAGNO. Prima che fosse approvata la legge n. 739 il Parlamento approvò un'altra legge a favore dei danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche. Ebbene, in quella legge era stabilito che in ogni provincia un Comitato provinciale, formato dal prefetto, dall'intendente di finanza e dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dovesse ascoltare il Comitato provinciale dell'agricoltura. Ora vorremmo ripristinare quella disposizione che dal 1960 è stata messa nel dimenticatoio.

L'esperienza dice che è utile e necessario che nelle province l'Ispettorato agrario (l'intendente di finanza non può avere più competenza) sia chiamato ad operare con la collaborazione del comitato ai fini dell'applicazione di tanti importanti aspetti di questo provvedimento: dalle disposizioni di cui all'articolo 1 a quelle degli articoli successivi riguardanti i prestiti, e così via.

È bene che l'Ispettorato dell'agricoltura sia affiancato dal Comitato provinciale dell'agricoltura come avveniva prima del 1960. Il conforto del parere e dei suggerimenti dei rap-

presentanti delle categorie interessate può infatti essere utile e può consentire la migliore applicazione della legge.

RADI, *Relatore*. Sono contrario alla proposta avanzata dall'onorevole Magno.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. I Comitati provinciali dell'agricoltura non esistono se non di fatto, e solo in qualche provincia.

MAGNO. Non in virtù di legge.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Approvando l'emendamento creeremmo quindi situazioni di evidente sperequazione. D'altra parte sono sufficienti le direttive degli uffici centrali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-*quater* testè letto.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Gombi, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bernetic Maria, Bo, Chiaromonte, Gessi Nives, La Bella, Lizzero, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni e Villani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 4-*quinquies*:

« I canoni di affitto relativi alle aziende che abbiano subito danni di entità non inferiori al 30 per cento del valore della produzione lorda vendibile totale sono ridotti in misura proporzionale ».

GOMBI. Illustrerò brevissimamente questo articolo aggiuntivo.

Io penso che nei casi ai quali l'emendamento si riferisce la riduzione del canone dovrebbe essere automatica.

Se in un disegno di legge come questo si introduce la norma che io propongo, può darsi che lo stesso prefetto, che ha facoltà di convocare la commissione per l'equo canone, possa automaticamente convocarla.

In mancanza di una direttiva in tal senso, malgrado i disastri che ho ricordato e malgrado le percentuali di danni subiti raggiunte dai coltivatori diretti, non mi consta che il prefetto (come, ad esempio, nella mia provincia) abbia sentito il bisogno di indire una convocazione della commissione.

Il sindacato ha la possibilità di chiedere la convocazione, e vi sono sindacati che addirittura si sono rivolti in tal senso all'autorità prefettizia, ma la risposta è stata che non si doveva procedere.

La norma che io chiedo non implica una variazione di bilancio al momento degli stanziamenti, ma solo che il fittavolo, raggiunta la percentuale di danni superiore al 30 per cento, possa chiedere la riduzione proporzionale del canone.

Mi sembra che sia inutile spendere anche una parola in più per illustrare la giustezza di una simile richiesta che non implica aggravi di sorta per il bilancio e che tutti dovrebbero approvare.

RADI, *Relatore*. Ritengo che la materia sia già disciplinata.

GOMBI. Ho già spiegato come si applica attualmente la legge. Con tutti i danni che ci sono stati, le richieste non sono state accolte.

RADI, *Relatore*. Non mi sembra opportuno tornare a discutere una questione che è stata già regolata.

Per questo motivo sono contrario all'emendamento.

GOMBI. Prendo la parola per dichiarazione di voto.

Voglio sottolineare un punto che ritengo indispensabile chiarire. Abbiamo discusso pochi giorni fa del contratto dei non conduttori e noi abbiamo reclamato dei provvedimenti per quello dei coltivatori diretti, ma l'onorevole Ferrari ed anche colleghi della democrazia cristiana ci hanno detto che il problema doveva essere trattato in altra sede, pur riconoscendo la necessità di affrontarlo.

Ora noi non chiediamo di discutere una legge nuova, ma in occasione d'una legge che è al nostro esame e che ha attinenza con la materia (e vi ripeto che attualmente le disposizioni di legge non sono applicate perché il prefetto si rifiuta di discutere), vogliamo valutare la questione. Voi della maggioranza continuate ad opporvi, ma io dico che la disposizione da noi proposta, se accettata e inserita nel disegno di legge, potrebbe normalizzare la situazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-*quinquies*.

(*Non è approvato*).

Dall'onorevole Magno e dagli altri colleghi del gruppo comunista è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Nelle stesse zone il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, in pendenza delle verifiche di cui al precedente comma, la sospensione dei contributi unificati verificati a norma dell'articolo 1 ».

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone altresì, in attesa delle verifiche di cui al primo comma, la sospensione per la durata di un anno del pagamento dei contributi a carico dei coltivatori diretti a norma della legge n. 1136 e della legge 26 ottobre 1957 e successive modificazioni e integrazioni ».

MAGNO. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di prestare una particolare attenzione a questo nostro emendamento.

Non credo di innovare la sostanza della legge, ma di correggere un errore molto grave in cui si è incorsi nel discutere e votare la legge del 1964.

Modificando la legge n. 739, si è stabilito che ai sensi dell'articolo 9 si dovesse, in pendenza delle verifiche, provvedere alle sospensioni. Sappiamo che le sospensioni precedono di molto il momento dell'esenzione.

Ora, nel secondo comma avremmo dovuto dire che la sospensione dei contributi unificati avviene anch'essa in pendenza delle verifiche. Invece non si è parlato di pendenza delle verifiche ed è stato stabilito che la sospensione dei contributi ha luogo per la durata di un anno a decorrere dal provvedimento di delimitazione.

Approvando quindi alla lettera una norma così modificata dalla legge n. 38, la sospensione dell'imposta interviene a distanza di poco tempo dal verificarsi del danno, mentre la sospensione dei contributi avviene a distanza di due anni, quando ormai non vi e più bisogno di invocarla.

Io credo che il legislatore non abbia voluto esprimere questa volontà e che si tratti di un errore madornale, tanto più grave in quanto al terzo comma, ripetendo la stessa formulazione senza riferimento a quella espressione « in pendenza delle verifiche », si ricade nello stesso inconveniente per quanto riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mentre sappiamo che bisogna sospendere immediatamente e contemporaneamente il pagamento delle imposte e dei contributi unificati, previdenziali ed assistenziali.

Il mio emendamento tende solanto ad apportare questa correzione necessaria per ovviare all'inconveniente molto grave nel quale si incorre stando alla lettera dell'articolo 5 della legge.

HELFER. Si tratta soltanto di sospensione.

MAGNO. Vorrei solo modificare la decorrenza.

RADI, *Relatore*. Ritengo che la competenza sia della Commissione lavoro.

MAGNO. Devo dire allora che la logica è fuori di quest'aula.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore. Si tratta di una proposta interessante che deve essere approfondita nella sede competente. Prego quindi di ritirare l'emendamento.

MAGNO. Ma se abbiamo di fronte gli interessi di moltissimi coltivatori diretti ai quali non si vuole neppure concedere la sospensione del pagamento dei contributi! Siamo d'accordo tutti sul fatto che i contributi devono essere sospesi, ma non vogliamo provvedere.

PRESIDENTE. Desidero rilevare che sorge un problema delicato in quanto, pur riallacciandosi questo emendamento alla legge n. 739, la materia stessa sarebbe di competenza della Commissione lavoro, la quale non si è potuta pronunciare neanche in sede di parere, perché il testo originario del disegno di legge non faceva alcun riferimento a questa materia. Penso che se si fosse verificato questo caso, il Presidente della Camera in sede di assegnazione avrebbe certamente richiesto il parere della Commissione lavoro. È questo un problema che ritengo di dover sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi, pur non facendo una preclusione nei confronti dell'emendamento stesso.

MAGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo che esistono dei precedenti che sono favorevoli all'approvazione del nostro emendamento, in quanto in passato abbiamo approvato provvedimenti che sulla base di una rigida suddivisione di competenza avrebbero dovuto essere esaminati dai colleghi della Commissione lavoro.

RADI, *Relatore*. Come relatore ho fatto rilevare che la competenza in materia spetterebbe alla Commissione lavoro, ma ricordo che sono favorevole, per quanto riguarda il merito, all'emendamento.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo problema è sorto per il fatto che l'emendamento è stato presentato durante la discussione; se fosse stato presentato prima, noi avremmo potuto esprimere, dopo aver consultato il Ministero del lavoro, un parere diverso.

ARMANI. Sulla sostanza dell'emendamento siamo tutti d'accordo, ma desidero far rilevare che oltre alla Commissione lavoro, del cui parere si potrebbe anche fare a meno, bisognerebbe sentire la Commissione bilancio; la proposta del collega Magno infatti, se approvata, comporterebbe una diminuzione delle entrate dello Stato, e noi quindi non possiamo accogliere una proposta simile, sulla cui portata peraltro concordo, senza sentire la Commissione bilancio.

RADI, *Relatore*. A mio avviso non sussiste un nuovo onere finanziario, dato che la sospensione sarebbe sempre di un anno ed il recupero sarebbe effettuato in ventiquattro rate; ci sarebbe quindi solamente uno spostamento di data.

HELFER. L'onere finanziario sussiste in quanto bisogna pagare gli interessi per il ritardo nel pagamento. Per quello che concerne la competenza della Commissione lavoro, noi potremmo elaborare una norma che lascia una certa discrezionalità al Ministro per il lavoro; l'emendamento Magno del resto si riferisce all'articolo 11 della legge n. 739 e dice che il Ministro per il lavoro può accordare la sospensione, lasciando quindi un margine di discrezionalità al Ministro stesso. Potremmo pertanto mantenere questa dizione, che non mi sembra sia invece riprodotta nell'emendamento Magno.

PRESIDENTE. Non possiamo decidere intorno ad una materia che è di competenza delle Commissioni lavoro e bilancio, senza ascoltare quantomeno il loro parere; l'onere finanziario infatti c'è, poiché noi verremmo a stabilire un onere non collegato ad accertamento, ma che sorgerebbe a discrezione del Ministro in caso di calamità.

Avendo già ascoltato le perplessità del relatore e le preoccupazioni del Governo, che si sono in definitiva dichiarati contrari, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Magno.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo del disegno di legge.

ART. 5.

All'onere di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1965 si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 4.

A quello di lire 11.500 milioni per l'anno finanziario 1966 si provvede, per lire 6.500 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 4 e, per lire 5.000 milioni, con parte delle entrate provenienti dalla gestione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Lo pongo in votazione nel testo di cui ho dato lettura, con la consueta riserva di coordinamento relativa alla sua collocazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Gli onorevoli Prearo, Fornale, De Marzi, Armani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge numero 2661;

considerato che numerose cantine sociali attendono ancora il concorso sugli interessi delle somme anticipate ai viticoltori sul prodotto del 1963 e 1964, previsto dall'articolo 21 del Piano verde;

tenuto conto la urgente necessità in particolare delle cantine sociali poste nelle zone gravemente danneggiate dalle calamità dei mesi di luglio, agosto e settembre scorsi, di poter disporre delle somme sopra indicate

invita il Governo

a svolgere ogni suo vivo interessamento per la sollecita definizione delle pratiche e quindi il sollecito accredito alle cantine sociali delle somme previste ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta tale ordine del giorno come vivissima raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Armani, Prearo, Stella e Fornale hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2661, impegna il Governo a dare precise istruzioni agli uffici competenti affinché nella determinazione della percentuale

dei danni di cui agli articoli 1 e 2 della legge in esame, per le aziende con produzione zootecnica, si tenga conto della valutazione globale del danno non solo della mancata produzione aziendale, ma anche delle conseguenze che derivano all'azienda dalla necessità di integrare le scorte comunque distrutte per l'alimentazione del bestiame ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo accoglie questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. È stato presentato, a firma degli onorevoli Gombi e Magno, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione XI della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2661; impegna il Governo a impartire disposizioni agli organi competenti affinché, ai fini della concessione delle provvidenze di cui alla legge per le avversità atmosferiche alle aziende zootecniche, quando il danno riguardi esclusivamente o prevalentemente le coltivazioni, sia presa a base la percentuale di danni alle coltivazioni stesse ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è contrario per i motivi già espressi nel corso dell'ampia discussione in proposito; del resto ciò è implicito dall'accoglimento dell'ordine del giorno Armani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno degli onorevoli Magno e Gombi nel testo di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Gombi ha anche presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione XI della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2661, impegna il Governo ad emanare direttive ai Prefetti, quando il danno subito dalle aziende superi il trenta per cento della produzione lorda vendibile, affinché siano di urgenza convocate le commissioni per l'equo canone provinciale perché le medesime affrontino il problema della riduzione del canone affittuario in proporzione corrispondente alla percentuale del danno subito ».

RADI, *Relatore.* Sono contrario.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche il Governo è contrario.

GOMBI. Insisto perché l'ordine del giorno sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Gombi di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Stella, Imperiale, Franzo, Armani e Ceruti Carlo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione XI della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2661 riguardante: " Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739; 14 febbraio 1964, n. 38 e 6 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 », considerato che all'articolo 1 viene autorizzata la spesa a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, chiede al Governo di considerare fra le calamità naturali la siccità, il gelo ed ogni altro evento che, turbando l'andamento climaterico naturale, provochi danni parziali o totali alle coltivazioni ».

STELLA. Vorrei sapere se sono previsti in questa legge anche gli interventi a favore di coloro che, pur eccezionalmente, si vedono uccidere alcuni capi di bestiame da un fulmine. Si tratta senza dubbio di casi sporadici ed eccezionalissimi, ma anche negli anni passati si sono verificati eventi di questo tipo.

Tali accidenti rientrano nel novero di quelli per cui sono dalla legge, oggi in discussione, previsti interventi?

RADI, *Relatore.* Vi rientrano senz'altro.

IMPERIALE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, l'ordine del giorno ha un'importanza notevole. Con l'articolo 1 di questa legge, si è autorizzata la spesa a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche.

Il problema che propongo di considerare ha una grandissima importanza, non solamente per le regioni dell'Italia meridionale, ma anche per molte regioni dell'Italia centrale e settentrionale.

Qualche anno viene arrecato più danno dalla siccità che dalle altre calamità messe insieme. Ho presentato la raccomandazione al Governo, perché possa manifestare il proprio pensiero in questa sede e conseguentemente chiarire l'impostazione alle sedi periferiche.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'articolo 1 della legge n. 39, cui noi ci riferiamo, stabilisce

che possono essere concessi contributi a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche. La siccità, il gelo o ogni altro evento, se rappresentano l'alternanza normale che vi è spesso nalle campagne, non rientrano tra queste calamità; se invece essi rappresentano per le loro dimensioni, per la loro importanza e per la loro intensità, eccezionali avversità sono già considerate nella legge.

In questi termini e con questo spirito accetto la raccomandazione dell'onorevole Imperiale.

IMPERIALE. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franzo, Stella, Prearo, Armani, Gerbino, Imperiale, Mengozzi, Radi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione (Agricoltura) della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2661 relativo alle provvidenze disposte in favore delle zone danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965;

rilevato che il provvedimento in esame pur rivolto prevalentemente ai danni prodotti dalle avversità manifestatesi fino alla entrata in vigore della legge accoglie il criterio di una validità permanente della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive integrazioni, richiesta più volte dalle categorie interessate e che formò oggetto di altro ordine del giorno della XI Commissione approvato in sede di esame di analogo provvedimento;

ribadito che occorre por termine al sistema degli interventi a validità temporanea in quanto non consentono tempestività di azione per il ripristino delle aziende danneggiate e, per il frequente succedersi delle avversità, richiedono di volta in volta l'adozione di appositi provvedimenti e relativa erogazione di fondi;

preso atto che il Comitato ristretto riferirà entro il prossimo febbraio,

impegna il Governo

a rendere in tutto permanente ed automatico il congegno di concessione delle provvidenze e ad assicurare, con procedura tempestiva, gli stanziamenti necessari per la piena applicazione delle provvidenze stesse;

oppure sia chiamato ad esaminare al più presto le possibilità ed i modi (conclusioni o proposte) per la istituzione di un apposito " fondo di solidarietà " ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno impegna il Governo a rendere del tutto automatico e permanente il congegno della concessione delle provvidenze, e ad assicurare una procedura tempestiva per gli stanziamenti necessari per la piena applicazione delle provvidenze stesse.

La seconda parte impegna il Governo ad esaminare al più presto (e comunque non oltre il febbraio 1966) la possibilità dell'istituzione di un apposito fondo di solidarietà. A me sembra di ricordare che durante i contatti presi e gli interventi succedutisi in questa Commissione in sede di discussione di questa legge si sia detta un'altra cosa: e cioè che il Comitato ristretto della Commissione incaricato di esaminare le proposte di legge per l'istituzione di un fondo di solidarietà nazionale, avrebbe dovuto lavorare ed entro febbraio riferire alla Commissione stessa.

A questo punto si è aperta la discussione sull'opportunità che ai lavori del Comitato ristretto partecipasse un rappresentante del Governo. Vorrei a questo proposito fare alcune considerazioni. Di solito il Comitato ristretto è formato da parte di una Commissione, per elaborare, sul piano tecnico, un provvedimento che sarebbe difficile elaborare e discutere nella Commissione nel suo *plenum*.

Il Ministro per l'agricoltura ha già detto chiaramente questa mattina che noi saremmo ben lieti di avere un provvedimento di questo tipo che riguardasse l'agricoltura; esso però dovrebbe necessariamente inquadrarsi in una serie più ampia di interventi non limitati soltanto alla agricoltura; non dobbiamo altresì dimenticare che il provvedimento ha delle implicazioni di carattere finanziario ben evidenti. Pertanto, se il Sottosegretario per la agricoltura partecipasse ai lavori del Comitato ristretto nel momento in cui si dovessero affrontare i problemi di carattere finanziario egli non potrebbe dar alcun contributo concreto in quanto dovrebbe chiedere di sospendere la riunione al fine di potersi rivolgere al dicastero competente.

Premesso lo spirito positivo che ci anima nei confronti di questo provvedimento, proporrei che, secondo la proposta fatta stamane dai colleghi, il Comitato concluda in breve tempo i propri lavori e riferisca alla Commissione entro il mese di febbraio.

Entro quei termini, quando il Comitato ristretto riferirà alla Commissione, il Governo esprimerà il suo pensiero sulla proposta concreta che sarà formulata.

In questo ordine di idee possiamo accettare l'ordine del giorno.

GOMBI. L'onorevole rappresentante del Governo è preoccupato di non riuscire a dare un contributo efficace al Comitato ristretto. Se la posizione del Governo, com'è stato dichiarato, è veramente animata da uno spirito benevolo nei confronti di un provvedimento di tal genere, sarebbe necessario che il Governo desse nei limiti del possibile la propria collaborazione per risolvere problemi che hanno necessità di una consultazione di massima.

La presenza del Governo sarebbe indispensabile per abbreviare i tempi della discussione, per far sì che l'elaborato del Comitato ristretto sia in armonia con le posizioni del Governo.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Comunque il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno a firma dell'onorevole Beccastrini:

« La XI Commissione (Agricoltura) nell'approvare il disegno di legge n. 2661, impegna il Ministro dell'agricoltura a disporre la corresponsione del contributo per la ricostruzione dei capitali di conduzione, quando la perdita accertata della produzione raggiunge il 40 per cento ».

Onorevole Beccastrini desidera illustrarlo?

BECCASTRINI. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che quest'ordine del giorno è stato richiesto dallo stesso Ministro, non accettando l'emendamento che stabiliva al 30 per cento il limite dei danni.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Beccastrini sul fatto che il comma secondo dell'articolo 1 afferma che questa reintegrazione si può fare solo quando i capitali investiti non trovano compenso per effetto della perdita del prodotto. Quindi il parametro è questo e non possiamo modificarlo con un ordine del giorno.

MAGNO. Stamane è stata letta una circolare del Ministero dell'agricoltura, la quale, interpretando l'articolo 1 della legge n. 739, ha stabilito che quando il danno è almeno del 50 per cento rispetto al valore della produzione, allora interviene il contributo.

Con il nostro articolo 1-*bis*, noi volevamo che fossero ammesse a contributo anche le aziende che avessero subito danni di entità non inferiore al 30 per cento.

Il Ministro ha dichiarato di non essere d'accordo con la proposta di emendare l'articolo 1 della legge n. 739 e che avrebbe potuto accettare un ordine del giorno che ne riproducesse la sostanza.

PRESIDENTE. Non possiamo trasformare un calcolo che è puramente finanziario in una percentuale stabilita in un ordine del giorno. Quindi non è possibile fissare un parametro senza aver fatto nessun calcolo, solo per favorire determinate aziende.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidererei che l'ordine del giorno fosse ritirato.

Se l'onorevole Beccastrini trasformasse il suo ordine del giorno in una diversa raccomandazione al Governo, noi studieremo la questione.

BECCASTRINI. Ritiro l'emendamento e presento il seguente a firma del collega Magno e mia:

« La XI Commissione della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2661, impegna il Governo a rivedere i criteri di applicazione dell'articolo 1 della legge n. 739, allo scopo di venire più largamente incontro ai coltivatori danneggiati ».

MAGNO Ripeto che, almeno in questa forma, il presente ordine del giorno viene presentato per riprodurre – secondo l'invito del Ministro – la sostanza dell'emendamento ritirato questa mattina.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'ordine del giorno è accolto dal Governo come impegno a studiare il problema.

PRESIDENTE. I deputati Helfer, Vaja, Armani e Fornale hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2661, considerato che la delimitazione delle zone di cui alla legge fondamentale 21 luglio 1960, n. 739 e l'applicazione del titolo I della stessa legge tendono ad allinearsi ai criteri restrittivi adottati dagli organi del Ministero delle finanze per il disposto del titolo II, chiede che le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del titolo I della cennata legge siano concesse indipendentemente dalla delimitazione delle zone danneggiate effettuata per l'applicazione dell'articolo 9» .

HELFER. Questo ordine del giorno viene incontro in buona parte alle richieste avanzate con l'ordine del giorno precedente.

La legge n. 738, come ho detto nella seduta di stamane, non prevede che le due zone debbano coincidere: l'articolo 1 del titolo I e l'articolo 9 del titolo II coincidono soltanto per comodità dei burocrati, ma non si tratta di una coincidenza necessitata.

Con questo ordine del giorno si chiede che la delimitazione di zone sia effettuata nei due casi, l'uno indipendentemente dall'altro; esso riproduce l'emendamento ritirato nella seduta di stamane a seguito dell'invito del Ministro di trasformarlo in ordine del giorno.

RADI, *Relatore*. Il parere del Relatore è favorevole.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'ordine del giorno ha riferimento anche a competenze di altre amministrazioni. Sarà messo allo studio in quanto non contrasti con le norme delle leggi qui richiamate, e, pertanto, il Governo lo accetta appunto come impegno di studio.

MARRAS. Desidero fare a nome del gruppo comunista una dichiarazione di voto.

Mi rendo conto che tutti i colleghi di questa Commissione siano affaticati da questa lunga discussione, ma l'atteggiamento del nostro gruppo sul voto finale necessita di alcuni chiarimenti che abbiamo il dovere di dare.

In questa discussione veramente laboriosa si è inserita, ad un certo punto, l'inopportuna sollecitazione da parte del Ministro, nella seduta di stamane, ad accellerare il dibattito; ci dobbiamo però rendere conto che su provvedimenti di questo genere – già lo ha rivelato questa discussione e ancor di più lo riveleranno le successive, se si continuerà su questa strada – non si potrà mai procedere con celerità.

Da tutto il dibattito è emersa la necessità di un nuovo organismo che sostituisca quello della legge n. 739 e degli interventi casuali. Noi non possiamo continuare, signor Presidente, ad operare in questo settore sotto l'obiettivo condizionamento – non oso dire « ricatto » perché non è simpatico che questa parola appaia nelle nostre discussioni – delle necessità urgenti per le quali si deve intervenire; onde emendamenti sui quali la maggioranza della Commissione concorda non possono essere presi in considerazione a causa dell'urgenza per cui non vi è la possibilità, ad esempio, di sentire le Commissioni del bilancio o del lavoro.

È emerso da questa discussione – a nostro giudizio – che la posizione del Governo continua ad essere largamente negativa: il rifiuto del rappresentante del Governo di partecipare ai lavori del Comitato ristretto ha il significato di non volersi impegnare, perché 3 mesi di tempo sono più che sufficienti perché il Ministro per l'agricoltura, facendosi forte dei voti delle varie commissioni e dell'orientamento della nostra Commissione, porti in Consiglio dei ministri e presso gli altri Ministeri interessati l'esigenza di procedere ad una risoluzione definitiva di questo problema attraverso la modifica del meccanismo attualmente esistente.

È vero che il disegno di legge presenta qualche tendenza in quella direzione, come sostiene l'onorevole Franzo, ma si tratta ancora di tendenze dilatorie e in qualche misura persino ambigue, che possono, cioè, offrire il pretesto per non affrontare decisamente il problema. D'altronde la Commissione, di fronte alla gran parte dei nostri emendamenti, che prefiguravano alcuni dei concetti nuovi che il nuovo ordinamento dovrebbe adottare, ha mantenuto in larga misura una posizione negativa.

Di fronte a tale situazione il nostro gruppo sarebbe portato a dare voto contrario a a questo disegno di legge, e vi sarebbero largamente le ragioni per farlo. Nessuno può accusarci di attività dilatoria o di ostruzionismo, quando noi riteniamo che una discussione approfondita ci possa evitare successioni di legge negli anni a venire – si è fatto riferimento a sei leggi in 24 mesi –; però ci rendiamo conto che gli stanziamenti proposti sono necessari e sono opportuni in questo momento, siamo consapevoli di quel piccolo miglioramento che siamo riusciti ad ottenere nel disegno di legge, e soprattutto prendiamo atto del clima favorevole che si è consolidato fra i diversi settori della nostra Commissione per trovare rapidamente una soluzione al problema di fondo. Di fronte a considerazioni di questo genere il nostro gruppo sul presente disegno di legge si asterrà.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle azien-

de agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 » (*Urgenza*) (2661):

Presenti	24
Votanti	17
Astenuti	7
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Ceruti Carlo, Della Briotta, Fornale, Franzo, Gerbino, Helfer, Imperiale, Mengozzi, Pala, Prearo, Pucci Ernesto, Radi, Scarascia Mugnozza, Sedati, Stella, Truzzi.

Si sono astenuti:

Antonini, Beccastrini, Gombi, Magno, Marras, Ognibene, Villani.

È in congedo:

De Leonardis.

La seduta termina alle 20,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI